



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 264/12

di iniziativa del Consigliere M. COMITO, G. GELARDI, G. NERI, G. CRINO', F. DE NISI, G. GRAZIANO recante:

"Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	24/01/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	24/01/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 264/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Comito, Gelardi, Neri, Crinò, De Nisi, Graziano pag. 5

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023.

Normativa nazionale

D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 – Art. 5 pag. 22

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Art. 5. Attività di interesse generale

Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 - Artt. 14, 34 pag. 25

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Art. 14 Gestione programmata della caccia Art. 34 Associazioni venatorie

Normativa regionale

L.R. n. 62 del 27 dicembre 2023. pag. 30

Norme in materia di spending review.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023. pag. 36

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023. pag. 88

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023. pag. 129

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023. – Art. 14 pag. 167

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità. Art. 14 Organi dell'ente parco e loro durata.

L.R. n. 9 del 24 febbraio 2023. – Art. 16 pag. 168

Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria. Art. 16 Fondo per la protezione civile.

L.R. n. 48 del 29 novembre 2019 - Artt. 1-bis, 6, 13, 13-bis pag. 169

Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria. Art. 1-bis Definizioni. Art. 6 Attività funebre. Art. 13 Case funerarie o depositi di osservazioni e servizi mortuari. Art. 13-bis Requisiti strutturali delle case funerarie

L.R. n. 43 del 27 dicembre 2016 – Artt. 5, 6 pag. 176

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).

Art. 5 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11/2015. Art. 6 Misure di contenimento per gli enti sub-regionali.

L.R. n. 11 del 27 aprile 2015 – Artt. 1, 2 e 2-bis pag. 180

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015). Art. 1 Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione Art. 2 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali Art. 2-bis Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale

L.R. n. 3 del 13 gennaio 2015. pag. 188

Misure per il contenimento della spesa regionale.

L.R. n. 56 30 dicembre 2013 – Artt. 3, 4. pag. 189

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014). Art. 3 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali. Art. 4 Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013. – Art. 9 pag. 193

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità. Art. 9 Ente per i Parchi marini regionali.

L.R. n. 69 del 27 dicembre 2012 – Artt. 12, 13, 15. pag. 196

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013). Art. 12 Disposizioni in materia di società partecipate e di Enti subregionali. Art. 13 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali. Art. 15 Norme di contenimento della spesa per le società "in house" e per le società controllate direttamente o indirettamente.

L.R. n. 39 del 3 settembre 2012. pag. 204

Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011 - Art. 18 pag. 209

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti. Art. 18 Spese di pubblicazione.

L.R. n. 22 del 11 agosto 2010 – Artt. 9, 11 pag. 210

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale. Art. 9 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali. Art. 11 Norme per il contenimento della spesa negli Enti, nelle fondazioni e nelle società partecipate regionali.

L.R. n. 19 del 12 giugno 2009 – Artt. 23, 25, 28, 29, 30. pag. 215

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Art. 23 Riduzione della spesa per consulenze. Art. 25 Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato. Art. 28 Compensi ai

componenti di commissioni, comitati e dei collegi dei revisori dei conti di nomina regionale. Art. 29 Riduzione di commissioni, comitati ed organismi vari. Art. 30 Norme in materia di partecipazioni in consorzi ed enti vari.

L.R. n. 15 del 13 giugno 2008– Artt. 17 e 19 pag. 219

Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Art. 17 Contenimento della spesa per beni e servizi. Art. 19 Norme in materia di società a partecipazione regionale

L.R. n. 29 del 26 novembre 2001 pag. 221

Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996 - Art. 13 pag. 241

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio. Art. 13 Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione.

L.R. n. 41 del 5 maggio 1990 – Art. 18 pag. 247

Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali. Pubblicata nel B.U. Calabria 14 maggio 1990, n. 44. Art. 18 Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986 - Art. 1 pag. 248

Ricezione turistica all'aria aperta. Art. 1 Oggetto della legge.



Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023.”.

I Consiglieri regionali

F.to Michele Comito

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Giuseppe Neri

F.to Giacomo Pietro Crinò

F.to Francesco De Nisi

F.to Giuseppe Graziano

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023.”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’articolo 1 detta norme di modifica della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 al fine di chiarire che la custodia dei mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all’accoglienza dei turisti, durante il periodo di chiusura delle strutture stagionali all’aria aperta, si estende anche alle pertinenze ed accessori dei mezzi predetti. La norma evidenzia, inoltre, che i mezzi di cui si discute potranno anche essere mantenuti nelle stesse piazzole, al fine di evitare disagi conseguenti al necessario spostamento dei mezzi in ulteriori piazzole specifiche poste nelle stesse strutture.

L’articolo 2 detta la sostituzione del comma 6-bis dell’articolo 13 della legge regionale n. 9/1996. L’articolo 13 regola l’accesso delle varie rappresentanze all’interno dei Comitati di Gestione, relativamente agli ATC insistenti nelle provincie della Regione Calabria. Il comma 6 bis, nella sua formulazione preclude di fatto l’ammissione nei Comitati di gestione di tutte le Associazioni Venatorie riconosciute (Legge 12/02/1992 n. 157, art. 34.5), ledendo il principio di rappresentanza previsto dalla legge nazionale 157/1992 all’art. 14 comma 10 e costituzionalmente garantito. Inoltre, l’articolo 14, comma 10 legge 157 del 1992 esprime in maniera inequivocabile il principio della presenza paritaria delle rappresentanze delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e legalmente riconosciute, e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio. Il comma 6 bis, qualora applicato, altera di fatto la corretta ed equilibrata composizione dei Comitati di gestione voluta dal legislatore come indispensabile elemento di pluralismo partecipativo. Da ultimo la sentenza del TAR Calabria sez. Reggio Calabria N. 222/2023 REG.PROV.CAU. N. 00573/2023 REG.RIC. in cui viene riportato “, non sembra potersi ritenere “neutro” a fronte di una valutazione, di valore e non già meramente aritmetica, che l’amministrazione, in mancanza di accordo, è tenuta ad effettuare circa la “rappresentatività espressa” dalle associazioni venatorie operanti nel territorio di riferimento dell’Ambito (artt. 13 comma 6 bis L.R. 9/2006 e 14 comma 10 L n. 157/1992)”. Pertanto, al fine di porre rimedio a possibili erronee interpretazioni della norma in oggetto si propone emendare il comma 6 bis dell’articolo 13 della L.R. 9/96.

L’articolo 3 reca integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 (Norme per l’esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l’incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria.). Nello specifico si disciplina, nelle acque interne della Regione, la pesca denominata

“Carpfishing”.

L'articolo 4 modifica la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, con la finalità di specificare che il costo per la pubblicazione è a carico della Regione Calabria, in quanto trattasi di attività svolta nell'esercizio delle funzioni di Pubblica Autorità, con la finalità di favorire il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

In considerazione di quanto precede, la modifica specifica, inoltre che sono gratuite le pubblicazioni degli atti delle Aziende del SSR e degli enti e società rientranti nel GAP, oltre che dei provvedimenti giudiziari emanati dalla Corte Costituzionale. Si prevede, inoltre, che ad eccezione delle fattispecie che precedono sono dovute le tariffe di inserzione stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di onere istruttorio. Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 18 è abrogato.

L'articolo 5 detta modifiche alla legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.). Nello specifico si interviene per abrogare il comma 2-quinques dell'articolo 1 riguardante gli oneri del trattamento accessorio dei componenti della S.T.V.

L'articolo 6 detta norme di carattere ordinamentale che modificano ed integrano la legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), al fine di prevedere la definizione e la regolamentazione delle sale del commiato. Si interviene, inoltre, per rendere più snelle le procedure relative alla situazione strutturale e gestionale dell'attività funeraria e si introduce un articolo specifico finalizzato a dettare i requisiti tecnico-strutturali delle sale del commiato.

L'articolo 7 detta norme di carattere ordinamentale che prevedono la modifica dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9. Nello specifico si prevede che le spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze siano comunque poste in essere nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal competente dipartimento regionale in materia di protezione civile. Inoltre, si prevede, ad invarianza di spesa, il sostegno delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2.

L'articolo 8 definisce l'ambito di applicazione della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.). Nello specifico si chiarisce meglio la portata delle norme regolamentari che saranno approvate ai sensi dell'articolo 14 della predetta legge regionale.

L'articolo 9. detta norme di modifica della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, al fine di adattare le previsioni di legge regionale alle modifiche organizzative intervenute a livello di legislazione statale; inoltre si prevede una più attiva e concreta partecipazione delle parti sociali al Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro.

L'articolo 10 apporta modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39, tendenti a consentire una più

agevole attuazione delle disposizioni riguardanti le procedure di elezione degli organi del Consorzio di Bonifica della Calabria, nonché a meglio definire il riparto delle competenze tra gli organi.

L'articolo 11 modifica la legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45, in prevalenza per effetto degli impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale con i competenti ministeri, in sede di contraddittorio preventivo e che hanno evitato l'impugnazione della legge dinanzi alla Corte Costituzionale. Sono poi apportate le seguenti ulteriori modifiche:

Contestualmente alla sterilizzazione dei gatti di colonie feline e di quelli che vivono in libertà, anziché prevedere l'uso di un collarino fluorescente di colore giallo, si prevede l'esecuzione di una piccola apicectomia, poiché il precedente segno di riconoscimento era suscettibile di creare pericoli di soffocamento dei gatti nella fase della crescita; del resto la riforma è suscettibile di determinare anche un minore costo, atteso che l'apicectomia viene effettuata contestualmente all'intervento di sterilizzazione e si evita l'acquisto del collarino; Rispetto alla disciplina dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali si è provveduto ad emendare il refuso costituito dalla previsione di un decreto di iscrizione, adottato dalla Giunta, atteso che i decreti nell'amministrazione regionale sono di competenza dirigenziale; si è provveduto ad inserire norme tese a disciplinare il periodo transitorio nel passaggio tra il precedente albo e quello istituito con la legge che si modifica.

L'articolo 12 integra la legge regionale 22 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review), prevedendo quale debba essere il parametro di riferimento per la spesa del personale ArpaCal e l'abrogazione delle disposizioni normative ormai superate nel tempo.

L'articolo 13 detta la clausola di invarianza finanziaria della presente legge. Tutto l'articolato non infatti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché le modifiche proposte hanno carattere esclusivamente ordinamentale.

L'articolo 14 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15 giorni (*vacatio legis*) atteso che alcune delle norme ivi contenute costituiscono impegni assunti con il Governo e, nel rispetto del principio di leale collaborazione, necessitano di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

Relazione finanziaria

Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che prevede la modifica della Legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 al fine di chiarire che la custodia dei mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, durante il periodo di chiusura delle strutture stagionali all'aria aperta, si estende anche alle pertinenze ed accessori dei mezzi predetti. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0,00
Art. 2	Norma di carattere ordinamentale che prevede la sostituzione del comma 6-bis dell'art. 13 della l.r. 9/1996. Si interviene per modificare le disposizioni di nomina dei membri delle ATC aumentando e garantendo una maggiore rappresentatività dei membri rispetto alla presenza territoriale reale delle associazioni di settore.			0,00
Art. 3	Norma di carattere ordinamentale che integra la legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 (Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria.) Si interviene per autorizzare, nelle acque calabresi l'esercizio della pesca denominata “Carpfishing”.			0,00
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che prevede la modifica la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, con la finalità di specificare che il			0,00

	costo per la pubblicazione è a carico della Regione Calabria, con la finalità di favorire il diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			
Art. 5	Norma di carattere ordinamentale che modifica la legge regionale n. 39/2012 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.) Nello specifico si interviene per abrogare il comma 2-quinques dell'articolo 1 riguardante gli oneri del trattamento accessorio dei componenti della S.T.V.			0,00
Art. 6	Norma di carattere ordinamentale che modifica ed integra la legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), al fine di prevedere la regolamentazione delle sale del commiato. Si interviene, inoltre, per rendere più snelle le procedure relative alla situazione strutturale e gestionale dell'attività funeraria. Viene introdotto un articolo aggiuntivo relativo ai requisiti tecnico-strutturali delle sale del commiato.			0,00
Art. 7	Norma di carattere ordinamentale che prevede la modifica dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9. Nello specifico si prevede che le spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze siano comunque poste in essere nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal competente dipartimento regionale in materia di protezione civile. Inoltre, si prevede, ad invarianza di spesa, il sostegno delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2.			0,00
Art 8	Norma di carattere ordinamentale che prevede la modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 22/2023. Nello specifico si chiarisce che il Regolamento di attuazione delle norme di dettaglio della legge e la disciplina di raccolta delle piante officinali non si applicano agli Enti istituiti dall'articolo 9 della legge regionale n. 24/2013.			0,00
Art. 9	Norma a carattere ordinamentale che prevede la modifica della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, al fine di adattare le previsioni di legge regionale alle modifiche organizzative intervenute a livello di legislazione statale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0,00

Art. 10	Norma a carattere ordinamentale che prevede modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39, al fine di consentire una più agevole attuazione delle disposizioni riguardanti le procedure di elezione degli organi del Consorzio di Bonifica della Calabria, nonché a meglio definire il riparto delle competenze tra gli organi. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0,00
Art. 11	Norma a carattere ordinamentale che modifica la legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 in prevalenza sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0,00
Art. 12	Norma di carattere ordinamentale che chiarisce la portata applicativa della legge regionale n. 62/2023 (Norme in materia di spending review).			0,00
Art. 13	Norma finanziaria			0,00
Art. 14	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			0,00

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023.”.

Art. 1

(Integrazioni alla l.r. n. 28/1986)

1. Il comma 10 bis dell’articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione turistica all’aria aperta), è modificato come segue:

- a) dopo la parola: “turisti” sono inserite le seguenti: “nonché di loro pertinenze ed accessori,”;
- b) dopo la parola: “siano” sono inserite le seguenti: “mantenute nelle medesime piazzole o”.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. n. 9/1996)

1. Il comma 6-bis dell’articolo 13 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio) è sostituito dal seguente:

“6-bis. L’Ente preposto, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi ed associazioni indicate al precedente comma, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, quando il numero delle richieste di ammissione pervenute è superiore a quello dei posti disponibili, l’Ente preposto, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri riconoscendo la rappresentanza nel territorio del singolo ATC a tutte le associazioni venatorie riconosciute richiedenti e presenti sul territorio. Se il numero dei posti eccede le richieste si procede all’assegnazione dei rimanenti posti in base al principio della rappresentatività territoriale”.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. n. 29/2001)

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 29, è inserito il seguente:

“Art. 10 bis

(Disciplina della tecnica di pesca denominata "Carpfishing")

1. Nelle acque interne della Regione Calabria è possibile l'utilizzo della tecnica di pesca denominata "Carp fishing".

2. Con apposito regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale entro la data del 30 aprile 2024 su proposta del competente Assessore, sono determinate le modalità e i limiti territoriali di esercizio, nel rispetto delle norme generali statali e regionali vigenti in materia, nonché i divieti e gli adempimenti amministrativi necessari anche ai fini delle autorizzazioni alla navigazione delle acque interne, l'accesso agli specchi di acqua e la sosta attraverso le aree circumlacuali.”

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 11/2011)

1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti) è così modificato:

- a) nel comma 1 dopo la parola: “Calabria” sono aggiunte le seguenti: “, in quanto trattasi di attività svolta nell’esercizio delle funzioni di Pubblica Autorità per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge”;
- b) nel comma 2, dopo la parola: “locali” sono inserite le seguenti: “degli atti delle aziende del servizio sanitario regionale, degli atti degli enti e delle società rientranti nel gruppo di amministrazione pubblica della Regione Calabria, delle sentenze e ordinanze trasmesse dalla Corte Costituzionale”;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “Fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, per la pubblicazione degli atti su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti e altri soggetti pubblici o privati sono dovute le tariffe di inserzione fissate dalla giunta regionale, quale contributo (onere istruttorio) per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1.”.

Art. 5

(Modifiche alla l.r. n. 39/2012)

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.) è modificata come segue:

- a) il comma 2-quinquies è abrogato;
- b) nella lettera c) del comma 3 le parole da “ai” a “sexies” sono sostituite dalle seguenti: “ai componenti di cui al comma 2-ter”;

c) nel comma 7 dopo le parole: “dall’attuazione” sono inserite le seguenti: “del comma 2-ter”.

Art. 6

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 48/2019)

1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 2 della lettera g) dell’articolo 1-bis è sostituito dal seguente: “2) per “sala del commiato” si intende la sala, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all’interno della casa funeraria eventualmente, anche nel cimitero, nel crematorio o all’esterno di queste strutture;”;

b) alla fine del comma 8 dell’articolo 6 le parole: “della nuova certificazione annuale entro sessanta giorni dalla presentazione” sono sostituite dalle seguenti: “della validazione della certificazione esistente entro sessanta giorni dalla presentazione e in questo periodo, tra la presentazione e il rilascio della validazione, l’impresa funebre, il centro servizi, i consorzi e le società consortili potranno operare autocertificando di aver presentato documentazione necessaria alla validazione della certificazione annuale ed essere in attesa che la stessa venga rilasciata.”;

c) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1. l’alinea del comma 7 è sostituita dalla seguente: “7. Le case funerarie, fatte salve quelle già in corso di costruzione, esistenti e autorizzate alla data del 31 dicembre 2023:”

2. la lettera b) del comma 7 è sostituita dalla seguente: “b) non possono trovarsi a distanza inferiore a 50 metri da strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a 200 metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali.;;”

3. dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai terreni edificabili ed alle strutture edilizie già acquistate alla data del 31 dicembre 2023.

d) nell’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla fine della lettera a) del comma 1, le parole: “con lato minimo di 5 metri” sono abrogate;

2. la lettera d) del comma 1 è abrogata.

e) dopo l'articolo 13-bis è aggiunto il seguente:

“Art. 13-ter

(Aspetti logistici e requisiti tecnico- strutturali delle Sale del Commiato esterne ai cimiteri e ai crematori.)

1. La realizzazione e l'esercizio di una sala del commiato esterna ai cimiteri e ai forni crematori, ove è consentita esclusivamente la celebrazione dei riti e la sosta dei feretri chiusi, è consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previa SCIA.

2. L'accesso a una sala del commiato avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della sala del commiato sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali vigenti.

4. La sala del commiato dispone di spazi per la sosta e la celebrazione dei riti dei feretri chiusi.

In termini di accessibilità sono consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. È previsto un accesso dall'esterno per i partecipanti ed un ampio parcheggio privato per questi ultimi. Le sale del commiato possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) servizi igienici per il personale dipendente della sala;

b) servizi igienici per i dolenti e i partecipanti ai riti;

c) sala per le celebrazioni dei riti;

d) sala o spogliatoio per chi celebra la funzione;

e) deposito per i materiali;

f) uffici.

5. Le sale del commiato collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei crematori e nei cimiteri non possono essere date in gestione ad imprese funebri, centro servizi, società consortili e consorzi. Le sale del commiato non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private e assimilabili per lo svolgimento dei riti commemorativi.

6. Le sale de commiato devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

a) le sale destinate a celebrare i riti di commiato dotate di regolare aereo illuminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l'accoglienza dei partecipanti ai riti. Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 70 metri quadri.

b) annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l'attesa dei dolenti;

c) le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell'indice del potere fonoisolante apparente R_w , così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A);

d) la sala del commiato è dotata di uno o più locali ufficio da utilizzare per i colloqui con i dolenti e i partecipanti ai riti. Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all'attesa dei dolenti regolarmente aereoilluminato;

e) nelle aree a cui hanno accesso i dolenti e i partecipanti ai riti è presente almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili.

f) il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo;

g) deve essere previsto uno spazio o un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco;

h) in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aereoilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa nazionale vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali della Sala del Commiato devono prevedere il ricircolo dell'aria;

i) tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d'emergenza;

l) in tutte le aree accessibili ai partecipanti è garantito il requisito di visitabilità per le persone con ridotta capacità motoria.

7. È fatto divieto ai medici necroscopi di accertare la morte di defunti nelle sale commiato esterne alle case funerarie, gli stessi dovranno segnalare eventuali violazioni istantaneamente agli organi di controllo, per le verifiche del caso.

8. È fatto divieto trasportare defunti anche dopo che sia stata accertata la morte da ospedali, cliniche e abitazioni se non a feretro esclusivamente chiuso.

9. Il certificato A.1: certificazione medica per il trasporto salma previsto dall'art. 17 comma 3 della legge regionale 48/2019 non può essere utilizzato per le sale commiato esterne alla casa funeraria.

10. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro. In caso di violazione ripetuta delle disposizioni al presente articolo, le sanzioni sono duplicate. In caso di recidiva è altresì disposta la revoca all'esercizio dell'attività funebre e l'immediata chiusura della sala del commiato.

11. Le sale del commiato private non possono trovarsi a distanza inferiore a 150 metri (in linea d'aria) dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;”.

Art. 7

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 9/2023)

1. L'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria) è modificato come segue:

a) nel comma 2:

1) alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: “nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal dipartimento regionale competente in materia di protezione civile”;

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) il sostegno economico delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), limitatamente a quelle per attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice, interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, nel rispetto di criteri e procedure stabilite dal dipartimento regionale competente in materia di protezione civile;”.

Art. 8

(Modifiche all'art. 14 della l.r. n. 22/2023)

1. Nell'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

“3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Ente per i parchi marini regionali istituito con l'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati).”

Art. 9

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 25/2023)

1. La legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente) è modificata come segue:

- a) le parole: “ANPAL Servizi SpA” ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: “Sviluppo Lavoro Italia S.p.A”;
- b) nell'articolo 8:
 - 1) nel comma 4 dopo la parola: “parità” sono inserite le seguenti: “, le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni”;
 - 2) il comma 7 è abrogato;
- c) dopo la parola: “ANPAL” ovunque ricorrente sono inserite le seguenti: “o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente”.

Art. 10

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 39/2023)

1. La legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale) è così modificata:

- a) nel comma 9 dell'articolo 15, le parole: “il 2” sono sostituite dalle seguenti: “l'uno”;
- b) la lettera k) del comma 1 dell'articolo 19 è soppressa;
- c) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 è aggiunta la seguente: “f) provvede alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, previa relazione del Direttore generale. Dei provvedimenti è data comunicazione al Consiglio dei delegati.”;
- d) dopo il comma 4 dell'articolo 24 è inserito il seguente: “4 bis. Al commissario straordinario di cui

al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un'indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo.”;

- e) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6.bis Relativamente ai rapporti di lavoro di cui al comma 6, il Consorzio di Bonifica della Calabria assume su di sé i soli oneri per accantonamenti obbligatori connessi alla risoluzione degli stessi.”.

Art. 11

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 45/2023)

1. La legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è così modificata:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 4, comma 2, lettera c), nella rubrica e nei commi 1 e 5 dell'articolo 7, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 13, commi 2, 3 e 6, all'articolo 17, comma 4, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 28, commi 5 e 10, all'articolo 38, comma 3, le parole: “associazioni di volontariato” sono sostituite dalla seguente: “associazioni”;
- b) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente: “m) associazione (o ente) animalista o protezionista: associazione (o ente) iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore che svolge, in conformità con il proprio statuto, l'attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 117/2017;”;
- c) nel comma 3 dell'articolo 4, le parole: “per i fini della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “specializzata sulle tematiche di cui alla presente legge”;
- d) nel comma 5 dell'articolo 6 le parole: “le forze dell'ordine e” sono soppresse;
- e) nel comma 5 dell'articolo 7:
- 1) le parole da “emergenza” a “o di” sono soppresse;
 - 2) dopo la parola: “veterinari” sono inserite le seguenti: “e, qualora mancanti, il numero di emergenza 112 ove istituito,”;
- f) all'articolo 8:
- 1) nel comma 1:
 - 1.1) la parola: “È” è sostituita dalle seguenti: “Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d) e h)”;

- 1.2) le parole da “di:” a “nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’elenco dei soci dal quale risulta l’esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in Comuni con popolazione inferiore o pari a 20 mila abitanti a meno che si tratti di associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale”;
- 2) nel comma 2:
 - 2.1) le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L’articolazione amministrativa competente in materia di terzo settore”;
 - 2.2) le parole: “lettere da a) a d)” sono soppresse;
- 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2.bis. I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) trasmettono all’articolazione amministrativa di cui al comma 2 istanza di conferma di iscrizione nell’albo di cui al presente articolo, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali sono cancellati di diritto.”;
- 4) nel comma 3 le parole: “d’ufficio” sono soppresse;
- g) nel comma 2 dell’articolo 9, le parole: “le forze di polizia” sono sostituite dalle seguenti: “i corpi di polizia locale”;
- h) nel comma 9 dell’articolo 13 le parole da “un collarino” a “giallo” sono sostituite dalle seguenti: “apicectomia auricolare”;
- i) nel comma 1 dell’articolo 18, le parole da “del regolamento” a “salvo” sono sostituite dalla seguente: “di”;
- j) alla fine del comma 1 dell’articolo 20, dopo le parole: “aziende sanitarie competenti,” sono inserite le seguenti: “dei Corpi di polizia locale,”;
- k) nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 37, le parole da “o le” a “smarrimento” sono sostituite dalle seguenti: “e le forze di polizia competenti qualora sia stata presentata denuncia di furto o smarrimento”;
- l) nella lettera l) del comma 1 dell’articolo 50:
 - 1) le parole: “le forze di polizia,” sono soppresse;

- 2) alla fine della medesima lettera, sono aggiunte le seguenti parole: “, anche aperti alle forze di polizia e agli altri enti interessati previa intese con le amministrazioni di appartenenza”.

Art. 12

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 62/2023)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

“2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il personale dell'ArpaCal, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014.”

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 17 e 19 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15;
- b) articoli 23, 25, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19;
- c) articoli 9 e 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22;
- d) articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69;
- e) articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56;
- f) articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;
- g) articoli 1, 2 e 2-bis della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11;
- h) articoli 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43.”

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle altre norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 – Art. 5
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

Art. 5. Attività di interesse generale
In vigore dal 28 luglio 2023

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; (5)

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,

culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della *legge 11 agosto 2014, n. 125*, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della *legge 6 giugno 2016, n. 106*;

q) alloggio sociale, ai sensi del *decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008*, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della *legge 18 agosto 2015, n. 141*, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184*;

y) protezione civile ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e

successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

(5) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*, e, successivamente, dall'*art. 3-septies, comma 1, D.L. 29 maggio 2023, n. 57*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 luglio 2023, n. 95*.

L. 11/02/1992, n. 157 (artt. 14, 34)**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.****Art. 14 Gestione programmata della caccia****In vigore dal 11 marzo 1992**

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. (34)

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'art. 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi. (35)

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'art. 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le

regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del *regolamento (CEE) n. 1094/88* del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'art. 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'*art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86*, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

(34) Per l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, vedi l'*art. 1, D.M. 31 dicembre 1992*, l'*art. 1, D.M. 30 gennaio 1993* e l'*art. 1, D.M. 9 luglio 1993*.

(35) Per l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, vedi l'*art. 2, D.M. 31 dicembre 1992*, l'*art. 2, D.M. 30 gennaio 1993* e l'*art. 2, D.M. 9 luglio 1993*.

Art. 34 Associazioni venatorie In vigore dal 11 marzo 1992

1. Le associazioni venatorie sono libere.
 2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
 - a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
 - b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
 - c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
 3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
 4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
 5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato, con *regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016*, come sostituito dall'*art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799*.
 6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
-

L.R. n. 62 del 27 dicembre 2023.**Norme in materia di spending review.**

Art. 1 *Norme di contenimento della spesa per gli enti strumentali e ausiliari.*

1. A decorrere dal 2023 le agenzie, le aziende, le fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore;

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenute nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale degli enti, agenzie e aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al *decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)*, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo delle spese di seguito indicate non deve essere superiore a quello relativo alle medesime spese sostenute nel 2022 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerle se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2022:

1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

2) missioni;

L.R. n. 62 del 27 dicembre 2023.

Norme in materia di spending review.

- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. L'adozione di provvedimenti che comportano spesa di personale eccedente il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, solo in ragione di nuove attività.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

4. La mancata o tardiva predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

5. Gli enti di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al dipartimento competente in materia di bilancio, i dati inerenti alle voci di spesa elencate al comma 1, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli enti di cui al comma medesimo.

7. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi

L.R. n. 62 del 27 dicembre 2023.

Norme in materia di spending review.

della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

8. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dal comma 1, i trasferimenti a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Art. 2 *Norme di contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria.*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società in house providing, la Regione esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società controllate, direttamente o indirettamente, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, ottemperano, a partire dall'esercizio finanziario 2023, alle seguenti disposizioni:

a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non devono superare quelli sostenuti nell'anno 2022;

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo n. 36/2023, di incarichi professionali ovvero di convenzioni

L.R. n. 62 del 27 dicembre 2023.

Norme in materia di spending review.

conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo dei costi di seguito indicati non deve essere superiore a quello relativo ai medesimi costi sostenuti nel 2022 ovvero a quelli sostenuti nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerli se l'anno di effettiva operatività della società è successivo al 2022:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. Ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo deve essere coerente con il piano delle attività e deve essere approvato mediante l'esercizio dei poteri del socio.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, le società di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo. La mancata trasmissione del prospetto di cui al primo periodo comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata a una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

4. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma medesimo.

L.R. n. 62 del 27 dicembre 2023.**Norme in materia di spending review.**

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Art. 3 *Disposizioni per il monitoraggio della gestione.*

1. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attuazione dei piani di attività dei soggetti di cui all'articolo 2, gli stessi, con cadenza trimestrale, trasmettono, al dipartimento vigilante, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, una relazione sull'andamento della gestione corredata da prospetti contabili sintetici.

2. Nel caso in cui dalla relazione di cui al comma 1 emergano criticità in merito alla coerente attuazione di piani di attività, l'organo di vertice della società interessata indica le misure correttive da adottare.

3. La mancata o incompleta trasmissione della relazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata a una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 4 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L.R. n. 62 del 27 dicembre 2023.

Norme in materia di spending review.

Art. 5 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.**Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1** *Finalità ed oggetto.*

1. La Regione Calabria nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e in attuazione di quanto disposto dalla *legge 14 agosto 1991, n. 281* (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dalla *legge 20 luglio 2004, n. 189* (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), promuove il benessere e la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione quali patrimonio indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle specie animali riportate nel *regolamento (UE) 2016/429* (Normativa in materia di sanità animale) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, recepito dal *decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136*.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) animale d'affezione: ogni animale detenuto o destinato ad essere detenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'attività antropica;

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

b) canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe, finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;

c) canile rifugio: struttura di natura pubblica o privata in cui vengono custoditi i cani, registrati in anagrafe canina, che abbiano superato l'osservazione sanitaria e che non siano stati adottati o restituiti ai legittimi proprietari durante la permanenza nel canile sanitario. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell'adozione;

d) anagrafe regionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato regionale di registrazione dei cani, gatti e furetti;

e) affido: consegna temporanea di un animale detenuto in una struttura sanitaria, ad una persona denominata "affidatario", che ne diventa custode;

f) adozione: cessione definitiva di animali d'affezione, oggetto di intervento pubblico, in favore di soggetti privati o associazioni di volontariato che ne acquisiscono la proprietà, dando idonee garanzie di buon trattamento;

g) adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà dell'animale d'affezione;

h) animale vagante: qualunque animale che, legittimamente detenuto da qualcuno, perda tale condizione e vaghi sul territorio alla ricerca di cibo o di un rifugio;

i) colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo e, comunque, censita dal Comune ospitante e tutelata nei modi di legge;

j) habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;

k) detentore: qualunque persona fisica responsabile a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, di un animale d'affezione;

l) responsabile di colonia felina: persona fisica che si occupa della cura e dell'alimentazione della stessa senza assumere le vesti di proprietario;

m) associazione protezionista o animalista: associazione di cittadini formalmente costituita e senza scopo di lucro, avente come obiettivi la promozione della cultura del rispetto degli animali, la loro protezione, la collaborazione con gli enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e del benessere animale. Le suddette associazioni sono iscritte agli Albi nazionali dei Ministeri dell'Ambiente o della Salute e all'Albo regionale di cui all'articolo 8 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al *decreto*

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

n) attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite canali internet;

o) strutture di ricovero: strutture pubbliche, private e polifunzionali.

CAPO II

Competenze

Art. 3 *Competenze della Regione.*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge alla Regione competono:

a) la individuazione, attraverso le aziende sanitarie - Dipartimento di Sanità Animale e Veterinaria, delle modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale;

b) la individuazione e definizione dei criteri strutturali e igienico-sanitari per il risanamento dei canili e gattili e l'istituzione dei canili rifugio/oasi per cani e gatti;

c) la ripartizione dei contributi statali fra i vari enti sub regionali;

d) la realizzazione di eventuali programmi di prevenzione del randagismo che prevedono informazione ed educazione nelle scuole, formazione ed aggiornamento del personale della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in tale ambito;

e) la promozione delle attività di pet therapy;

f) le forme di promozione o direttive rivolte ai Comuni o all'Associazione di Comuni per l'istituzione dei cimiteri per animali di affezione per come stabilito all'articolo 14;

g) la redazione di un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo con il supporto e le indicazioni provenienti dall'Autorità Regionale per i diritti degli animali di affezione e la corretta convivenza con le persone;

h) la emanazione di regolamenti applicativi delle norme nazionali.

Art. 4 *Competenze.*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ai comuni competono:

a) la approvazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, del regolamento comunale di tutela degli animali da affezione, se non già adottato. I Comuni già dotati di regolamento lo adeguano ai criteri stabiliti dalla presente legge;

b) la eventuale apertura di oasi canine o stalli temporanei regolarmente autorizzati dall'azienda sanitaria provinciale;

c) la identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali (ASP), dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei canili rifugio e nelle strutture di ricovero convenzionate;

d) l'assegnazione, ai propri corpi di polizia locale e alle guardie zoofile prefettizie, previo accordo, di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO-compatibile;

e) l'attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, i Comuni:

a) predispongono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi perseguiti dalla presente legge e sulle modalità di attuazione, avvalendosi del supporto delle associazioni di protezione animale e dei medici veterinari liberi professionisti;

b) possono effettuare la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con i servizi veterinari dipendenti dalle aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di protezione animale, per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della conseguenziale sterilizzazione, della loro temporanea custodia, della reintroduzione sul territorio e per l'adozione;

c) adottano, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, tutte le misure necessarie per l'adozione o l'affido degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;

d) provvedono all'apertura di un ufficio per i diritti degli animali (UDA) attraverso la nomina di un referente in materia di prevenzione e lotta al randagismo ed alla realizzazione di una pagina web sul portale

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

del Comune, con l'elencazione di tutti i cani da dare in adozione, che preveda la pubblicazione di tutti gli animali vaganti rinvenuti sul territorio al fine di favorire il ritrovamento da parte di eventuali proprietari e di facilitare affidi e adozioni;

e) organizzano, anche congiuntamente alle aziende sanitarie provinciali, percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata "patentino", in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le facoltà di medicina veterinaria, con le associazioni veterinarie, con quelle di protezione animale e con gli educatori cinofili;

f) attuano percorsi formativi, di informazione, divulgazione e sensibilizzazione, percorsi educativi nelle scuole, attività di promozione e diffusione, organizzazione e realizzazione di campagne di comunicazione, previa intesa con le istituzioni scolastiche.

3. L'Università della Calabria, per i fini della presente legge, realizza, all'interno delle sue strutture museali, percorsi espositivi, immersivi ed accessibili, per campagne educative e attività culturali nelle scuole e per la cittadinanza in genere, sui temi della tutela degli animali, del randagismo e dell'educazione alla sostenibilità, finalizzate all'acquisizione di una maggiore consapevolezza del benessere degli animali di affezione ed a considerare le componenti uomo-animale-ambiente un insieme unico.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è concesso all'Università della Calabria il contributo di cui all'articolo 55, comma 1, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'Università della Calabria predispone e realizza un programma triennale di attività sui temi e con le caratteristiche indicate al comma 3.

Art. 5 *Funzioni dei medici veterinari liberi professionisti.*

1. Sono funzioni di supporto ed aggiuntive a quanto disposto nei precedenti articoli le prestazioni sanitarie erogate dai medici veterinari liberi professionisti, previa intesa/accordo di collaborazione con i rispettivi Ordini professionali. Tra queste si individuano le seguenti:

a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip);

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

- b) informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo;
- c) identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale;
- d) informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi;
- e) segnalazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale;
- f) segnalazione al Sindaco e al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali, competenti per territorio, delle diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o del decesso di un animale per sospetto avvelenamento;
- g) invio delle spoglie e di ogni altro campione utile, accompagnato dal referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali.

Art. 6 *Controllo della popolazione canina.*

1. La Regione, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione animale, promuove la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, servendosi di strutture proprie o convenzionate, hanno l'obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d'affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nell'ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le aziende sanitarie provinciali predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi.
3. Le autorità sanitarie possono disporre la reintroduzione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nei comuni, nell'associazione dei comuni e nelle associazioni di protezione degli animali i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei cani liberati. L'animale durante la permanenza nella struttura sanitaria può essere certificato come

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

"cane socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica" da un medico veterinario dipendente dall'azienda sanitaria provinciale. Il Comune stipula adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo e tiene sempre aggiornato un elenco dei cani reimmessi sul territorio dal quale si possa evincere: il numero del microchip, una breve scheda segnaletica, nome e cognome dell'affidatario, identificazione del territorio di reintroduzione. I comuni o l'associazione dei comuni per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, con l'ausilio delle associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute, vigilano sullo stato di salute psico-fisica dei cani reimmessi sul territorio. Il cane è sempre affidato, con atto scritto, a un tutore maggiorenne che vigila sullo stato di salute psico-fisica, garantendo un idoneo ricovero e, nel caso di animali malati o feriti, informa il Sindaco o un suo delegato ed il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, per le cure del caso.

4. I cani reintrodotti, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.

5. Allo scopo di prevenire le emergenze igienico ambientali nelle comunità a rischio igienico - sanitario esistenti a vario titolo sul territorio, è effettuato annualmente, a cura dei comuni, di concerto con i servizi veterinari, le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e, previo accordo, con le forze dell'ordine e le guardie zoofile, un censimento delle presenze canine. I cani sottoposti a interventi di sterilizzazione e trattamenti sanitari da parte del servizio veterinario, previa identificazione con microchip e registrazione nell'anagrafe canina informatizzata, possono essere riammessi sul territorio a cura delle suddette associazioni.

Art. 7 *Cani rinvenuti da privati o da associazioni di volontariato.*

1. I privati cittadini o i membri delle associazioni di volontariato che rinvencono cani vaganti, qualora decidano di adottarli, una volta accertato che l'animale non sia già identificato, provvedono a loro spese all'identificazione e registrazione dei cani mediante applicazione di microchip e successiva iscrizione all'anagrafe canina. L'identificazione e

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

registrazione è eseguita presso gli ambulatori veterinari delle aziende sanitarie provinciali, ove presenti, o presso i medici veterinari liberi professionisti autorizzati.

2. Prima della registrazione in banca dati, il soggetto che ha rinvenuto l'animale sottoscrive una dichiarazione sostitutiva, nella quale sono indicati la data e il luogo del ritrovamento e l'eventuale presenza nello stesso luogo di ulteriori cani vaganti. La dichiarazione sostitutiva è inoltrata ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i cinque giorni dal rinvenimento. Il servizio veterinario, una volta accertata la mancanza del microchip, trasmette ai comuni o alla polizia locale l'elenco dei cani rinvenuti da privati o da associazioni nel territorio di competenza, per i quali si chiede l'adozione. I comuni, entro i successivi dieci giorni esprimono un parere (approvazione o diniego) rispetto a tali adozioni, in assenza del quale, il parere si considera reso in senso favorevole.

3. Qualora l'animale venga identificato presso un medico veterinario libero professionista, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 è acquisita dal professionista che provvede nell'immediato a trasmetterla all'azienda sanitaria provinciale competente con allegata la copia del certificato di identificazione.

4. Le cucciolate e i cuccioli di età inferiore ai sei mesi, rinvenuti e prelevati sul territorio da parte delle unità di cattura, sono trasferiti direttamente ai canili rifugio del comune di competenza, presso i quali sono previsti appositi percorsi facilitati di affido nel più breve tempo possibile.

5. I privati cittadini o i membri delle associazioni di volontariato che rinvencono cucciolate o cani vaganti all'interno di aree di pertinenza pubblica o lungo le arterie stradali, avvertono tempestivamente i locali comandi di polizia municipale, o, in alternativa, contattano i numeri di emergenza delle forze di polizia o di pronta reperibilità dei servizi veterinari per le procedure di recupero, presa in carico ed eventuale adozione. Nei canili rifugio/oasi canine i cuccioli sono accolti in apposite aree (box) dedicate, isolate, per prevenire le malattie infettive, attrezzate contro le intemperie e provviste di cibo.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.****Art. 8** *Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.*

1. È istituito presso la Regione Calabria l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni che intendono iscriversi presentano domanda all'Autorità regionale preposta, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:

- a) copia dell'atto costitutivo redatto nelle forme di legge;
- b) copia dello statuto, da cui risulti la mancanza del fine di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche associative, la tutela degli animali e dell'ambiente come fine esclusivo;
- c) copia del bilancio;
- d) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione inferiore o pari a 20 mila abitanti; tali condizioni non valgono per le associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale.

2. La Giunta regionale dispone l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne fanno richiesta e che posseggono i requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a d), dandone comunicazione mediante pubblicazione del decreto nel bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

3. I soggetti interessati richiedono, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni cinque anni, ripresentando la documentazione di cui al comma 1, qualora siano intervenute modificazioni. Il mancato rispetto dei principi generali della *legge n. 281/1991*, della presente legge e la presenza di condanne per i reati di cui agli articoli 544-bis e 544-sexies e 727 del codice penale comportano la cancellazione immediata dall'albo regionale.

Art. 9 *Attività delle associazioni per la protezione degli animali.*

1. Le associazioni di volontariato e di protezione animale, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, svolgono le seguenti funzioni:

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

- a) la promozione di programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, volte al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente;
- b) lo svolgimento di compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
- c) collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
- d) il supporto alle attività di gestione di canili sanitari e canili rifugio. Per tale compito è obbligatoria l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 8;
- e) il supporto alle amministrazioni comunali nella gestione delle colonie feline mediante il recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;
- f) il supporto nelle operazioni di cattura e recupero dei cani vaganti per la eventuale sterilizzazione, custodia e reintroduzione sul territorio;
- g) promuovere le adozioni degli animali;
- h) la stipulazione di convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite e per la promozione delle adozioni presso i canili rifugio e le oasi esistenti. Per tale compito è obbligatoria l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 8.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 è garantito, in collaborazione con le forze di polizia, le guardie zoofile prefettizie o i servizi veterinari, l'accesso nei rifugi e nei canili sanitari, al fine di monitorare il benessere degli animali.

Art. 10 Rinuncia.

1. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione inoltra comunicazione ufficiale al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, che provvede all'individuazione di strutture idonee, al solo fine di adottabilità dello stesso animale. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio. Il contributo è stabilito in base alle normali tariffe applicate dai gestori dei canili sanitari o rifugio.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

Art. 11 *Eutanasia.*

1. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, non altrimenti controllabili, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche. Tali condizioni sono attestate dai medici veterinari.
2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici, che non arrechino sofferenza all'animale.

Art. 12 *Segnalazione e recupero di cani e gatti randagi o vaganti.*

1. Spetta alle amministrazioni comunali, alle associazioni animaliste e a qualsiasi cittadino segnalare al servizio veterinario la presenza di cani e gatti randagi o vaganti sul territorio di competenza.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di recupero di un cane vagante regolarmente iscritto all'anagrafe, si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale si addebitano le spese di recupero oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, se previste.

Art. 13 *Protezione dei gatti e gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.*

1. I comuni, attraverso i propri uffici di polizia locale o le guardie zoofile di nomina prefettizia, con l'eventuale collaborazione dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale, provvedono a individuare le zone in cui si trovano colonie feline.
2. I comuni, dopo aver individuato le zone in cui si trovano colonie feline, provvedono a segnalare le stesse, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo come fonte di

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

alimentazione dei gatti, che non può essere in nessun caso vietata. Tali punti sono localizzati e segnalati dal Comune in collaborazione con le associazioni di volontariato di protezione animale.

3. I privati cittadini e le associazioni di volontariato di protezione animale possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i comuni.

4. Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato "referente" o "tutor" di colonia felina, è censito in apposito registro da parte del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali ed al medesimo viene rilasciato un tesserino di riconoscimento.

5. Nelle aree di proprietà pubblica sono posizionati manufatti rimovibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Sono in ogni caso garantiti l'igiene ed il rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza pubblica e di decoro ambientale.

6. I comuni promuovono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di volontariato di protezione animale, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.

7. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato catturarli, maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il Comune, d'intesa con le aziende sanitarie provinciali competenti, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. Per "habitat di colonia felina" s'intende qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

8. Le trappole destinate alla cattura di gatti sono rese riconoscibili secondo modalità definite dal Servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competente per territorio. Le trappole non riconoscibili vengono sequestrate a cura degli organi di polizia o dalle guardie zoofile prefettizie, che inviano la comunicazione di reato secondo le norme vigenti in materia.

9. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, sono identificati e registrati

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante un collarino fluorescente di colore giallo.

Art. 14 *Cimitero e seppellimento degli animali d'affezione.*

1. I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per la realizzazione di strutture cimiteriali, per il seppellimento o la tumulazione di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. È fatta salva la possibilità del seppellimento e della tumulazione in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'azienda sanitaria provinciale, per come *disposto nel Reg. CE n. 1069 del 2009*, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

2. I comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento/tumulazione degli animali d'affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale, rispettando quanto contenuto nel *Reg. CE 1069 del 2009*.

CAPO III**Tutela del benessere - Criteri per la corretta gestione,
detenzione e addestramento degli animali****Art. 15** *Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione.*

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

- a) fornire un ricovero adeguato;
- b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
- c) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita;
- d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
- e) consentire una quotidiana e adeguata attività motoria favorendo i contatti sociali tipici della specie;
- f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
- g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
- h) adottare ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata;
- i) segnalare alle autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati;
- j) far identificare con microchip e iscrivere il proprio animale domestico, nel secondo mese di vita, nell'anagrafe regionale.

3. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un'adeguata collocazione.

4. Chiunque allevi animali d'affezione deve essere in possesso di adeguata formazione cinofila e adeguata conoscenza della normativa di settore.

5. Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che mettono a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.

6. È vietato sull'intero territorio regionale tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, tra cui collari a strozzo.

7. È vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario.

8. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.

9. È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

10. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito da tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente.

11. I cani tenuti in appartamento, box o recinti con spazio all'aperto, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, comunque per un totale minimo di novanta minuti. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a otto metri quadrati per cane, mentre la superficie di box chiuso deve essere almeno di due metri quadrati al fine di garantire un maggiore comfort. Ogni box o recinto non può contenere più di due animali adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.

12. I cani da guardia del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di cento metri dal bestiame medesimo e comunque sempre sotto la stretta sorveglianza del conduttore degli animali. La loro presenza deve essere evidenziata a mezzo di apposita segnaletica utilizzata come monito verso cittadini o automobilisti.

Art. 16 *Cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali.*

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

Art. 17 *Stallo di animali.*

1. Ai fini della presente legge, per stallo si intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini, preventivamente autorizzate dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

2. Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a cinque, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo degli stessi animali presso lo stallo.
3. Gli animali da affezione detenuti in stallo presso privati cittadini devono provenire da canili sanitari/canili rifugio ed essere stati sottoposti ai trattamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, subordinati a comunicazione scritta al Sindaco, che dispone la verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge, avvalendosi, se necessario, del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
4. Gli stalli messi a disposizione da associazioni di volontariato sono autorizzati e censiti da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
5. È fatto divieto a chiunque detenere cani senza iscrizione all'anagrafe canina o senza microchip, in stalli autorizzati anche temporanei.

Art. 18 *Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche.*

1. Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche avviene in osservanza del *regolamento CE n. 1/2005* del Consiglio del 22 dicembre 2004 (Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate), del *decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151* (Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del *regolamento (CE) n. 1/2005* sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) e fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada). Lo stesso avviene in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici.

In particolare, il trasportatore:

- a) assicura una ventilazione e una cubatura adeguata alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
- b) prevede idonee soste in base alla durata del viaggio.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

2. Il trasporto di cui al comma 1 avviene utilizzando mezzi che garantiscono un'adeguata aerazione e condizioni climatiche che non mettano in pericolo la salute degli animali.

Art. 19 *Criteria per il corretto addestramento degli animali d'affezione.*

1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a oltrepassare le proprie capacità o forze naturali.

2. L'addestramento è impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.

3. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o amatoriale, danno comunicazione di inizio della propria attività al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

4. È fatto obbligo:

- a) di utilizzare gabbie di dimensioni adeguate che consentano la possibilità di movimento dell'animale, nonché la posizione eretta;
- b) di prevedere, all'interno di gabbie o box, aree in cui l'animale possa ripararsi dagli sguardi;
- c) di prevedere un'areazione adeguata.

5. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche, in ambienti che impediscano agli stessi di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte interne o elettrici.

6. È vietata ogni forma di addestramento teso a esaltare l'aggressività dell'animale.

Art. 20 *Obblighi degli allevatori importatori o detentori di animali d'affezione a scopo di commercio.*

1. Gli allevatori, gli importatori e i detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico vidimato in ogni sua parte dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio nel quale risulti, tra l'altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell'identificativo elettronico, il numero di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione e quello dei genitori, il passaporto, se l'animale non è di origine italiana, le generalità dell'acquirente o di chi riceve a qualsiasi titolo l'animale. Nel medesimo registro sono riportate le citate informazioni circa gli animali deceduti, con l'indicazione dei motivi del decesso, le informazioni circa gli animali non venduti, specificandone la sorte. Tale registro è conservato per almeno cinque anni presso la sede legale dell'azienda e messo a disposizione per i controlli da parte delle aziende sanitarie competenti, delle forze di polizia e delle guardie zoofile prefettizie.
2. Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.
3. Gli animali sono venduti soltanto previa apposizione del microchip, della profilassi vaccinale e della certificazione di buona salute attestante che il soggetto sia esente da malattie infettive trasmissibili a uomini e animali, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.
4. Sono vietate le attività ambulanti, anche a posto fisso o occasionali, inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali, se non preventivamente autorizzate dal Comune di competenza e, comunque, sotto la supervisione del personale del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale e da chiunque ne abbia titolo.
5. Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo di commercio comunicano ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro quindici giorni dalla vendita dell'animale.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

6. È vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione provenienti da paesi esteri che non abbiano superato le sedici settimane di vita.

7. Fatto salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26* (Attuazione della *direttiva 2010/63/UE* sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), è vietato a chiunque fare commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione.

Art. 21 *Esposizione e vendita degli animali d'affezione.*

1. La vendita degli animali avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa vigente in materia.

2. Non è consentito destinare al commercio animali da affezione non identificati, non registrati in anagrafe, di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre gli stessi animali nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno.

3. È fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi.

4. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, sono riparati dal sole e provvisti di acqua, cibo e di lettiera.

Art. 22 *Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione.*

1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l'obbligo del guinzaglio e muniti della museruola, fatti salvi i divieti d'accesso per documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal responsabile della struttura tramite cartelli esposti in modo visibile all'ingresso. Il presente

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

comma non si applica ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti e ai cani appartenenti alle Forze di Polizia.

2. I detentori di cani dispongono di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e provvedono alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati dall'obbligo i soggetti non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di soggetti diversamente abili, impossibilitati alla raccolta delle feci.

3. È vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, quali, ad esempio, le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree verdi di uso pubblico, sono realizzati e individuati da appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.

5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile sorveglianza degli accompagnatori, per evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

Art. 23 *Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico.*

1. È consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dal gestore del pubblico servizio.

2. I gatti viaggiano all'interno del trasportino; i cani sono condotti al guinzaglio e muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati all'accompagnamento delle persone prive di vista, dei cani in dotazione alle Forze di Polizia e dei cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, accompagnati da certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

3. Il detentore che conduce animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico ha cura che gli stessi non sporchino o arrechino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 24 *Spiagge e stabilimenti balneari.*

1. I comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione.

2. L'accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso.

3. Le aree destinate all'accesso degli animali d'affezione sono dotate di cartellonistica riportante le modalità ed i limiti per l'accesso e attrezzate con almeno un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni.

4. Al momento dell'accesso, il conduttore è tenuto ad avere con sé:

a) certificato d'iscrizione alla anagrafe obbligatoria per i cani;

b) certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattie trasmissibili, anche di natura non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi;

c) attestazione del servizio veterinario della azienda sanitaria provinciale, valido per sessanta giorni dalla data del rilascio, che il cane è esente da manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali.

5. I cani che accedono all'area sono condotti al guinzaglio e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, il conduttore si assicura che gli animali non siano lasciati incustoditi e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

7. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l'accesso può essere impedito e l'animale può essere allontanato.

8. I comuni, i soggetti pubblici e privati o le associazioni da essi delegati, sono i responsabili dell'applicazione delle norme sull'accesso degli animali sui tratti di costa destinati a tale scopo.

9. È vietato l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all'accesso degli stessi.

Art. 25 *Norme di tutela igienica della collettività.*

1. Il proprietario o il detentore di un animale d'affezione garantisce sempre la pulizia degli spazi percorsi dall'animale, ivi compresi i beni di proprietà di terzi, quali i muri di affaccio degli stabili, dei negozi e dei mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo nel pieno rispetto del benessere dell'animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero provvedendo alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni e curando la tempestiva pulizia dell'area insudiciata. È pertanto obbligatorio accompagnare gli animali muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici.

2. I comuni provvedono a individuare e a delimitare le aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Anche in dette aree, gli accompagnatori rimuovono le deiezioni solide emesse dai propri animali.

Art. 26 *Organi di vigilanza.*

1. Gli organi di vigilanza di cui al comma 2 prevengono e contrastano le violazioni previste dalla presente legge.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

2. Fatte salve le competenze previste per i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 189 (Modifiche al sistema penale) e per le Guardie zoofile prefettizie, dall'*articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189* (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge è affidata, altresì, ai corpi di polizia locale e ai dirigenti medici dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, limitatamente ai compiti attribuiti.

CAPO IV

Norme generali sulla lotta al randagismo - Strutture di ricovero degli animali d'affezione

Art. 27 *Registrazione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. Le strutture di cui all'articolo 28, adibite a ricovero degli animali d'affezione, sono registrate dalle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti in apposita anagrafe, a seguito di istanza da parte dei proprietari o dei legali rappresentanti di associazioni di volontariato regolarmente iscritte.

2. L'istanza di registrazione contiene:

- a) le generalità della persona responsabile dell'attività, se diversa dal legale rappresentante;
- b) l'indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;
- c) l'indicazione delle specie e del numero di animali d'affezione che s'intende ricoverare;
- d) l'indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature impiegate.

3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata una planimetria della struttura, firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, dalla quale risulti la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d'uso, e corredata da una relazione tecnica che asseveri le corrette disposizioni

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

in materia urbanistica, idrogeologica e paesaggistica, ove fossero richieste, ed igienico-sanitaria.

4. L'istanza di cui al comma 2 contiene inoltre le seguenti dichiarazioni:

a) conformità dei requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività di cui al presente articolo ai requisiti previsti dalla presente legge;

b) possesso da parte del responsabile della struttura delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale e di comprovata esperienza nel settore;

c) che il proprietario o il legale rappresentante della struttura è esente da condanne definitive per reati contro gli animali e che non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o d'interdizione dell'attività.

5. La registrazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria versati alle aziende sanitarie provinciali, secondo quanto previsto dai tariffari vigenti.

6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'azienda sanitaria provinciale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo dell'anagrafe.

7. Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l'introduzione di animali in alcuna struttura.

8. Il titolare della struttura presenta al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell'anagrafe degli animali da affezione assegnato dall'azienda sanitaria provinciale. Qualsiasi modifica o integrazione successiva è preventivamente segnalata all'azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.

9. L'azienda sanitaria provinciale, durante i normali compiti di vigilanza o a seguito di segnalazione da parte degli organismi di polizia giudiziaria, qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di protezione e benessere degli animali detenuti e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie non siano più in linea con i parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente, impartisce le necessarie prescrizioni e assegna un termine massimo di trenta giorni per il ripristino degli stessi

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

o, nei casi più gravi, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che il fatto non costituisca reato.

10. Non è richiesta la presentazione della SCIA alle strutture autorizzate e registrate in anagrafe alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali strutture si adeguano ai requisiti previsti dalle norme vigenti entro tre anni dalla data della entrata in vigore della presente legge.

11. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non soggette ad autorizzazione del Comune, si adeguano ai requisiti previsti e si registrano in anagrafe entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 28 *Classificazione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. Le strutture adibite a ricovero degli animali d'affezione si distinguono in: canile sanitario, gattile sanitario, canile rifugio, struttura zoofila o stallo, pensione, allevamento, struttura commerciale, asilo per cani, oasi felina.

2. Il canile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di:

a) cani morsicatori, cani vaganti catturati o feriti, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;

b) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.

3. Il gattile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

4. Il canile rifugio è una struttura coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinato a:

a) cani che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;

b) cani ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore oppure per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;

c) altri animali d'affezione, catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal Comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.

5. La struttura zoofila, o stallo, è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato o da privati e destinata al ricovero, principalmente a scopo di adozione, o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza, di cani, gatti e altri animali d'affezione. Tale struttura è comunque autorizzata dal servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

6. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti e altri animali d'affezione di proprietà. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

7. L'allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

8. La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali d'affezione. Essa soggiace alle autorizzazioni previste in materia di commercio.

9. L'asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d'affezione di proprietà. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

10. L'oasi felina è una struttura all'aperto, recintata, gestita dal Comune singolo o associato o da associazioni di volontariato, destinata al ricovero di gatti che necessitano di collocazione in ambiente controllato e protetto.

Art. 29 *Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d'affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:

a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono presentare angoli a spigolo vivo o sporgenze tali da procurare lesioni;

b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;

c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o udirsi reciprocamente;

d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata a specie ed età degli animali ricoverati;

e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;

f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;

g) devono essere disponibili acqua ed elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;

h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre predisporre

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso la stessa deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;

i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;

j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;

k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.

2. Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencate nella tabella 1 dell'allegato B alla presente legge.

Art. 30 *Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencati nella Tabella 2 dell'allegato B alla presente legge.

2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono riportate nella Tabella 4 dell'allegato B alla presente legge.

3. Le superfici minime delle gabbie per il ricovero di durata inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali sono riportate nella Tabella 5 dell'allegato B alla presente legge. In ogni caso gli animali devono potersi muovere liberamente. Se la detenzione nella struttura di ricovero supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella Tabella 4 dell'allegato B alla presente legge.

Art. 31 *Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

1. I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all'articolo 28, commi da 2 a 9, sono elencati nella Tabella 3 dell'allegato B alla presente legge.
2. Ogni struttura si dota di un manuale che descrive tutte le procedure che, in funzione della tipologia della stessa e del numero di animali presenti, vengono adottate per il controllo dei requisiti descritti nella Tabella 3 dell'allegato B alla presente legge e che individua:
 - a) il responsabile della struttura;
 - b) il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il gattile sanitario, il canile rifugio, l'oasi felina e la struttura zoofila.
3. Il manuale di cui al comma 2 è sempre disponibile presso la struttura.
4. La gestione del canile rifugio e dell'oasi canina può essere demandata dai Comuni e dall'Associazione dei Comuni a enti ed associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 8, a cooperative sociali o a privati, secondo le modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati è garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo, previo accordo con le associazioni medesime, per favorire adozioni e affidamenti degli animali; in tutti i casi previsti, all'interno della struttura è presente un operatore dei servizi di cura degli animali d'affezione, denominato "Operatore Animal Care", figura regionale qualificata e certificata secondo il decreto dirigenziale del Dipartimento Lavoro e Welfare della Giunta regionale n. 978 del 3 febbraio 2022.
5. Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, sono predisposte con la maggior ampiezza possibile tale da permettere la migliore ospitalità a tutti gli animali presenti, sono collocate in aree erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e no. A tal fine può esserne programmato l'utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6 della presente legge.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

6. È fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero di cui all'articolo 28 di:

a) mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale e consultabile anche on line;

b) garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;

c) garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni nel rispetto di quanto stabilito alla lettera h);

d) apporre in prossimità di ogni box o recinto l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;

e) effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al venti per cento degli ingressi in canile per ogni anno;

f) garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale idonea, presente sul territorio;

g) organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;

h) garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico è chiaramente visibile all'ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima;

i) consentire l'accesso alle strutture ai volontari delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle stesse;

j) consentire le riprese fotografiche e audiovisive degli animali ricoverati per le finalità di contestuale adozione;

k) dotarsi di adeguati spazi, come box riscaldati e attrezzati, per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);

l) installare telecamere di video sorveglianza all'interno e all'esterno delle strutture di ricovero.

Art. 32 *Strutture polifunzionali.*

1. Strutture diverse, adibite a ricovero di animali d'affezione, possono coesistere purché siano separate, fisicamente e funzionalmente, e ciascuna di esse disponga dei requisiti richiesti. È consentito l'uso in comune delle strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di cui all'articolo 31, comma 2.

Art. 33 *Oasi felina.*

1. Nell'oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere dati in affidamento, in quanto poco o per nulla socializzati con l'uomo, oppure non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.

2. Le oasi feline sono chiuse e completamente recintate. All'interno delle stesse gli animali hanno libertà di movimento senza preclusioni di alcun genere.

3. I gatti presenti nelle oasi sono sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.

4. I requisiti strutturali dell'oasi felina sono i seguenti:

a) recinzione anti scavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l'ingresso di altri animali;

b) superficie calpestabile minima di 5 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;

c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;

d) ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell'acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

e) lettiere in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;

f) approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;

g) idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;

h) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;

i) un reparto o gabbia, posto all'interno dell'oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell'ambientamento e dell'osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l'acqua e il cibo e di lettiera.

5. Nell'oasi felina aperta, la recinzione consente ai gatti l'uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.

6. Il responsabile dell'oasi felina assicura la gestione delle introduzioni di nuovi gatti, l'alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario, la presenza esclusiva di gatti sterilizzati e lo smaltimento delle eventuali carcasse nel rispetto delle norme europee e nazionali vigenti.

Art. 34 *Registro.*

1. Chiunque gestisce strutture autorizzate e destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l'obbligo di tenere apposito registro che contiene le seguenti informazioni minime:

a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;

b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificative individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

2. Nei rifugi, l'identificativa individuale è applicata agli animali di qualunque specie.

3. Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe è aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.

4. Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

Art. 35 *Canili sanitari.*

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili sanitari si rinvia all'articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018.

Art. 36 *Canili rifugio ed oasi canine.*

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili rifugio e delle oasi canine si rinvia all'articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018.

CAPO V

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.

Procedure di cattura e di affido dei cani vaganti e cessione degli animali ospitati nei canili sanitari o nei rifugi

Art. 37 *Cattura dei cani vaganti.*

1. I comuni segnalano la presenza di animali randagi o vaganti sul proprio territorio alle aziende sanitarie provinciali, che attivano le procedure di cattura nel rispetto della normativa vigente.
2. Chiunque rinvenga un cane vagante ne dà pronta comunicazione al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, fornendo le indicazioni necessarie alla cattura.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al proprietario è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario. Il medico veterinario avvisa sempre il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale o le Forze di Polizia per la eventuale denuncia di furto o smarrimento.
4. Se il proprietario non è rintracciabile, il medico veterinario di cui al comma 3 avvisa il Comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l'animale, corredata da copia del documento d'identità, attestante data, ora e luogo del ritrovamento, ed invia le foto da pubblicare sul sito di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4.
5. Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l'ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il Comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario e il canile sanitario ne è il detentore.
6. Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario, che provvede al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all'azienda

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

sanitaria provinciale e al Comune dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure, al mantenimento ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il cane non ritirato nei tempi dovuti è affidato con le procedure di cui all'articolo 38.

7. In caso di mancata restituzione, il cane è trasferito presso il canile rifugio competente per territorio, ai fini della sua eventuale adozione.

8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie degli animali d'affezione.

Art. 38 *Affido temporaneo, definitivo o adozione degli animali ospitati in un canile sanitario o canile rifugio.*

1. Il cane ospitato presso un canile sanitario o presso un canile rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario, trascorsi almeno sessanta giorni dal ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.

2. Gli animali ospitati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono identificati e fotografati entro tre giorni dal loro ingresso e le foto sono inviate per la pubblicazione nel sito web di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4.

3. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono affidati esclusivamente a soggetti privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 8, a condizione che li detengano in strutture idonee e autorizzate ai sensi della presente legge, al solo fine dell'adozione.

4. L'animale può essere dato in affido già sterilizzato.

5. È vietato l'affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

6. Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere dati in affido, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.
7. L'affido temporaneo dei cani e dei gatti è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) decorrenza del periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal *D.Lgs. 136/2022*, o del periodo che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
 - b) sottoscrizione nell'atto di affido dell'impegno dell'interessato a non affidare ad altri l'animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data d'ingresso nel canile sanitario.
8. Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o i canili rifugio possono essere concessi in affido temporaneo purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica all'avente titolo del ritrovamento. L'affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.
9. In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all'allegato A alla presente legge.
10. I comuni, per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione statale, effettuano controlli a campione nei canili sanitari o nei canili rifugio per verificare il rispetto delle condizioni per l'affido di animali.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d'affezione.
12. In tutti i casi di affido temporaneo, di affido definitivo e di adozione, ai fini della tracciabilità degli animali, oltre al modulo di cui all'allegato A, è opportuno sottoscrivere e attenersi ai modelli allegati alle Linee Guida del Ministero della Salute relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'*Accordo 24 gennaio 2013* tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.

CAPO VI

Funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione

Art. 39 *Identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe.*

1. I Sindaci, in virtù dell'accordo di cui al comma 12 dell'articolo 38, sono responsabili delle procedure di identificazione e registrazione dei cani ospitati nelle strutture pubbliche o convenzionate. Tale attività viene svolta sulla base di una programmazione settimanale/mensile tra l'amministrazione comunale e le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, fatti salvi i casi urgenti e non programmabili. I comuni dispongono in maniera autonoma o in convenzione di uno o più canili rifugio/oasi canine per il ricovero dei cani in attesa di adozione. I Sindaci assumono la proprietà dei cani vaganti sul proprio territorio, al momento della cattura. Le associazioni di protezione animale riconosciute e registrate ai sensi dell'articolo 8 possono richiedere l'adozione con contestuale iscrizione, al fine di un successivo affido definitivo, di cani randagi o vaganti solo se hanno la disponibilità di una struttura regolarmente autorizzata e conforme a quanto previsto dall'articolo 17. I responsabili delle strutture private che detengono cani a qualsiasi titolo rispondono dello stato di salute psico-fisico degli animali ospitati. Ai fini della presente legge si intende per:

a) identificazione: la inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;

b) anagrafe degli animali d'affezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), di seguito denominata anagrafe: la banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione degli animali d'affezione presenti sul territorio regionale, che assicura l'aggiornamento e la migrazione dei dati contenuti nella banca dati nazionale;

c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale d'affezione, già identificato, e dei dati relativi al proprietario;

d) registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe;

e) cessione: cambio di proprietà di un animale d'affezione;

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

f) cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale d'affezione, in ambito infra-regionale o all'estero;

g) medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dalle aziende sanitarie provinciali per l'accesso all'anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. All'anagrafe sono iscritti obbligatoriamente tutti i cani presenti sul territorio regionale.

3. All'anagrafe sono iscritti su base volontaria:

a) i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;

b) i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.

4. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati, nell'espletamento della loro attività professionale, accertano che gli animali d'affezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, informano i proprietari o i detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati ne danno comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

5. I dirigenti medici del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale o i medici veterinari liberi professionisti accreditati applicano sugli animali di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente microchip dei quali siano stati inseriti, nell'anagrafe, in precedenza, i relativi codici identificativi.

6. L'iscrizione dell'animale in anagrafe è contestuale all'inoculazione del microchip e comunque avviene entro la stessa giornata.

7. L'iscrizione in anagrafe di un animale d'affezione compete esclusivamente ai medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.

8. Gli animali di cui ai commi 2 e 3 sono identificati entro sessanta giorni dalla nascita e l'identificazione comunque avviene prima della cessione a qualunque titolo.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

9. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Calabria, se non iscritti in anagrafe, sono comunque dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.

Art. 40 *Registrazioni in anagrafe.*

1. Nell'anagrafe degli animali d'affezione sono registrate, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, almeno le seguenti informazioni:

- a) codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
- b) segnalamento dell'animale;
- c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;
- d) luogo di detenzione;
- e) presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.

2. La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell'animale sono effettuate entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.

3. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:

- a) medici veterinari o operatori delle ASP;
- b) medici veterinari liberi professionisti accreditati;
- c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;

4. La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali, a titolo esemplificativo, la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, previa verifica dell'attualità dei dati presenti.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

5. Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su animali d'affezione iscritti in anagrafe sono registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati.

Art. 41 *Accreditamento dei medici veterinari.*

1. Ai fini dell'accreditamento, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale.

2. L'accreditamento di cui al comma 1 è subordinato:

- a) alla disponibilità di lettori full-ISO;
- b) alla disponibilità di collegamento al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
- c) all'assunzione dell'impegno ad utilizzare, per le attività di inoculazione microchip agli animali di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, esclusivamente prodotti commercializzati e distribuiti da soggetti autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute;
- d) al rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. L'accreditamento consente di operare sull'intero territorio regionale.

4. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale sospende l'accreditamento ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale può revocare l'accreditamento.

Art. 42 *Accesso all'anagrafe.*

1. L'accesso all'anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all'articolo 40, comma 3, della presente legge, preposti alla registrazione e allo svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

Art. 43 *Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe.*

1. Prima di procedere alla registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l'identità dei proprietari o detentori.
2. Per registrare la cessione o il cambio di detenzione sono acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell'anagrafe, debitamente sottoscritti.
3. L'iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe alla nascita può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall'estero.
4. In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell'animale, l'iscrizione è effettuata sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario.
5. La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in anagrafe, è conservata per almeno cinque anni.

CAPO VII

Accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate

Art. 44 *Criteri di accesso.*

1. L'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono individuare reparti o zone in cui è vietata l'introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, assicurano le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.

Art. 45 *Condizioni minime per l'accesso degli animali.*

1. Ai fini dell'accesso di cui all'articolo 44, i cani sono:

- a) identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
- b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.

2. I gatti e i conigli sono alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati, si adottano accorgimenti idonei ad evitare la fuga.

3. I conduttori, in particolare, hanno i seguenti requisiti e obblighi:

- a) maggiore età e capacità di mantenere il pieno controllo dell'animale;
- b) possesso di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
- c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
- d) pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
- e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
- f) osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.

CAPO VIII

Criteria per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità

Art. 46 *Cani di assistenza.*

1. Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.
2. I cani d'assistenza seguono un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall'International Guide Dog Federation (IGDF) o dall'Assistance Dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri atti normativi, secondo la definizione di cui all'*articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Al termine del percorso è rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
3. Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani sono resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore porta con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
4. Il detentore assicura che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si trova.

CAPO IX

Istituzione dell'autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza con le persone

Art. 47 *Finalità, composizione e organizzazione.*

1. È istituita l'Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali (di seguito

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

denominata Autorità), al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali e di rafforzare la cooperazione per la tutela degli animali, attraverso forme di potenziamento, coordinamento e sensibilizzazione delle azioni svolte dalla Regione, dagli enti locali e dalle altre istituzioni competenti in materia.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali, ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

3. L'Autorità è composta in forma collegiale da tre membri, di cui un Presidente e due componenti; dura in carica cinque anni e non può essere riconfermata per più di una volta.

Art. 48 *Nomina del Presidente e dei componenti l'Autorità.*

1. Il Presidente e gli altri componenti dell'Autorità sono eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri.

2. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, termine entro il quale il Consiglio regionale elegge la nuova Autorità.

3. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature, a cura del Presidente del Consiglio regionale, è pubblicato, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I componenti dell'Autorità sono scelti tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito dei diritti e della tutela degli animali e che non svolgano alcuna attività in conflitto con il ruolo.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

5. Ai componenti dell'Autorità non compete alcuna indennità di funzione.

Art. 49 *Cause di incompatibilità e revoca.*

1. Non possono ricoprire la carica di componente dell'Autorità tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, siano ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.

2. Qualora, successivamente alla elezione, venga accertata una causa di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale dispone l'avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Presidente o di componente dell'Autorità e la conseguenziale sostituzione. Il Presidente e i componenti non possono esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l'esercizio propri dell'incarico.

3. Sono incompatibili con la carica di Presidente e componente dell'Autorità:

- a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
- b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e gli assessori della Regione Calabria;
- c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali della Calabria;
- d) i sindaci e i consiglieri della Città metropolitana di Reggio Calabria;
- e) i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali o, comunque, classificate come pubbliche amministrazioni, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali benefici non siano cessati da almeno due anni.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

4. Le incompatibilità di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.
5. Qualora emergano cause di incompatibilità nell'incarico di Presidente o componente dell'Autorità, il Presidente del Consiglio regionale le contesta all'interessato, che, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa, il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto ed archivia il procedimento. In caso contrario, il Presidente o il componente viene dichiarato decaduto dalla carica con conseguenziale avvio della procedura di sostituzione.
6. Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un quinto dei consiglieri, può avviare la revoca dell'incarico del Presidente e dei componenti in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e, comunque, quando il suo comportamento danneggia l'immagine e il decoro dell'istituzione regionale.
7. Nei successivi quindici giorni dall'avvio del procedimento di revoca, il Presidente e i componenti presentano le proprie controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio regionale, esaminate le controdeduzioni, rimette la decisione relativa al loro accoglimento o alla revoca dell'incarico al Consiglio regionale, che vota secondo le modalità previste per l'elezione ai sensi dell'articolo 48. In caso di revoca, il Presidente del Consiglio, nei trenta giorni successivi, avvia il procedimento di sostituzione di cui al comma 9.
8. Oltre che per la revoca e la decadenza a seguito di incompatibilità, nei casi di dimissione, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del Presidente o dei componenti, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di revoca o decadenza oppure dal verificarsi dell'evento.
9. La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 48 eleggendo i sostituti tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

10. Il Presidente o componente nominato in sostituzione dura in carica sino alla data di scadenza del mandato del sostituito.

Art. 50 *Compiti dell'Autorità.*

1. L'Autorità ha il compito di:

a) ricevere le segnalazioni e i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali;

b) segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, che possano configurarsi come violazioni alle leggi vigenti;

c) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari dell'ASP, alla polizia locale, alle guardie zoofile e a tutti gli altri enti preposti;

d) indicare alla Giunta e al Consiglio regionale l'opportunità di adottare provvedimenti normativi e amministrativi in materia, nonché l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche e azioni finalizzate alla tutela degli animali;

e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dagli enti locali e dalle istituzioni competenti, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, che, a livello regionale, sono necessari per le esigenze di tutela, benessere e salvaguardia dei diritti degli animali d'affezione;

f) formulare proposte di intervento sul risanamento dei canili, gattili e la costruzione dei rifugi, anche attraverso il riscontro delle condizioni delle strutture di accoglienza degli animali d'affezione pubbliche e private presenti sul territorio regionale;

g) favorire la tutela delle condizioni di sopravvivenza di tutte le specie animali d'affezione viventi nel territorio regionale, in particolare segnalare, nelle gare e nelle competizioni sportive, casi di maltrattamenti o utilizzo sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica;

h) collaborare con gli enti locali e le istituzioni competenti nella programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge e stimolare iniziative di pet therapy negli ospedali e case di riposo per anziani;

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

i) sviluppare ogni forma sinergica che favorisca rapporti di attiva partecipazione collaborativa con gli enti locali e le istituzioni sanitarie competenti per la programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge;

l) promuovere la costituzione di forum territoriali di contrasto del randagismo con gli enti locali, le guardie zoofile, le forze di polizia, i servizi veterinari delle aziende sanitarie e con le associazioni per la protezione degli animali;

m) avviare, d'intesa con i servizi sanitari e i Comuni, dei percorsi formativi e campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, favorendo in particolare progetti di informazione ed educazione negli istituti scolastici;

n) costituirsi, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, come parte civile nei giudizi concernenti i maltrattamenti e le uccisioni di animali;

o) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali d'affezione in Calabria, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, l'Autorità può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei e internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali d'affezione.

Art. 51 *Organizzazione e funzionamento dell'Autorità.*

1. L'Autorità ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Autorità provvede, sentito il Presidente del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale dipende funzionalmente dall'Autorità e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

3. L'Autorità adotta un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa presa d'atto.

Art. 52 *Missioni.*

1. Al Presidente, o al componente dell'Autorità da questi delegato, spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'*articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4* (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Il rimborso spetta in caso di missione anche nell'ambito del territorio regionale, ed è autorizzato di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge, ai sensi dell'articolo 55.

CAPO X

Sanzioni

Art. 53 *Sanzioni amministrative.*

1. In caso di violazione delle norme contenute nella presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme statali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) chiunque omette di denunciare la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, ai sensi della presente legge, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 450,00 euro;

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

b) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 15, commi da 1 a 9, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro;

c) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1,3,4,5 e 6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;

d) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 21, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro;

e) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 3, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;

f) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro;

g) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 29, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;

h) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 30, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;

i) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 34, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro;

j) chiunque, proprietario o detentore di cani, non ottemperi all'iscrizione in anagrafe del proprio cane ai sensi dell'articolo 39, comma 2, e dell'articolo 39, comma 8, e non provvede all'inoculazione del microchip identificativo di cui all'articolo 39, comma 6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 120,00 euro per ogni capo di animale non registrato e non dotato di microchip; dalla mancanza di uno dei due requisiti, anagrafe canina o microchip identificativo, scaturisce il pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro per ogni capo di animale.

2. Le sanzioni previste al comma 1 sono irrogate, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dai soggetti indicati all'articolo 26, comma 2.

3. La Regione Calabria è l'ente cui sono destinati i proventi delle sanzioni previste dalla presente legge attraverso le modalità di pagamento presenti nel portale "PagoPa".

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.

CAPO XI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 54 *Abrogazione.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la *legge regionale 5 maggio 1990, n. 41* (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali).

Art. 55 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati nel limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 52, quantificati nel limite massimo di 7.548,03 euro per l'annualità 2023 e nel limite massimo di 10.064,00 euro per le annualità 2024-2025, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2023-2025. Le predette somme sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili in sede di approvazione del bilancio di previsione.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.**Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Calabria, in osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, riconosce, promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il risparmio idrico, nonché la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue e la valorizzazione del patrimonio idrico e delle risorse naturali.
2. La presente legge disciplina le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica, l'irrigazione, la difesa e la valorizzazione del territorio rurale calabrese, che si realizza tenendo conto dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale e in conformità alle previsioni degli atti di pianificazione regionale, in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica e manutenzione del territorio con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano la normativa nazionale di riferimento e le norme del codice civile.

Art. 2 *Attività di bonifica.*

1. Costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare il deflusso delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la stabilità dei terreni declivi finalizzati alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli nel rispetto dei piani di utilizzazione idropotabile e industriale, nonché l'adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione già realizzate.

Art. 3 Opere di bonifica.

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, costituiscono opere di bonifica:

- a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici;
- b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico e alla tutela della qualità delle acque;
- d) le opere per la difesa idrogeologica e di sistemazione e consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici;
- e) le opere di cui all'*articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale);
- f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria;
- g) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;
- h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche appartengono al demanio regionale, così come le aree espropriate o acquisite dal Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle predette opere e vengono affidate in concessione al Consorzio stesso che assume il rischio operativo della gestione dei beni, dei lavori e dei servizi ad esso affidati.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

3. Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti alle dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1 ⁽²⁾.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1*, della medesima legge).

Art. 4 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all'*articolo 54 del decreto legislativo n. 152/2006*, rappresentato dai canali di colo consortili e dai tratti di corsi d'acqua naturali interessati da opere di sistemazione idraulica o di consolidamento dei versanti, che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali;

b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica, dalle attività del Consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:

1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere;

2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere e finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale. Lo stesso è costituito:

2.1) dal beneficio di scolo delle acque piovane provenienti dagli immobili;

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

2.2) dal beneficio di difesa idraulica dalle acque esterne agli immobili medesimi;

3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

c) perimetro di contribuenza: individua, nell'ambito del comprensorio di bonifica, le proprietà immobiliari che ricevono effettivi benefici dall'attività di bonifica svolta dal Consorzio;

d) manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato le opere realizzate. Essa si distingue in:

1) ordinaria: le attività oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e alla prevenzione del loro eventuale degrado;

2) straordinaria: le attività, diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione;

e) pronto intervento: i primi interventi urgenti per il contrasto e la prevenzione di eventuali eventi calamitosi, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate, la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione.

CAPO II

Istituzione e disciplina del consorzio di bonifica

Art. 5 *Consorzio di bonifica della Calabria.*

1. È istituito il Consorzio di bonifica della Calabria, di seguito nominato Consorzio, quale ente pubblico economico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, la cui azione è informata a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, con sede in Catanzaro.

2. Il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

Art. 6 *Comprensori di bonifica.*

1. Il Consorzio è organizzato in comprensori corrispondenti, in sede di prima applicazione, ai territori di competenza degli undici consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I comprensori di bonifica costituiscono il presidio amministrativo e operativo della sede centrale del Consorzio al fine di migliorare e integrare il livello dei servizi.
3. Le eventuali modifiche dei comprensori che si rendono necessarie sono disposte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previo parere della competente commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
4. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURC) e ha valore di notifica della proposta agli enti locali territorialmente interessati, nonché ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.
5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale, entro trenta giorni da tale ultimo termine, assume le proprie determinazioni sulle osservazioni pervenute e trasmette la deliberazione al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 7 *Funzioni del Consorzio.*

1. Al Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni:

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

a) predisposizione di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese deve essere allegato al bilancio preventivo economico-budget dell'ente, in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 10;

b) predisposizione, secondo le direttive contenute nella pianificazione regionale in materia e nel piano delle attività delle opere di bonifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, che sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere della commissione consiliare competente;

c) istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;

d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'*articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006*;

e) progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del Consorzio;

f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano affidati al Consorzio dallo Stato e dalla Regione;

g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli *articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368* (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;

h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;

i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse;

j) estrapolazione dei dati e delle informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'*articolo 55 del decreto legislativo n. 152/2006*;

k) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati;

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

I) promozione di iniziative e interventi finalizzati all'informazione degli utenti.

2. Il Consorzio può anche svolgere la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali mediante apposita convenzione e con spese e oneri a totale carico del committente.

3. Ai fini di una migliore gestione ed economicità del territorio, il Consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, regolarmente iscritti al Registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni in ossequio al disposto di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e dell'*articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* (Legge finanziaria 2008).

4. La pubblicità legale degli atti del Consorzio è garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso entro tre giorni dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi. L'omessa pubblicazione rende inefficace l'atto.

Art. 8 *Contratti di fiume, di foce e di costa.*

1. Il Consorzio e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono promuovere, ai sensi dell'*articolo 40-bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19* (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria), i contratti di fiume, di foce e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

2. I contratti di fiume, di foce e di costa concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione a livello di bacino distrettuale quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziale che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Art. 9 *Partecipazione al Consorzio.*

1. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari, agricole ed extra agricole, nel perimetro di contribuenza individuato dal Consorzio.

2. I consorziati:

a) sono tenuti al pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 10;

b) eleggono gli organi consortili, in conformità alle disposizioni della presente legge e dello statuto del Consorzio;

c) provvedono alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del *regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215* (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché alla loro manutenzione ed esercizio;

d) provvedono alla realizzazione e manutenzione della rete irrigua che dal contatore ovvero dal punto di distribuzione si dirama all'interno delle rispettive proprietà;

e) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del Consorzio.

3. Le attribuzioni di cui al comma 2, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

4. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 10 *Piano di classifica e contributi consortili.*

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

1. La Giunta regionale approva le linee guida predisposte dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, sulla base delle quali il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori. Le linee guida sono redatte secondo principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri ⁽³⁾:

a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;

b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;

c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;

d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.

2. Il piano di classifica individua i benefici diretti e specifici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili.

3. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale e ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con il Consorzio.

4. La proposta di piano di classifica deliberata dal Consorzio, con relativi perimetri di contribuenza, è pubblicata mediante deposito presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul BURC e sui siti istituzionali della Regione e del Consorzio.

5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito gli interessati possono prendere visione dei piani di classifica e proporre eventuali osservazioni direttamente al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

6. Il Consorzio, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, esamina le osservazioni pervenute e le trasmette

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni ⁽⁴⁾.

7. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, adotta la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il piano di classifica diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale.

8. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di classifica sul BURC produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.

9. Il contributo consortile è commisurato e quantificato in relazione al beneficio diretto e specifico effettivamente ottenuto e il relativo ammontare è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget e contestualmente approvato.

10. In applicazione dell'*articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006*, sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. A tal fine, il Consorzio, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvede al censimento degli scarichi esistenti e alla loro regolarizzazione, adottando gli atti di concessione e definendo i canoni dovuti in ragione dei benefici ottenuti nonché i termini di rivalutazione degli stessi.

11. Le somme riscosse ai sensi del comma 10 sono poste a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono scarichi.

12. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione al Consorzio come recapito di acque reflue urbane depurate, nonché i Comuni per l'eventuale quota riferita alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di acque reflue urbane, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'*articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006*, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto. Il contributo per lo scarico è definito

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.**Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.**

da apposito regolamento consortile per gli scarichi nei canali. A tal fine il Consorzio provvede al censimento degli scarichi.

13. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza del Consorzio, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto al Consorzio sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

14. Fino all'approvazione definitiva del nuovo piano di classifica restano in vigore a tutti gli effetti i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. La Regione Calabria e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), al fine di assicurare la riscossione dei ruoli ordinari di bonifica e di quelli irrigui, non possono procedere alla liquidazione dei contributi concessi a qualunque titolo, con risorse finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione destinate alla politica agricola, a soggetti non in regola con il pagamento dei ruoli predetti.

(3) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

Art. 11 *Catasto consortile.*

1. Presso il Consorzio è istituito il catasto unico consortile nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie delle entrate, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza.

2. Nel catasto di cui al comma 1 confluiscono i dati in possesso dei catasti dei consorzi di bonifica soppressi con la presente legge.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

3. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà ovvero l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e/o di rapporti d'affitto e/o di locazione.

4. Il catasto è aggiornato annualmente, entro il 31 ottobre, ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuzione attraverso la consultazione dei dati dell'Agenzia delle entrate o di altre banche dati, ovvero attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai singoli consorziati.

Art. 12 *Elettorato attivo e passivo.*

1. Ogni consorziato ha diritto all'elettorato attivo, purché in godimento dei diritti civili e all'elettorato passivo purché sia anche in regola con il pagamento del contributo consortile.

2. In caso di comproprietà degli immobili, l'elettorato attivo e passivo è attribuito al cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento o, negli altri casi, al comproprietario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote oppure, in mancanza, al cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, al primo intestatario della proprietà.

3. Per le persone giuridiche, i minori, gli interdetti e gli inabilitati, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

4. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni elettorali di cui all'articolo 15, comma 6, esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.

5. Il diritto di voto non è delegabile.

Art. 13 *Organi.*

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

1. Gli organi del Consorzio sono:
 - a) il Consiglio dei delegati;
 - b) l'Ufficio di presidenza;
 - c) il Revisore dei conti.
 2. Gli organi del Consorzio restano in carica tre anni.
-

Art. 14 *Consiglio dei delegati.*

1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri, di cui:
 - a) ventisette eletti dai consorziati;
 - b) tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5;
 - c) due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura;
 - d) sette Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno tre Sindaci dei Comuni montani;
 - e) tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.
2. I ventisette componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati, e in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile, oppure non consorziati.
3. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione del Consiglio dei delegati con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 1, lettera a), e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
4. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e dalla presente legge, il Consiglio dei delegati delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti espressi.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

5. Il Consiglio dei delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Il Consiglio dei delegati delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 15 *Svolgimento delle elezioni del Consiglio dei delegati.*

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei delegati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), è effettuata a scrutinio segreto. L'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto.

2. Il Presidente del Consorzio, nel rispetto delle procedure contenute nello statuto, indice le elezioni sei mesi prima della scadenza degli organi.

3. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il Presidente del Consorzio, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse.

4. Oltre a quanto previsto al comma 3, il Presidente del Consorzio, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso su almeno un quotidiano a rilevanza regionale, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.

5. Ai fini dell'elezione, si individuano tre collegi elettorali (Nord, Centro, Sud), corrispondenti rispettivamente alle seguenti aree:

- a) Provincia di Cosenza;
- b) Province di Catanzaro e Crotone;

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

c) Città metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia.

6. Per ogni collegio di cui al comma 5 i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. I rappresentanti eletti nel Consiglio dei delegati sono pari a quattro per ciascuna sezione elettorale del collegio Nord, due per ciascuna sezione elettorale del collegio Centro e tre per ciascuna sezione elettorale del collegio Sud.

7. L'elezione dei membri del Consiglio dei delegati si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

8. Ciascuna delle liste dei candidati per ogni sezione deve prevedere:

- a) per il collegio Nord un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici, considerando la rappresentanza di genere;
- b) per il collegio Centro un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei, considerando la rappresentanza di genere;
- c) per il collegio Sud un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a nove, considerando la rappresentanza di genere.

9. Le liste per ciascuna sezione elettorale sono presentate dal trentacinquesimo al trentaduesimo giorno antecedenti la data di svolgimento delle elezioni da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2 per cento degli iscritti nell'elenco della sezione cui si riferisce la lista, esclusi i candidati, e comunque ove detto numero sia inferiore da non meno di cinquanta consorziati.

10. Per ogni sezione elettorale di ciascun collegio l'assegnazione dei seggi segue il criterio proporzionale ad esclusione di un seggio, che è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle escluse dalla ripartizione proporzionale o, qualora tutte le liste abbiano ottenuto l'assegnazione di seggi con il criterio proporzionale, alla lista con i resti maggiori.

11. Qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la data di scadenza prevista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto al voto della propria sezione di appartenenza.

12. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni il Presidente del Consorzio rende noti sull'albo consortile e sul sito

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

internet i risultati delle elezioni e trasmette gli atti relativi alle operazioni elettorali in copia autenticata al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura.

13. Avverso i risultati delle elezioni elettorali è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati sull'albo consortile ⁽⁵⁾.

14. Le ulteriori modalità per l'elezione degli organi consortili sono stabilite nello statuto del Consorzio.

(5) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60*, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

Art. 16 Cause di ineleggibilità.

1. Non possono essere eletti quali membri del Consiglio dei delegati:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, nonché coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti del Consorzio;
- g) coloro che hanno assunto incarico della gestione finanziaria di un consorzio e non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro i quali hanno un contenzioso con il Consorzio e coloro i quali non risultano in regola con il contributo consortile;

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

i) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del Consorzio;

j) coloro che hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio dei delegati per più di due mandati anche non consecutivi. A tal fine rileva anche la carica ricoperta negli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio dei delegati gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.

3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre tre giorni antecedenti a quello fissato per la presentazione delle candidature.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto del Consiglio dei delegati e dalla carica di Presidente, Vicepresidente o componente dell'Ufficio di presidenza.

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per commissari straordinari e per le gestioni liquidatorie di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Art. 17 Cause di incompatibilità.

1. La carica di membro del Consiglio dei delegati è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:

a) Parlamentare nazionale o europeo, Presidente, Consigliere o Assessore regionale, Presidente o Consigliere provinciale, Sindaco metropolitano o Consigliere della Città metropolitana, Sindaco o Assessore comunale, Presidente, componente della Giunta o Consigliere comunale;

b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi,

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture consortili;

c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);

d) avere un debito certo, liquido ed esigibile verso il Consorzio;

e) trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità.

2. Le cause di incompatibilità, sia esistenti al momento dell'elezione sia sopravvenute ad essa, ove non rimosse entro il termine di dieci giorni dalla contestazione, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto del Consiglio dei delegati e dalla carica di Presidente, Vicepresidente o componente dell'Ufficio di presidenza.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per commissari straordinari e per le gestioni liquidatorie di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Art. 18 *Decadenza.*

1. La decadenza dei componenti è pronunciata dal Consiglio dei delegati nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all'elezione:

a) sopravviene una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 16 e 17;

b) i componenti del Consiglio dei delegati, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio;

c) i componenti del Consiglio dei delegati si rendono colpevoli di violazioni di legge, di violazioni delle norme statutarie o inadempienze che ledono gli interessi e i principi generali cui si ispira il Consorzio e che compromettono il suo regolare funzionamento.

2. Per i componenti eletti la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

3. Per le persone giuridiche, i minori, gli interdetti e gli inabilitati, la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

4. Con la cessazione del mandato di Sindaco o di Sindaco metropolitano, i componenti del Consiglio dei delegati di cui dell'articolo 14, comma 1, lettera d), cessano dalla carica e sono sostituiti dai rispettivi successori. Il subentrante resta in carica quale membro del Consiglio dei delegati per il rimanente periodo di validità del Consiglio stesso.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti sindacali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

Art. 19 *Funzioni del Consiglio dei delegati.*

1. Il Consiglio dei delegati provvede:

- a) all'elezione dell'Ufficio di presidenza;
- b) all'approvazione dello statuto del Consorzio;
- c) all'adozione del piano di classifica;
- d) all'adozione dei piani di riparto delle spese dei comprensori;
- e) all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto;
- f) all'adozione e all'approvazione della proposta del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;
- g) all'approvazione dei bilanci dell'ente;
- h) all'approvazione della stipula di mutui e di finanziamenti;
- i) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;
- j) all'approvazione del piano di organizzazione variabile (POV);
- k) alla deliberazione in merito all'applicazione di ammortizzatori sociali o di modifiche contrattuali dei dipendenti, previa relazione del Direttore generale e sentite le organizzazioni sindacali;
- l) all'assunzione di ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dei delegati dalle norme statutarie;
- m) alla vigilanza sull'attività dell'Ufficio di presidenza.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

2. Ogni membro eletto nel Consiglio dei delegati, che non ricopre ruoli all'interno dell'Ufficio di presidenza, svolge funzioni di presidio sui comprensori di bonifica appartenenti al collegio elettorale di provenienza e di raccordo con la struttura centrale del Consorzio.
 3. Ai membri del Consiglio dei delegati, ad eccezione dei componenti nominati dalle organizzazioni sindacali, può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute del Consiglio.
-

Art. 20 *Ufficio di presidenza.*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno dei componenti eletti nel Consiglio dei delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a).
2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
3. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente indice le elezioni per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, da tenersi nei trenta giorni successivi.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Vicepresidente o del componente, il Presidente indice le elezioni per il rinnovo della rispettiva carica, da tenersi nei trenta giorni successivi.
5. La carica di Presidente del Consorzio non può essere ricoperta per più di due mandati anche non consecutivi. A tal fine rileva anche la carica ricoperta negli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:
 - a) il Presidente del Consorzio percepisce un'indennità annua pari al 30 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione;

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

b) Il Vicepresidente del Consorzio percepisce un'indennità annua pari al 20 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione;

c) il componente dell'Ufficio di Presidenza percepisce un'indennità annua pari al 10 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione.

Art. 21 *Funzioni dell'Ufficio di presidenza.*

1. L'Ufficio di presidenza:

a) sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;

b) detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del Consorzio in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività di bonifica;

c) delibera in ordine ai contenziosi;

d) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;

e) nomina i componenti dei seggi elettorali, ad eccezione dei presidenti e dei segretari, che vengono nominati dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione tra i dirigenti e i funzionari della Regione Calabria ⁽⁶⁾.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio dei delegati e l'Ufficio di presidenza, indice le elezioni del Consiglio dei delegati e relaziona semestralmente al Consiglio dei delegati sull'operato dell'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza può essere sostituito dal Consiglio dei delegati attraverso una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta, per uno dei seguenti motivi:

a) ripetute e gravi violazioni di legge;

b) grave perdita del conto economico;

c) gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica e del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché gravi irregolarità amministrative e contabili.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

(6) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60*, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

Art. 22 *Revisore dei conti.*

1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE* relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

2. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. Ai fini del conferimento dell'incarico e dell'eventuale conferma rileva anche la carica ricoperta nell'organo di revisione degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al Revisore è riconosciuto un compenso onnicomprensivo, inclusi eventuali rimborsi spese, determinato ai sensi dei *commi 1 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).

4. Al Revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 23 *Funzioni del Revisore dei conti.*

1. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, anche collaborando con il Direttore generale, su espressa e formale richiesta dello stesso; inoltre, il Revisore controlla che la gestione del Consorzio persegua i criteri di efficienza e di efficacia e la tutela dell'interesse pubblico.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

2. Il Revisore ha l'obbligo di fornire il parere sul bilancio preventivo economico-budget e sul bilancio di esercizio del Consorzio e di asseverare preventivamente la sostenibilità finanziaria in relazione ai seguenti atti:

- a) bilancio preventivo economico - budget, relative variazioni o scostamenti e bilancio di esercizio;
- b) regolamenti consortili e relative modifiche;
- c) piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e successive modifiche;
- d) assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
- e) contratti di acquisto e di alienazione di immobili;
- f) mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
- g) partecipazione a enti, società e associazioni;
- h) piano triennale del fabbisogno del personale.

3. Il Revisore trasmette al Presidente del Consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione sugli esiti delle verifiche effettuate ⁽⁷⁾.

(7) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

Art. 24 *Scioglimento degli organi del Consorzio.*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi di amministrazione del Consorzio in caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti, dello statuto o di direttive regionali, qualora venga accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi, qualunque sia la causa o l'inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio e nella manutenzione delle opere o venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti il Consiglio dei delegati.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

2. È, altresì, causa di scioglimento degli organi la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 27.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede alla contestazione dei rilievi e invita il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni ovvero ad adottare i provvedimenti di competenza rispetto ai rilievi sollevati entro un termine non superiore a trenta giorni.
4. Se il Consorzio non provvede nei termini ovvero l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione non ritiene adeguate le controdeduzioni presentate, con provvedimento motivato della Giunta regionale è deliberato lo scioglimento degli organi ed è individuato un Commissario straordinario, la cui nomina è rimessa al Presidente della Giunta regionale ⁽⁸⁾.
5. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 indice le elezioni entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali devono concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.
6. Fino alla costituzione del Consiglio dei delegati, il Commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti e nel caso in cui la loro mancata adozione determina un pregiudizio per il Consorzio.

(8) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

Art. 25 Statuto.

1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica.
2. In particolare, lo statuto definisce:

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

- a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;
- b) le diverse tipologie di maggioranza per il funzionamento del Consiglio dei delegati;
- c) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.

3. Lo statuto, redatto sulla base dello schema predisposto dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e approvato dalla Giunta regionale, è deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o, nel caso di cui all'articolo 14, comma 3, con la maggioranza dei due terzi ⁽⁹⁾.

4. Lo statuto è pubblicato sul BURC ed è reso disponibile sul sito istituzionale del Consorzio.

5. Lo statuto può essere modificato secondo le stesse modalità di cui al comma 3.

(9) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60*, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della medesima legge*).

Art. 26 *Esercizio finanziario, bilanci e controllo di gestione.*

1. L'esercizio amministrativo del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio dei delegati approva:

- a) il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

- b) il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

3. I bilanci devono essere redatti secondo il regolamento di contabilità che è approvato dalla Giunta regionale.

4. Il Consorzio provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;

b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;

c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;

d) l'equilibrio economico attraverso la verifica periodica degli scostamenti rispetto al budget approvato.

Art. 27 *Direttore generale.*

1. La struttura operativa e tecnico-amministrativa del Consorzio è affidata al Direttore generale, il quale è nominato dal Presidente del Consorzio, acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previo avviso pubblico.

2. Le procedure di selezione e le funzioni attribuite al Direttore generale, nonché le cause di cessazione dall'incarico, sono stabilite nello statuto.

3. Al Direttore generale si applica il CCNL dei dirigenti dei Consorzi di bonifica. Il trattamento economico omnicomprensivo non può superare quello previsto per i dirigenti generali della Regione Calabria.

4. Il Direttore generale, con cadenza trimestrale, relaziona all'Ufficio di presidenza sulle attività finalizzate alla riscossione, anche coattiva, dei contributi consortili e delle altre entrate del Consorzio.

5. Nel caso in cui nella relazione di cui al comma 4 emergono ritardi o inadempimenti, l'Ufficio di presidenza, previa formale contestazione, fissa un termine per l'adozione dei provvedimenti dovuti, decorso

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

inutilmente il quale, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale.

6. L'Ufficio di presidenza dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

Art. 28 *Piano della qualità della prestazione organizzativa.*

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio:

a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del Direttore generale del Consorzio, assegnati dal Presidente del Consorzio;

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del Direttore generale e dei dipendenti del Consorzio.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore generale, in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività del Consorzio, che lo invia all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dall'Ufficio di presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, una volta acquisito il parere dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione ⁽¹⁰⁾.

3. Il Direttore generale, a conclusione del ciclo annuale di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Presidente del Consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione ⁽¹⁰⁾.

(10) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60*, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

CAPO III

Funzioni regionali

Art. 29 *Vigilanza e controllo.*

1. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo del Consorzio secondo le modalità e i termini previsti nel presente articolo.

2. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione gli atti concernenti ⁽¹¹⁾:

- a) il bilancio preventivo economico - budget, le relative variazioni e i relativi scostamenti nonché il bilancio di esercizio;
- b) lo statuto, i regolamenti consortili e le relative modifiche;
- c) il piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e le successive modifiche;
- d) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
- e) i contratti di acquisto e di alienazione di immobili;
- f) i mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
- g) la partecipazione a enti, società e associazioni;
- h) il piano triennale del fabbisogno del personale.

3. Le deliberazioni del Consorzio sottoposte al controllo di cui al comma 1 sono trasmesse, entro otto giorni dalla loro adozione, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che conclude il controllo, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti regionali su atti che involgono specifiche competenze, nei quarantacinque giorni successivi. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che devono pervenire entro venti giorni ⁽¹²⁾.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

4. Qualora dal controllo di cui al comma 3 emergano profili di illegittimità, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, entro dieci giorni dalla sua conclusione, ne notifica l'esito al Consorzio attivando il procedimento di cui all'articolo 24, commi 3 e 4 ⁽¹²⁾.

5. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura può disporre ispezioni volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi consortili e il regolare svolgimento delle attività, con particolare riferimento ai programmi e progetti da realizzare. A tal fine può chiedere documenti, informazioni e chiarimenti e disporre perizie.

(11) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

(12) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

Art. 30 *Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla legislazione vigente in materia e dopo l'approvazione del Consiglio regionale è pubblicato sul BURC.

3. Il piano di cui al comma 2 definisce:

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

- a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
- b) l'ipotesi di riordino irriguo;
- c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;
- d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
- e) le attività, le opere e gli interventi da attuare secondo cronoprogramma e risorse finanziarie necessarie;
- f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'*articolo 65 del decreto legislativo n. 152/2006* e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
- g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;
- h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale e difesa del suolo;
- i) gli accantonamenti per eventuali interventi di urgenza e somma urgenza.

4. Sulla base del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2, il Consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, il quale lo sottopone alla Giunta regionale che provvede alla relativa approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno, in funzione delle disponibilità finanziarie del Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e comunitari, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti della Giunta regionale ⁽¹⁴⁾.

5. Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e l'elenco annuale dei lavori, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura diffida il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il Consorzio non adempia nel termine fissato, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio, che procede all'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori.

6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio, la Regione e gli

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.

6-bis. La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti alla difesa del suolo, la sicurezza idraulica e il razionale utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell'*articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006* ⁽¹³⁾.

7. La Giunta regionale può, tramite concessione, affidare al Consorzio l'attuazione di progetti speciali anche in deroga ai piani di cui al presente articolo.

8. Nelle more dell'approvazione del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio ⁽¹⁵⁾.

(13) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1*, della medesima legge).

(14) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60*, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

(15) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60*, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

Art. 31 *Finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica.*

1. I costi relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria,

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nello stesso piano.

2. I costi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi, fatta eccezione per le idrovore, gli impianti di sollevamento e gli impianti a gravità che possono essere finanziati nella misura massima del 30 per cento e comunque nei limiti delle risorse regionali disponibili.

3. I costi relativi alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e del reticolo di gestione e idrografico sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.

4. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza del consorzio, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

Art. 32 *Realizzazione delle opere di bonifica.*

1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, incluse nel piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 30, comma 2, sono affidate in concessione al Consorzio, che provvede alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione, secondo la legislazione vigente.

2. Al termine dell'esecuzione dei lavori il Consorzio trasmette al dipartimento regionale competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.

3. Qualora il Consorzio operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

di agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.

4. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo.

5. In esito alle attività di cui al comma 4, la competente struttura regionale adotta i provvedimenti con i quali dichiara l'avvenuto completamento del lotto funzionale o l'ultimazione della bonifica.

6. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata previste nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 30, comma 4, provvedono i proprietari degli immobili interessati, avvalendosi del Consorzio. In caso di inerzia dei proprietari, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, su istanza del Consorzio, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei benefici conseguiti.

Art. 33 *Interventi urgenti.*

1. AI verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora sia necessario un pronto intervento per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili, il Consorzio, accertato con apposita perizia tecnica giurata il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:

a) nei casi di somma urgenza, il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio, che, a sua volta, ne dà comunicazione immediata al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. L'importo in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di 25.000,00 euro;

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

b) nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica il Consorzio è autorizzato a eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia, dalla quale devono dettagliatamente risultare anche i concreti motivi di somma urgenza o urgenza, supportati da adeguata documentazione anche fotografica. In mancanza di adeguata e documentata motivazione, le spese sostenute restano a carico del Consorzio. La perizia, in caso di somma urgenza, va trasmessa al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura entro quindici giorni dall'inizio dei lavori.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati prioritariamente con risorse del Consorzio e solo in via residuale con risorse regionali nel limite massimo degli stanziamenti per i contributi regionali a favore del Consorzio previsti nel bilancio regionale per gli interventi da eseguire in attuazione della presente legge.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 34 *Avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.*

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.

2. Il decreto di nomina del Commissario straordinario stabilisce la durata dell'incarico per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

3. Il Commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio, esercitando le funzioni degli organi consortili fino alla loro costituzione e coordina l'attività dei commissari straordinari di cui all'articolo 35, preordinata a garantire la piena funzionalità del Consorzio di bonifica della Calabria.

4. Il Commissario straordinario, entro il 31 dicembre 2023:

a) approva lo statuto del Consorzio, sulla base dello schema adottato con deliberazione della Giunta regionale;

[b) approva il piano del fabbisogno del personale e definisce la struttura degli uffici centrali e dei comprensori territoriali; ⁽¹⁶⁾]

c) approva il bilancio preventivo economico - budget per l'esercizio 2024.

5. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, indice le elezioni del Consiglio dei delegati.

6. AI verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 1, per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle funzioni consortili, il Consorzio di bonifica della Calabria:

a) provvede all'utilizzazione e alla gestione delle opere pubbliche di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;

b) subentra nel diritto d'uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile ramo bonifica e ramo idrico già in uso ai consorzi posti in liquidazione, compresi quelli di cui all'*articolo 11-bis della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66* (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura);

c) utilizza i beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all'esito della loro liquidazione. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte di ciascun commissario liquidatore;

d) si avvale degli uffici e del personale dei consorzi per l'espletamento delle funzioni consortili attraverso convenzioni da stipulare con ciascuno degli undici consorzi soppressi. Nella convenzione di utilizzo del personale è individuato, tra il personale

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

dirigente, un delegato del Commissario per le attività di gestione tecnica e operativa del comprensorio fino al trasferimento del personale di cui all'articolo 36, comma 6 ⁽¹⁷⁾.

7. Il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali e previa fissazione dei criteri, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, approva il POV del Consorzio, previo parere favorevole dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, e determina il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Consorzio ⁽¹⁸⁾.

8. Per il solo anno 2024, il Consorzio provvede alla riscossione dei contributi consortili afferenti all'anno medesimo, entro la data del 30 giugno 2024.

(16) Lettera soppressa dall' *art. 1, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60*, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

(17) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60*, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

(18) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2023, n. 60*, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

Art. 35 *Decadenza degli organi dei consorzi di bonifica.*

1. Gli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto alla data medesima e la relativa gestione ordinaria è demandata ai commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fino alla data di approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria.

2. A ciascun commissario di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità commisurata a quella spettante al Presidente del Consorzio, con oneri

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

a carico del bilancio del consorzio interessato. È consentita l'individuazione del medesimo Commissario straordinario per la gestione di più consorzi e, in tal caso, allo stesso è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari al 30 per cento di quella indicata al primo periodo.

3. I commissari straordinari rilevano, altresì, la dotazione di personale, con l'individuazione per ciascun dipendente, della natura giuridica del rapporto, decorrenza ed eventuale termine se previsto, della qualifica e livello retributivo, trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale e predispongono l'inventario dei beni in ragione della relativa natura e destinazione d'uso.

Art. 36 *Liquidazione dei consorzi di bonifica.*

1. Gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa; da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate.

2. AI verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, nomina un commissario liquidatore per ogni consorzio di bonifica, determinando la durata degli incarichi, non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri dodici mesi, nonché il compenso a carico dei rispettivi consorzi, che non può comunque superare quello annualmente previsto per il Presidente dei consorzi stessi, salvo quanto previsto al comma 4. Le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga sono definite dal Consorzio di bonifica della Calabria con gestione separata. Gli oneri delle liquidazioni dei consorzi soppressi con la presente legge rimangono esclusivamente a totale carico delle stesse.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

3. Ciascun commissario liquidatore espleta la procedura liquidatoria del consorzio di bonifica di competenza. In particolare:

a) entro sessanta giorni dalla nomina, rileva lo stato patrimoniale, provvedendo, con riferimento ai beni immobili, ad aggiornarne la valutazione, previa acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall'Agenzia del demanio;

b) entro centoventi giorni dalla nomina, individua le attività e le passività, compresi i contenziosi in corso, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;

c) entro duecentosettanta giorni dalla nomina, approva un piano di liquidazione, trasmettendolo all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, e rende noto l'avvio del relativo procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria, con riferimento ai crediti certi ed esigibili dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile, con mezzi idonei e comunque con un avviso sul BURC, indicando un termine a decorrere dal quale è possibile inoltrare le relative istanze da parte dei creditori ⁽²⁰⁾;

d) entro trecentosessanta giorni dalla nomina, redige il bilancio finale e la relazione conclusiva, che trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione per la relativa approvazione ⁽²⁰⁾.

4. Il compenso spettante ai commissari liquidatori dei consorzi è corrisposto in quattro ratei di pari importo, ognuno dei quali è liquidato all'esito dell'espletamento di ciascuna delle attività previste al comma 3. Alla conclusione delle attività di cui al comma 3, lettera d), purché avvenga nel rispetto dei termini ivi previsti, è corrisposta una ulteriore indennità, pari al 20 per cento del compenso complessivo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione laddove ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei consorzi di bonifica di cui al comma 1 al regime della liquidazione coatta amministrativa.

6. Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi e dell'organismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è trasferito al Consorzio di bonifica della Calabria ed è utilizzato anche a supporto della gestione liquidatoria, mantenendo l'inquadramento previdenziale. All'atto del trasferimento, il personale

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

appartenente al comparto mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento ed il personale dirigenziale mantiene il trattamento economico in godimento limitatamente alle voci fisse e continuative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, compresa l'anzianità di servizio già maturata ⁽¹⁹⁾.

7. Il Consorzio subentra, altresì, nei contratti di lavoro a tempo determinato intercorrenti con i consorzi di bonifica di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 2022. Le selezioni di personale del Consorzio prevedono criteri tesi a valorizzare le esperienze maturate presso i consorzi alla data del 31 dicembre 2022.

(19) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera c)*, L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

(20) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 27 dicembre 2023, n. 60, a decorrere dal 28 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

Art. 37 Norma finanziaria.

1. Gli oneri di cui agli articoli 19,20,22 e 27 sono posti a carico del bilancio consortile e trovano copertura nelle entrate di cui all'articolo 10.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro, si fa fronte, per le annualità 2024 e 2025, con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, mediante contestuale riduzione delle risorse allocate alla Missione 9, Programma 01 (U.09.01) del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli 30, 31, 32 e 33, per la sola parte a carico del bilancio regionale, quantificati nel limite massimo di 2.275.000,00 euro, si fa fronte per ciascuno degli

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

anni 2024 e 2025 con le risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 il contributo di cui al presente comma può essere aumentato di un importo massimo corrispondente al 35 per cento dell'ammontare dei ruoli di bonifica e di quelli irrigui riscossi sulla competenza dell'anno precedente.

4. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 34, comma 3, e all'articolo 35, comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 l'erogazione di un contributo una tantum nel limite massimo di 2.000.000,00 euro, allocato alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, annualità 2023.

5. Al solo fine di garantirne l'avvio, la Regione riconosce al Consorzio di bonifica della Calabria un contributo omnicomprensivo nel limite massimo di 7.000.000,00 euro per l'anno 2024, di 5.000.000,00 euro nell'anno 2025, con allocazione alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025 e all'uopo è appositamente istituito un capitolo di bilancio regionale a destinazione specifica.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, per l'importo di euro 2.000.000,00 nell'annualità 2023, per euro 7.000.000,00 nell'annualità 2024 e per euro 5.000.000,00 nell'annualità 2025 ⁽²¹⁾.

7. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025 e ad istituire appositi capitoli a destinazione specifica.

8. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di stabilità regionale.

(21) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1, della medesima legge*).

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.**Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.**

Art. 38 *Norme di rinvio e abrogazioni.*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) *legge regionale 3 giugno 1975, n. 26;*
- b) *legge regionale 23 luglio 2003, n. 11;*
- c) *articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 24.*

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al *regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215*, alla *legge 12 febbraio 1942, n. 183* ed al *decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947* e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 39 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.****CAPO I****Finalità della legge e principi****Art. 1** *Finalità* ⁽³⁾.

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione europea, del quadro delle competenze istituzionali definito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e della normativa nazionale, disciplina il sistema del mercato del lavoro, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente nella Regione Calabria e il relativo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione e attuazione.
2. La Regione riconosce e tutela il lavoro come strumento di inclusione e autonomia della persona e opera attraverso le disposizioni di cui alla presente legge per affermare le condizioni per renderlo effettivo, regolare e dignitoso attraverso un efficace sistema di politiche attive, di servizi per l'impiego, di formazione per il lavoro.
3. In attuazione dell'articolo 27 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della *legge 3 marzo 2009, n. 18*, che istituisce l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, la Regione promuove l'inclusione lavorativa quale componente irrinunciabile del percorso individuale di ogni persona disabile verso la vita indipendente nonché elemento qualificante di progresso economico e sociale della comunità di appartenenza.
4. La Regione promuove e sostiene, quale parte dei diritti individuali, l'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze.
5. La Regione interviene per garantire l'integrazione tra le politiche volte a sostenere la capacità d'agire delle persone, nel rapporto tra interventi di inclusione sociale, formazione e attivazione al lavoro e

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

favorendo il superamento delle politiche assistenziali in un sistema di promozione sociale e del lavoro.

6. La Regione riconosce la centralità della persona nell'accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l'occupazione.

7. La Regione Calabria, con la presente legge, trasforma Azienda Calabria Lavoro, nell'"Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria", ente pubblico non economico strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 2 *Principi delle politiche del lavoro* ⁽⁴⁾.

1. Le politiche regionali in materia di lavoro e apprendimento permanente sono rivolte:

a) alla promozione dell'eguaglianza in termini di opportunità, tenuto conto delle potenzialità e delle aspirazioni degli individui;

b) allo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, attraverso i servizi informativi, l'orientamento e la partecipazione alle misure di formazione ed attivazione;

c) alla prevenzione della disoccupazione attraverso l'aggiornamento, la riqualificazione e il rafforzamento delle competenze dei lavoratori, nell'ambito del sistema dell'apprendimento permanente e della formazione continua, e attraverso la predisposizione, nell'ambito delle politiche attive, di percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei disoccupati;

d) all'affermazione della parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

- e) al contrasto a ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;
- f) a promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- g) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro a tutti i cittadini, previsti dalla legge statale, garantendo altresì standard minimi e condivisi delle prestazioni e un adeguato grado di copertura territoriale dei servizi;
- h) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi rivolti al riconoscimento e alla certificazione delle competenze, anche ai fini dell'accesso a ulteriori opportunità di apprendimento;
- i) a realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati autorizzati e/o accreditati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;
- j) a garantire la presa in carico dei lavoratori e dei disoccupati e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;
- k) a prevedere strumenti e servizi rivolti alla rilevazione dei fabbisogni professionali delle imprese e alla conseguente gestione del rapporto tra domanda e offerta, per ridurre il rischio di disallineamento;
- l) a promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche a integrazione delle misure rivolte all'innovazione del sistema economico - produttivo;
- m) ad affiancare gli strumenti nazionali di sostegno al reddito con misure regionali di politica attiva che favoriscono l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati di reimpiego e utili all'acquisizione di nuove competenze;
- n) a garantire la condizionalità, ossia l'obbligo di tutti i soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro;
- o) a prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;
- p) a prevedere e ad assicurare il raccordo con il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale per la formazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e la conseguente pianificazione dell'offerta formativa e scolastica;
- q) a collaborare alla attivazione e promozione del sistema della formazione tecnica superiore ITS e dell'offerta formativa e universitaria

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

idonea alla promozione di competenze in grado di rispondere alla domanda del mercato del lavoro;

r) a prevedere la massima semplificazione amministrativa e la completa digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per un accesso diretto dei lavoratori;

s) a rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi del lavoro, e delle misure rivolte alla formazione per il lavoro.

2. Le politiche regionali in materia di lavoro sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione professionale, il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione, attuato nel rispetto e in applicazione del dialogo sociale.

3. Le politiche attive regionali sono erogate assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, definiti a livello nazionale.

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

CAPO II

Strumenti e governance del sistema dei servizi per il lavoro

Art. 3 *Piano degli interventi di politica del lavoro. Strumenti di programmazione* ⁽⁵⁾.

1. In attuazione dei programmi di sviluppo della Regione, la Giunta regionale, previo confronto con le parti sociali, adotta il Piano degli interventi di politica del lavoro, teso a favorire la programmazione integrata delle misure di politica attiva del lavoro e a coordinare l'impiego di tutte le risorse finanziarie ad esse destinate, rinvenienti da ciascuna delle fonti di finanziamento previste.

2. Il Piano ha durata triennale da aggiornare in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o del suo assestamento.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

3. Il Piano delinea il quadro di contesto con riferimento alle dimensioni e condizioni, ai cambiamenti e alle prospettive del mercato del lavoro, indica gli obiettivi, le sfide e le priorità degli interventi in relazione ai programmi di sviluppo, le disposizioni di attuazione e i requisiti di accesso, i documenti attuativi dei singoli interventi e progetti.
4. Il Piano è predisposto dal dipartimento competente per la materia del lavoro e approvato dalla Giunta regionale.
5. I piani operativi regionali e territoriali della Regione in attuazione di programmi o accordi di carattere nazionale o sovranazionale sono adottati in coerenza con il Piano degli interventi.
6. Il Piano degli interventi comprende una sezione metodologica sul monitoraggio e la valutazione nell'ambito della quale sono presentati, per l'insieme degli obiettivi, sfide e priorità e per i singoli interventi previsti gli indicatori di realizzazione, copertura, risultato immediato e di lungo periodo, nonché gli indicatori di performance e finanziari.
7. Il Piano degli interventi è corredato da un piano di comunicazione che cura l'informazione e la comunicazione sugli interventi programmati con specifiche iniziative volte ad accompagnare l'avvio e l'attuazione degli stessi, promuovendone e supportandone il buon esito e assicurando la corretta pubblicizzazione degli strumenti e delle opportunità prodotte e dei risultati raggiunti.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 4 *Funzioni e compiti della Regione* ⁽⁶⁾.

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, attuando gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone e, in particolare:

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

- a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- b) assicura l'esistenza e la funzionalità dei propri uffici territoriali denominati centri per l'impiego, garantendone la diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;
- c) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità e l'efficacia dei servizi e delle prestazioni;
- d) individua le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro;
- e) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate;
- f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;
- g) garantisce la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150* (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive), con tecniche di interoperabilità e scambio di dati e secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali, avvalendosi dell'ARPAL Calabria;
- h) esercita i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro e ne approva gli atti fondamentali ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 5 *Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio* ⁽⁷⁾.

1. La Regione garantisce nel proprio territorio, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro, per come definiti dall'*articolo 28 del D.Lgs. 150/2015*, attraverso il sistema regionale dei

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

servizi per l'impiego di cui all'articolo 7 della presente legge, a favore di disoccupati, lavoratori e imprese, assicurando:

a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che garantiscono la presenza e la funzionalità dei centri per l'impiego e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;

b) adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso interventi di aggiornamento, formazione, riqualificazione e rafforzamento delle competenze;

c) misure di attivazione al lavoro dei disoccupati, dei beneficiari di ammortizzatori sociali e degli interventi di integrazione al reddito attraverso meccanismi che incentivano la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;

d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68* (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), effettuando uno specifico monitoraggio degli effetti ottenuti con le procedure di assunzione previsti dalla legge medesima;

e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'*articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56* (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

f) l'erogazione dei servizi del lavoro ai sensi dell'*articolo 18 del D.Lgs. 150/2015* e del *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4* (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, nonché del *decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48*, convertito con modificazioni dalla *legge 3 luglio 2023, n. 85*, e in particolare alle disposizioni di cui al Capo I - Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, a partire dalla profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'*articolo 20 del D.Lgs. 150/2015* ⁽⁸⁾;

g) i servizi di assistenza alla ricollocazione, in riferimento alle relative misure nazionali e regionali, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti.

h) i servizi di informazione, orientamento, consulenza, preselezione, recruitment e placement a livello comunitario attraverso la rete EURES - servizi europei per l'impiego, di cui al *Regolamento (CE) n. 2016/589 del Parlamento Europeo del 13 aprile 2016*, attraverso l'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.

2. La Regione favorisce la definizione e l'aggiornamento costante degli standard di servizio e dell'unità di costo standard in relazione all'erogazione dei LEP definiti dalla normativa statale, al fine di costruire

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

un sistema regionale trasparente di gestione delle risorse dedicate ai servizi e alle politiche attive del lavoro.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

(8) Lettera così modificata dall' *art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1, della medesima legge*).

Art. 6 *Rete regionale dei servizi e delle politiche del lavoro* ⁽⁹⁾.

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, coerentemente con quanto previsto dall'*articolo 1 del D.Lgs. 150/2015*, la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro, costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente:

- a) centri per l'impiego regionali;
- b) Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria;
- c) agenzie per il lavoro e altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi per il lavoro, ai sensi dell'*articolo 12 del D.Lgs. 150/2015* e delle disposizioni regionali in materia;
- d) ANPAL Servizi SpA;
- e) INPS regionale Calabria;
- f) INAIL regionale Calabria;
- g) Ispettorato territoriale del lavoro;
- h) Fondazione Consulenti per il Lavoro;
- i) fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'*articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388* (Legge finanziaria 2001) promossi dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
- j) enti bilaterali e patronati costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

- k) università;
- l) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- m) Comuni;
- n) organismi formativi accreditati ai sensi delle disposizioni regionali in materia.

2. La rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro ha il compito di garantire il diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, alle imprese il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento al lavoro, anche attraverso la promozione dell'occupabilità.

3. La rete di cui al presente articolo si coordina, per il tramite dell'ARPAL Calabria, con le reti per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 29.

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 7 *Sistema regionale dei servizi per l'impiego* ⁽¹⁰⁾.

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dalle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative.

2. Fanno parte del sistema regionale dei servizi per l'impiego:

- a) il dipartimento regionale competente per la materia del lavoro;
 - b) il Tavolo regionale per i servizi e le politiche attive del lavoro;
 - c) l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali;
 - d) l'Osservatorio sul mercato del Lavoro;
 - e) i centri per l'impiego regionali;
 - f) l'ARPAL Calabria.
-

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 8 *Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro* ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, è istituito il Tavolo regionale per i servizi e le politiche per il lavoro.
2. Il Tavolo regionale svolge la funzione permanente di osservazione e sintesi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale sulla base delle quali individua le linee di indirizzo strategico in materia di politiche del lavoro, gli obiettivi e le priorità di intervento che confluiscono nel Piano di cui all'articolo 3 e propone i relativi aggiornamenti annuali. Per lo svolgimento delle funzioni di osservazione e proposta il Tavolo si avvale delle analisi e documentazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 10.
3. Il Tavolo regionale è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di lavoro o da un suo delegato e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale, dell'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.
4. Il Tavolo regionale è composto, oltre che dagli assessori regionali competenti per materia, dai seguenti soggetti: i responsabili regionali dell'Inps, dell'Inail, di ANPAL Servizi Spa, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Ufficio scolastico regionale, dell'Ordine dei consulenti del lavoro, dalla consigliera regionale di parità, nonché da ulteriori esperti di comprovata qualificazione e competenza.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione istituisce il Tavolo, stabilendone modalità di funzionamento e durata.
6. I componenti del Tavolo regionale vi partecipano a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

7. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni del presente articolo si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni, nell'ambito del Tavolo regionale.

(11) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 470*.

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 9 *Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali* ⁽¹³⁾.

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali in relazione alla individuazione di strumenti utili all'intervento e alla gestione di crisi settoriali o aziendali e conflitti di lavoro è istituita l'Unità di intervento regionale per le politiche del lavoro a favore dei lavoratori delle aziende in crisi.

2. L'Unità è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente per la materia del lavoro o suo delegato e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale, dell'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento e la durata dell'Unità, i cui componenti partecipano a titolo gratuito.

4. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni del presente articolo si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, nell'ambito dell'Unità.

5. L'Unità opera nel rispetto della normativa statale in materia di rilancio delle attività industriali, salvaguardia dei livelli occupazionali, sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore di cui al *decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120* (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

attuazione del piano di risanamento della siderurgia) convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 maggio 1989, n. 181*.

6. Nella gestione delle crisi aziendali, l'Unità coordina le proprie attività con l'ARPAL Calabria, cui è affidata l'attuazione delle politiche attive e la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, nonché in raccordo con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), coerentemente con quanto disposto dall'*articolo 9, comma 1, lettere o) e p) del D.Lgs. 150/2015*, e con il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive, attraverso gli strumenti contemplati dalla normativa in materia.

7. L'Unità, sulla base della normativa vigente, svolge i seguenti compiti:

a) effettua la mappatura, il monitoraggio e la ricognizione preventiva dei casi di crisi aziendali occupazionali e territoriali;

b) predispone la selezione delle situazioni prioritarie di possibile tensione;

c) svolge attività di raccolta di dati e informazioni presso enti, istituzioni e associazioni, in materia di andamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio demografico e socioeconomico;

d) propone le opportune strategie di utilizzazione intersettoriale delle risorse disponibili;

e) formula le proposte strategiche idonee a prevenire le fasi acute di eventuali crisi, mediante l'utilizzazione degli strumenti programmatori di medio e lungo periodo;

f) funge da prima interfaccia operativa con gli interlocutori sociali, economici e sindacali in tutti i casi di manifestazioni, proteste e situazioni di tensione sociale e occupazionale;

g) effettua un'attività di confronto e concertazione di primo impatto;

h) mette in campo in via d'urgenza tutti gli strumenti istituzionali e operativi per la risoluzione di breve periodo delle situazioni di tensione;

i) espleta attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e sulle crisi aziendali;

j) sigla accordi e protocolli;

k) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

l) favorisce la composizione dei conflitti e la migliore gestione delle relazioni industriali e sindacali;

m) esamina gli accordi di transizione occupazionale previsti dal *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148* (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), volti al recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e all'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 10 Osservatorio sul mercato del Lavoro ⁽¹⁴⁾.

1. La Regione realizza il sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche del lavoro, in raccordo con l'Osservatorio sul mercato del lavoro e avvalendosi del Sistema informativo di cui all'articolo 11, allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e alle attività dell'ARPAL Calabria.

2. L'Osservatorio è istituito presso l'ARPAL Calabria e sviluppa le proprie linee di azione secondo gli indirizzi dettati dal dipartimento competente per la materia del lavoro e dalla programmazione regionale.

3. L'Osservatorio opera perseguendo le seguenti finalità:

a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;

b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva promosse tramite ARPAL Calabria;

c) monitorare l'attuazione degli interventi di politiche del lavoro e dei servizi erogati;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, per la promozione delle politiche attive e dell'offerta di apprendimento anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione;

e) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali;

f) elaborare le analisi e i rapporti sulla valutazione e l'impatto degli incentivi, delle misure, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento;

g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati anche al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo una adeguata diffusione dei risultati;

h) raccordarsi con i sistemi nazionali di analisi del mercato del lavoro, e di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro.

4. I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 13, nonché gli altri soggetti appartenenti alla rete di cui all'articolo 6, mettono a disposizione del sistema regionale di analisi e monitoraggio di cui al presente articolo, anche mediante apposite convenzioni, le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio regionale del mercato del lavoro, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.

5. L'Osservatorio opera anche in collaborazione con l'Ufficio statistico regionale e con il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive e sviluppo economico, svolgendo la funzione di collettore ed elaboratore dei dati rilevati dal sistema di cui al presente articolo, per il tramite del dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale.

6. L'Osservatorio realizza report di monitoraggio e analisi della domanda delle imprese e dei fabbisogni professionali, distinti in ragione delle specifiche settoriali e territoriali, attraverso l'attività dei servizi alle imprese dei centri per l'impiego.

7. I dati relativi ai fabbisogni professionali rilevati ed elaborati trimestralmente dall'Osservatorio costituiscono la base informativa per la promozione e pianificazione dell'offerta formativa finanziata, anche in ragione dei programmi di politica attiva e di accompagnamento al

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

lavoro, gestiti dall'ARPAL Calabria attraverso i centri per l'impiego e dalla rete dei soggetti accreditati.

8. L'Osservatorio assicura la fruibilità dei dati relativi al mercato del lavoro di cui dispone, nel formato open data, ed elabora rapporti trimestrali sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 11 *Sistema informativo regionale del lavoro* ⁽¹⁵⁾.

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva del lavoro e dell'offerta formativa e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.

2. In vista dell'implementazione del sistema informativo unico nazionale, ai sensi dell'*articolo 13 del D.Lgs. 150/2015* e dell'*articolo 6 del decreto-legge 4/2019* convertito dalla *legge 26/2019*, nonché del *decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48*, convertito con modificazioni dalla *legge 3 luglio 2023, n. 85*, e in particolare alle disposizioni di cui al Capo I - Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, il sistema informativo in uso alla Regione, deve garantire l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità dei dati con il SIL, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti ⁽¹⁶⁾.

3. Le attività di sviluppo e gestione operativa del sistema informativo del lavoro sono attribuite all'ARPAL Calabria per le parti di competenza regionale, in coordinamento con l'ANPAL e con il Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza, in attuazione di apposito atto di indirizzo del dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale, al fine di supportare la programmazione regionale, il coordinamento e il funzionamento della rete regionale di servizi per il lavoro, la cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e garantire la fruibilità dei servizi online da parte dei cittadini e delle imprese ⁽¹⁷⁾.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

4. Il Sistema informativo regionale rappresenta lo strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro e opera anche come sistema di supporto alla rilevazione e promozione dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese.

5. Il Sistema informativo regionale è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di condivisione di informazioni nonché di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e unionali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

(16) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1*, della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1*, della medesima legge).

Art. 12 *Centri per l'impiego regionali* ⁽¹⁸⁾.

1. I centri per l'impiego sono uffici territoriali della Regione costituiti ai sensi dell'*articolo 18 del D.Lgs. 150/2015* per lo svolgimento delle funzioni e compiti ivi previsti.

2. L'istituzione o la modifica dei centri per l'impiego avviene con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina il bacino di competenza territoriale nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

3. I centri per l'impiego assicurano, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'*articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 150/2015*.

4. I centri per l'impiego svolgono altresì i compiti e le funzioni previste dalla *legge 68/1999*, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità e provvedono, ai sensi dell'*articolo 16 della legge 56/1987*, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

5. I centri per l'impiego assicurano i servizi alle imprese in relazione alla domanda di lavoro, con particolare riferimento a:

a) incontro tra domanda e offerta, ricerca di personale, con pubblicazione on line delle offerte di lavoro e preselezione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;

b) informazioni e consulenza su incentivi, agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni di personale;

c) procedure amministrative (comunicazioni obbligatorie, collocamento mirato, ecc.);

d) misure di politica attiva di interesse delle imprese;

e) forme contrattuali e dispositivi utili all'inserimento (apprendistato, tirocini, ecc.);

f) informazioni su contrattualistica e normativa in materia di lavoro;

g) promozione dei profili, delle competenze e della professionalità delle persone registrate nelle banche dati.

6. I centri per l'impiego regionali sono chiamati ad erogare la gamma dei servizi e delle prestazioni previste in base ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dall'ordinamento.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 13 *Soggetti e funzioni degli operatori accreditati* ⁽¹⁹⁾.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso i centri per l'impiego regionali, o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, nel rispetto dell'*articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dell'*articolo 12 del D.Lgs. 150/2015*, i quali concorrono, come stabilito dall'*articolo 18, comma 2, del medesimo D.Lgs. 150/2015*, all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi.

2. Il regime di accreditamento dei servizi per il lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 7 del D.Lgs. 276/2003*, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'*articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 150/2015*, è definito dalla Giunta regionale, sulla base dei seguenti principi:

- a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;
- b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;
- c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;
- d) garantire la presenza del sistema integrato di servizi per il lavoro;
- e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;
- f) garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al *D.Lgs. 150/2015* nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.

3. L'accREDITAMENTO degli operatori di cui all'*articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 150/2015* è riconosciuto ai soggetti privati autorizzati ope legis ai sensi dell'*articolo 6 del D.Lgs. 276/2003*.

4. I soggetti accreditati operano nel sistema dei servizi per il lavoro a integrazione dei centri per l'impiego, anche al fine di sviluppare e ampliare sul territorio il sistema dei servizi e fornire misure anche specialistiche per l'inclusione lavorativa delle persone disabili e per altre determinate categorie di utenti.

5. La Regione promuove la semplificazione delle procedure di accreditamento delle agenzie per il lavoro e altri operatori che erogano servizi per il lavoro.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

CAPO III

Agenzia regionale per le politiche attive - ARPAL Calabria

Art. 14 *Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro* ⁽²⁰⁾.

1. Azienda Calabria Lavoro, istituita dall'*articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego), è trasformata, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria".

2. L'ARPAL Calabria è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di Azienda Calabria Lavoro, conservandone tutti i compiti istituzionali.

3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ARPAL Calabria sono disciplinati dalla presente legge e dallo Statuto adottato dal direttore generale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le attività di gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e di erogazione dei servizi sono disciplinate con appositi regolamenti adottati dal direttore generale in conformità alla presente legge e allo Statuto e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 15 *Funzioni dell'ARPAL Calabria* ⁽²¹⁾.

1. L'ARPAL Calabria è ente tecnico-operativo e strumentale della Regione e provvede a:

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

a) supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro, formazione e apprendimento permanente ad essa affidati dalla Regione;

b) garantire il raccordo con l'ANPAL di cui all'*articolo 4 del D.Lgs. 150/2015*;

c) gestire il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 11, in raccordo con l'ANPAL e con il Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza, nonché il nodo di coordinamento regionale con il sistema nazionale e, in ogni caso, le attività di competenza della Regione nell'ambito del sistema informativo unico del lavoro ⁽²²⁾;

d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'*articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 150/2015*;

e) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;

f) supportare la Regione nell'attuazione degli standard qualitativi regionali di cui alla lettera d), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;

g) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;

h) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;

i) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;

j) promuovere misure di politiche attive del lavoro, anche attraverso la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo, utilizzando l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento;

k) promuovere interventi che aumentano il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e tesi a favorire la diffusione dell'istituto;

l) promuovere e sostenere l'autoimpiego come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico- produttivo;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

m) favorire il ricorso al sistema di formazione duale in raccordo con le imprese e la promozione del duale nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), coerentemente con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, n. 139 (Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale);

n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;

o) collaborare con l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali di cui all'articolo 9, al fine di fornire assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali;

p) supportare la Regione nella gestione e realizzazione delle misure per l'attuazione di politiche attive per la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 26;

q) coordinare l'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui all'articolo 10, per le diverse funzioni integrate previste e per l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi e monitoraggio delle dinamiche occupazionali e della domanda delle imprese;

r) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;

s) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;

t) svolgere supporto tecnico ai dipartimenti regionali in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia;

u) supportare la Regione nelle attività di reclutamento, aggiornamento, formazione e sviluppo professionale del personale della Giunta regionale e degli enti sub-regionali strumentali;

v) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la presente legge.

2. L'ARPAL, in attuazione del *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), è l'ente titolato a erogare, sulla base di specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.**

3. L'ARPAL è individuata quale organismo per l'esecuzione delle operazioni e dei programmi regionali cofinanziati da risorse dello Stato e dell'Unione europea.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche per il lavoro.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

(22) Lettera così modificata dall' *art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1, della medesima legge*).

Art. 16 *Organi dell'ARPAL* ⁽²³⁾,

1. Sono organi dell'ARPAL Calabria e restano in carica per tre anni:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico.

(23) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 17 *Direttore generale dell'ARPAL* ⁽²⁴⁾,

1. Il direttore generale dell'ARPAL Calabria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.*

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente dipartimento sull'esame dei curriculum dei candidati.

2. L'incarico del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e durata triennale. Il conferimento dell'incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Al direttore generale si applica la normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39* (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

3. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL Calabria.

4. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'ARPAL Calabria, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.

5. In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del direttore generale:

a) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Calabria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dello Statuto;

b) l'utilizzo del personale, l'emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;

c) l'adozione dello Statuto dell'ARPAL Calabria da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14;

d) l'adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell'ARPAL;

e) l'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'ARPAL;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

- f) l'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
- g) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'ARPAL;
- h) l'adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;
- i) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dall'ARPAL.

6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di direttore nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di legge;
- c) persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;
- d) gravi irregolarità nella gestione.

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 18 *Organo di revisione* ⁽²⁵⁾.

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'ARPAL Calabria provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.**

di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.

2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

3. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.

4. Il revisore unico dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ARPAL Calabria, provvede:

a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;

b) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;

c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ARPAL Calabria e sul suo concreto funzionamento;

e) a riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.****Art. 19** *Vigilanza e controllo sull'ARPAL* ⁽²⁶⁾.

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL Calabria, anche avvalendosi delle relazioni del revisore unico.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
 - a) lo Statuto;
 - b) il regolamento di organizzazione;
 - c) il piano annuale e triennale delle attività;
 - d) la relazione annuale sull'attività svolta;
 - e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
 - f) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - g) il conto consuntivo.

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 20 *Personale dell'ARPAL Calabria* ⁽²⁷⁾.

1. L'organico complessivo di personale dell'ARPAL Calabria è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 17 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
 2. Al personale dell'ARPAL Calabria si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
 3. La dotazione organica iniziale dell'ARPAL Calabria, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale con contratto a tempo indeterminato e determinato di Azienda Calabria Lavoro, che sia stato individuato mediante procedure selettive in attuazione di leggi o provvedimenti regionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
-

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

(27) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 21 *Bilancio e risorse finanziarie dell'ARPAL Calabria* ⁽²⁸⁾.

1. L'ARPAL Calabria dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) trasferimenti statali connessi alle funzioni;
- b) trasferimenti regionali, nella misura determinata con legge di bilancio;
- c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
- d) contributi o trasferimenti da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali.

2. I finanziamenti concessi per le finalità di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

CAPO IV

Sistema regionale delle politiche attive del lavoro

Art. 22 *Profilazione degli utenti e costi standard* ⁽²⁹⁾.

1. Il sistema regionale delle politiche attive del lavoro prevede l'adozione del modello di riferimento europeo basato sulla profilazione delle capacità lavorative degli utenti in coerenza con gli standard nazionali.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

2. La remunerazione dei soggetti attuatori delle politiche attive avviene su costi standard delle attività e delle misure di attivazione, sia a processo che a risultato, per i soggetti accreditati alla formazione e al lavoro.

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 23 *Sistema regionale della certificazione e validazione delle competenze* ⁽³⁰⁾.

1. La Regione gestisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.

2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:

a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione;

b) il sistema informativo di accesso e gestione, integrato con il sistema informativo di cui all'articolo 11.

3. L'individuazione e la validazione delle competenze, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, nel rispetto della normativa statale vigente e previo confronto con le parti sociali, compete:

a) alla Regione, attraverso l'ARPAL Calabria;

b) agli organismi formativi accreditati in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto;

c) ai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto.

4. Le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

all'*articolo 8 del D.Lgs. 13/2013*, nonché relative a una attività o professione oggetto di regolamentazione, hanno valore sul territorio nazionale e i relativi attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi come *disposto dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845* (Legge-quadro in materia di formazione professionale).

5. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, attraverso ARPAL Calabria, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:

a) in esito ad apprendimento formale, attraverso certificazione delle competenze;

b) in esito ad apprendimenti non formali e informali, a seguito di individuazione e validazione, seguita da certificazione delle competenze.

6. La certificazione è rilasciata da specifiche commissioni, sulla base del rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione delle commissioni è disciplinata con propria deliberazione dalla Giunta regionale.

(30) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 24 *Tirocinio formativo e di orientamento* ⁽³¹⁾.

1. Il tirocinio è riconosciuto dalla Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento e al reinserimento lavorativo.

2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente denominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.**

3. La regolamentazione dei tirocini extracurricolari, nonché le misure volte a incentivare la trasformazione dei tirocini in rapporti di lavoro, anche attraverso l'attribuzione di una premialità per i soggetti promotori, misurata in considerazione della classe di profilazione e del contratto di assunzione del tirocinante, sono disciplinate dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale. La Regione può intervenire anche con propri fondi o a valere sulla programmazione europea per promuovere i tirocini presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo, anche a cofinanziamento di oneri a carico del soggetto ospitante.

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 25 *Apprendistato* ⁽³²⁾.

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tipologie previste dal *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81* (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), al fine di:

- a) favorire l'accesso all'occupazione da parte dei giovani;
- b) facilitare il collegamento tra la scuola, le istituzioni formative e le imprese;
- c) favorire gli apprendimenti.

2. Sono definiti, con deliberazioni di Giunta regionale, ai sensi del *D.Lgs. 81/2015*, previo confronto con le parti sociali:

- a) la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica;
- b) gli indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e la disciplina della relativa offerta formativa pubblica;
- c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.**

- d) la programmazione finanziaria degli interventi formativi in apprendistato;
- e) la programmazione di eventuali azioni di sistema in materia di apprendistato.
-

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 26 *Interventi di politica attiva in aree di crisi* ⁽³³⁾.

1. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, interventi specifici di supporto all'attivazione al lavoro e al reimpiego dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area di crisi di cui all'articolo 9, definiti ai sensi della normativa vigente, con riferimento agli interventi di competenza regionale.
 2. La Regione sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, gli interventi di formazione, sostegno all'autoimpiego, promozione di nuovo lavoro autonomo, creazione di cooperative di ex dipendenti e tutte le misure di sostegno alla promozione delle competenze e del capitale umano in contesti territoriali di crisi.
 3. L'ARPAL Calabria, sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi e atti di indirizzo della Giunta regionale, realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 15.
-

(33) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.****Art. 27** *Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo* ⁽³⁴⁾.

1. La Regione promuove l'autoimpiego e il lavoro autonomo nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro e il reimpiego.
2. La Regione sostiene l'autoimpiego e l'avvio di attività di lavoro autonomo, anche ai sensi dell'*articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81* (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o da altre categorie di soggetti svantaggiati o con disabilità.
3. Alle iniziative di cui al comma 2 è garantito il sostegno attraverso i servizi di orientamento e assistenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività, anche stipulando convenzioni non onerose ai sensi dell'*articolo 10, comma 1 della legge 81/2017*.
4. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, l'avvio di attività di lavoro autonomo nella forma e attraverso lo strumento del microcredito, anche attraverso specifiche forme di sostegno e garanzia finanziaria, in coordinamento con le iniziative dell'Ente nazionale per il microcredito.
5. La Regione sostiene, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale e apprendimento comunque denominati.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.**Art. 28** *Sistema regionale di inclusione attiva ed integrazione tra i servizi sociali e del lavoro* ⁽³⁵⁾.

1. La Regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva, in attuazione delle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, con proprie deliberazioni e nell'ambito delle misure programmate, può disporre l'ampliamento delle categorie dei partecipanti alle misure di sostegno al reddito, inclusione e attivazione sostenute ai sensi della normativa e programmazione nazionale di riferimento e valutare l'adozione di iniziative specifiche.
3. La Regione promuove e sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, la definizione di intese con le aziende sanitarie, i Comuni, gli ambiti sociali per la presa in carico, l'affiancamento e l'attivazione di persone svantaggiate o con disabilità con elevato deficit di occupabilità e prese in carico dai servizi sociali del territorio, anche in attuazione della *legge 22 dicembre 2021, n. 227* (Delega al Governo in materia di disabilità) e dei relativi decreti attuativi in materia di realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure per l'inclusione attiva previste dalle disposizioni nazionali e regionali.
4. Al fine della presa in carico dei cittadini svantaggiati e dell'attuazione delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione sociali nazionali e regionali, i centri per l'impiego, i soggetti della rete del lavoro e i servizi coinvolti nelle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione attiva, nel rispetto delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle disposizioni di cui al *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, condividono le informazioni, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, necessarie all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo volte a definire le difficoltà sociosanitarie e lavorative contenute nei sistemi informativi.

(35) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

CAPO V

Interventi per l'apprendimento permanente e la formazione

Art. 29 *Rete regionale per l'apprendimento permanente* ⁽³⁶⁾.

1. In riferimento alle intese tra Stato e Regioni rispetto al Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta ed alla promozione dell'apprendimento permanente, come definito ai sensi dall'*articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92* (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove la rete regionale per l'apprendimento permanente.
2. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente sono forme associative stabili a natura volontaria, dotate di specifici requisiti di qualità, integrazione e specializzazione.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, previo confronto con le parti sociali, gli organismi di formazione e gli altri soggetti che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale che costituiscono le reti di cui al presente articolo e ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. Le reti di cui al presente articolo costituiscono lo specifico strumento attuativo della programmazione regionale e operano in maniera integrata con le politiche in materia di istruzione, formazione, lavoro, welfare e inclusione sociale per garantire la capacità di azione del sistema regionale dell'offerta di apprendimento, collegata alle strategie per la crescita economica.
5. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente operano in modo integrato con la rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 30 *Accreditamento degli enti formativi per la qualifica professionale* ⁽³⁷⁾.

1. La Regione provvede all'accreditamento degli enti formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 150/2015* e disposizioni successive, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.

2. I criteri e le modalità per l'accreditamento sono definiti dalla Giunta regionale previo confronto con le parti sociali nell'ambito delle funzioni del Tavolo di cui all'*articolo 8*, tenendo conto dell'accesso al finanziamento pubblico, delle diverse tipologie di attività formativa, differenziandosi per capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali richieste.

3. La Regione, attraverso l'accreditamento, promuove un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance degli enti e sostiene interventi di formazione orientati al lavoro e al reimpiego, anche attraverso le modalità della remunerazione a processo degli interventi formativi per inoccupati e disoccupati, come previsto dall'ordinamento e dalle disposizioni attuative dei programmi di politica attiva del lavoro.

(37) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

CAPO VI

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

Sistema di valutazione e disposizioni finali

Art. 31 *Clausola valutativa* ⁽³⁸⁾.

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano l'impatto, i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente disciplinati dalla presente legge.
2. La Giunta regionale ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti e gli effetti rispetto alle politiche attive del lavoro, alla formazione permanente e per il lavoro, al sostegno al lavoro autonomo e alle diverse misure previste dalla presente legge.
3. La Giunta regionale, per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, si avvale dell'ARPAL Calabria quale struttura di supporto e, come fonte di rilevazione e di elaborazione, dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
4. L'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e l'ARPAL Calabria sono tenuti alla elaborazione di un documento congiunto di carattere semestrale sull'impatto delle misure di politica attiva adottate sul territorio regionale.

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 32 *Norma finanziaria* ⁽³⁹⁾.

1. Gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 14, 17, 18 e 20, quantificati a regime nel limite massimo di 6.436.196,15 euro, trovano copertura a valere sulle risorse già destinate ad Azienda Calabria Lavoro e allocate per 807.621,32 euro alla Missione 15, Programma 01 (U 15.01) e per 5.628.574,83 euro alla Missione 15, Programma 03 (U 15.03), su ciascuna delle annualità di previsione 2023-2025.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.**

2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1, è garantita, in via continuativa, ai sensi dell'*articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in sede di approvazione del bilancio di previsione.

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 33 *Abrogazioni* ⁽⁴⁰⁾.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*).

(40) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 34 *Entrata in vigore* ⁽⁴¹⁾.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.**

(41) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023. – Art. 14**Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.**

(...)

Art. 14 *Organi dell'ente parco e loro durata.*

1. Sono organi dell'ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del parco;
- d) la consulta del parco;
- e) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Gli organi dell'ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

(...)

L.R. n. 9 del 24 febbraio 2023. – Art. 16**Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria.**

(...)

Art. 16 *Fondo per la protezione civile.*

1. La Regione sostiene l'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile attraverso il Fondo regionale per la protezione civile, finanziato annualmente, nei limiti delle risorse autorizzate con legge di bilancio, a cui si aggiungono le risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità.

2. Il Fondo può essere utilizzato per:

a) il potenziamento dei soggetti appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, con particolare riferimento al volontariato organizzato di protezione civile;

b) il potenziamento e il sostegno economico del pronto intervento e delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze di protezione civile, per la formazione degli operatori di protezione civile, per la pianificazione di protezione civile, per la formazione e la diffusione della cultura e delle buone pratiche di protezione civile al fine di aumentare la resilienza della comunità.

3. Alla ripartizione del Fondo regionale per la protezione civile e alla regolazione delle modalità di gestione delle relative risorse finanziarie, comprese anche quelle di provenienza statale, si provvede con deliberazione della Giunta regionale sulla proposta tecnica del Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile.

(...)

L.R. 29/11/2019, n. 48 - Artt. 1-bis, 6, 13, 13-bis
Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria.

Pubblicata nel B.U. Calabria 29 novembre 2019, n. 133.

Art. 1-bis Definizioni (2).
In vigore dal 9 agosto 2023

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) per "salma" si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso indipendentemente dall'avvenuto accertamento di morte;

b) per "cadavere" si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dall'accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;

c) per "resto mortale" o "indecomposto" si definisce il risultato della incompleta mineralizzazione di un cadavere inumato o tumulato dopo il periodo di custodia cimiteriale disposto dalle norme;

d) per "attività di polizia mortuaria" si intendono le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

e) per "servizi funebri" si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;

3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione;

5) eventuale gestione di case funerarie;

f) per "attività necroscopiche" si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:

1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente ovvero gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa statale:

1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di assenza di altri soggetti che possano provvedere all'eventuale trasporto o alla sepoltura nel cimitero. Per "disinteresse" si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte

salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del servizio sanitario nazionale;

2) dal servizio sanitario provinciale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della azienda sanitaria provinciale (ASP) di riferimento;

g) per "attività cerimoniale funebre" si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri sigillati o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per "casa funeraria" si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge per l'attività funebre, rispondente ai requisiti igienico sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto d'indirizzo e di coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche) e alle disposizioni della presente legge ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto, tecnicamente equiparate e strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale;

2) per "sala del commiato" si intende la sala, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio;

h) per "trasporto funebre" si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre.

(2) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2023, n. 38*, a decorrere dal 9 agosto 2023, (ai sensi dell'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

TITOLO III
Disciplina dell'attività funebre

Art. 6 Attività funebre.
In vigore dal 9 agosto 2023

1. L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
- d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
- e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- f) eventuale gestione di case funerarie.

2. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del *Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile.

[4. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) (7).]

5. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale sono svolti solo nelle sedi di imprese funebri certificate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali, crematori e di cimiteri.

6. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:

- a) la gestione del servizio cimiteriale;

- b) la gestione del servizio obitoriale;
- c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche e sia private;
- d) il servizio privato di ambulanza in entità pubblica di emergenza sanitaria (Servizio emergenze 118), il servizio pubblico del trasporto sangue e organi;
- e) il servizio dipendente presso qualsiasi attività sanitaria pubblica o convenzionata, ospedali, cliniche, centri analisi, strutture sanitarie, case protette, residenze sanitarie assistenziali (RSA) e postazioni di emergenza sanitaria, in qualsiasi forma contrattuale in essere (8).

7. Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per lo svolgimento l'esercizio dell'attività funebre.

8. Il direttore tecnico dell'attività funebre è obbligato a trasmettere in autocertificazione la situazione strutturale e gestionale della propria attività al Comune di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno e il Comune di competenza provvede al rilascio della nuova certificazione annuale entro sessanta giorni dalla presentazione (9).

(7) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, lettera a)*, L.R. 7 agosto 2023, n. 38, a decorrere dal 9 agosto 2023, (ai sensi dell'*art. 13, comma 1*, della medesima legge).

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 1, lettera b)*, L.R. 7 agosto 2023, n. 38, a decorrere dal 9 agosto 2023, (ai sensi dell'*art. 13, comma 1*, della medesima legge).

(9) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera c)*, L.R. 7 agosto 2023, n. 38, a decorrere dal 9 agosto 2023, (ai sensi dell'*art. 13, comma 1*, della medesima legge).

Art. 13 Case funerarie o depositi di osservazioni e servizi mortuari. In vigore dal 9 agosto 2023

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria o deposito d'osservazione, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono consentite ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previa SCIA (17).

2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge.

4. La casa funeraria dispone di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità sono consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. È previsto un accesso dall'esterno per i visitatori ed un parcheggio per questi ultimi. Le case funerarie possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:

- a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
- b) camera ardente o sala di esposizione;
- c) locale di preparazione dei defunti;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i dolenti;
- f) sala per onoranze funebri al feretro;
- g) almeno una cella frigorifera e una sala climatizzata;
- h) deposito per i materiali;
- i) rimessa funebre anche esterna alla struttura;
- j) uffici.

5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei crematori e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private e assimilabili per lo svolgimento dei servizi mortuari.

6. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che a nessun titolo possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili (18).

7. Le case funerarie, fatte salve quelle già esistenti e autorizzate alla data del 31 luglio 2023:

a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'articolo 13-bis;

b) non possono trovarsi a distanza inferiore a cinquecento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cinquecento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;

c) se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso

indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie (19).

8. Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso sono assicurate idonee condizioni di conservazione (19).

9. Il numero di feretri in custodia di cui al comma 8 non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti del commiato (19).

10. Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme presenti nella casa funeraria possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio (19).

11. L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti (19).

12. L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe (19).

(17) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera a)*, L.R. 7 agosto 2023, n. 38, a decorrere dal 9 agosto 2023, (ai sensi dell'*art. 13, comma 1*, della medesima legge).

(18) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera b)*, L.R. 7 agosto 2023, n. 38, a decorrere dal 9 agosto 2023, (ai sensi dell'*art. 13, comma 1*, della medesima legge).

(19) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera c)*, L.R. 7 agosto 2023, n. 38, a decorrere dal 9 agosto 2023, (ai sensi dell'*art. 13, comma 1*, della medesima legge).

Art. 13-bis Requisiti strutturali delle case funerarie (20).

In vigore dal 9 agosto 2023

1. Le case funerarie di cui all'articolo 13 devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

a) le sale destinate a celebrare i riti di commiato, eventualmente differenziate per capienza e dotazioni, sono dotate di regolare aero illuminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l'accoglienza dei partecipanti ai riti. Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 30 metri quadri, con lato minimo di 5 metri;

b) annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l'attesa dei dolenti;

c) le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell'indice del potere fonoisolante apparente R_w , così come definito nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A);

d) i percorsi dei feretri all'interno della casa funeraria sono distinti dai percorsi dei dolenti, senza alcuna possibilità di interferenza temporale;

e) la casa funeraria è dotata di uno o più locali ufficio da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative e per i colloqui con i dolenti. Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all'attesa dei dolenti regolarmente aeroilluminato;

f) nelle aree a cui hanno accesso i dolenti è presente almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili. Per le case funerarie con più di tre sale di osservazione è previsto almeno un servizio igienico aggiuntivo;

g) il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo;

h) nella cella frigorifera o nell'eventuale locale refrigerato la temperatura è compresa tra 1 e 5 gradi Celsius (°C);

i) la continuità dell'alimentazione elettrica della cella frigorifera o nel locale refrigerato è assicurata da un gruppo di continuità di adeguata capacità o mediante altro impianto con caratteristiche equivalenti;

j) la capienza massima delle celle frigorifere o dell'eventuale locale refrigerato deve corrispondere al numero di feretri che possono essere custoditi presso la casa funeraria. Le dimensioni del locale refrigerato sono tali da consentire la movimentazione meccanizzata dei feretri;

k) nel locale per la preparazione delle salme sono collocati un tavolo in materiale durevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed un lavandino con leva clinica. Nello stesso locale le pareti e i pavimenti, facilmente lavabili e disinfettabili, devono essere privi di connessione ad angolo;

l) deve essere previsto uno spazio o un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco;

m) in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali di preparazione ed osservazione delle salme non devono prevedere il ricircolo dell'aria;

n) tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d'emergenza;

o) in tutte le aree accessibili ai visitatori è garantito il requisito di visitabilità per le persone con ridotta capacità motoria.

(20) Articolo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 7 agosto 2023, n. 38*, a decorrere dal 9 agosto 2023, (ai sensi dell'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

**L.R. n. 43 del 27 dicembre 2016 – Artt. 5, 6
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno
2017).**

Publicata nel B.U. Calabria 27 dicembre 2016, n. 125.

**Art. 5 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11/2015.
In vigore dal 1 gennaio 2017**

1. Alla *legge regionale 27 aprile 2015 n. 11* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a. all'*articolo 1* sono abrogati i commi 2, 4 e 7;
- b. al comma 3 dell'*articolo 1*, le parole "nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, " sono soppresse e la parola "I" è sostituita dalla parola "L";
- c. al comma 8 dell'*articolo 1*, dopo le parole "al Dipartimento vigilante" sono inserite le seguenti: "al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni";
- d. il comma 11 dell'*articolo 1* è così modificato (3):
 1. dopo le parole "al Dipartimento vigilante" sono inserite le seguenti: "al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni";
 2. sono soppresse le parole "e il 20 gennaio";
- e. al comma 12 dell'*articolo 1*, dopo la parola "trasmettono", sono inserite le seguenti "al dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio - Società partecipate";
- f. dopo l'*articolo 2* è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale)

 1. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'*articolo 1*, comma 1, della presente legge, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
 2. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli Enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
 3. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, a carico dei dirigenti generali dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui

all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

4. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli Enti strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche."

2. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con il presente articolo.

(3) NDR: Nella presente lettera era stato indicato erroneamente il comma 1 dell'art. 1.

Art. 6 Misure di contenimento per gli enti sub-regionali. In vigore dal 1 gennaio 2017

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
- 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

- 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- 12) spese postali e telegrafiche.

2. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.

8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.

9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

**L.R. n. 11 del 27 aprile 2015 – Artt. 1, 2 e 2-bis
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno
2015).**

Pubblicata nel B.U. Calabria 27 aprile 2015, n. 27.

TITOLO I

Razionalizzazione delle spese delle società partecipate e degli enti subregionali

**Art. 1 Norme di contenimento della spesa per le società partecipate
della Regione (12).**

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società "in house providing" e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società "in house providing" e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino, a partire dall'esercizio finanziario 2015, alle seguenti disposizioni:

a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, devono essere ridotti, rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014;

b) i costi di seguito indicati devono essere ridotti rispetto a quelli registrati nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

1-bis. Al fine del contenimento dei costi di gestione delle società di cui al comma 1, e di migliorarne l'efficienza, la figura di vertice dell'organo amministrativo può coincidere con quella di direttore generale, se previsto nell'ambito dell'organizzazione della società. In tal caso il trattamento economico globale attribuibile per l'esercizio delle due funzioni è pari a quello complessivamente spettante ai dirigenti generali della Giunta regionale (11).

1-ter. Gli oneri per il trattamento economico di cui al comma 1-bis gravano sull'ordinario finanziamento annuale della società, ed entro i limiti del

finanziamento medesimo, e non sono computati ai fini del comma 9 (11).

[2. La misura esatta della riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Organismi indicati al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge (6).]

3. L'Amministrazione regionale esercita i poteri del socio affinché gli organismi partecipati di cui al comma 1 provvedano a realizzare immediatamente la riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014 (7).

[4. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Organismi partecipati di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti nelle relazioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56, dei valori riportati nei bilanci e delle asseverazioni degli organi di controllo. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa debitamente asseverate dall'Organo di controllo o dei dati di bilancio, la misura della riduzione da applicarsi deve essere quella massima del 30% (6).]

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera a) del comma 1, ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale mediante l'esercizio dei poteri del socio.

6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma 1.

[7. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi (6).]

8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d'esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento Bilancio, entro due mesi dall'approvazione del bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell'equilibrio economico. Detto piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il

personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento del predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo (8).

9. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d'esercizio negativo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere, per il triennio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata, ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.

10. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione.

11. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo ai rappresentanti nominati dalla Regione di trasmettere, al Dipartimento vigilante al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento Bilancio, entro il 15 luglio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico (9).

12. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono al dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio - Società partecipate entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere (10).

13. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società Comac Srl, Sial Servizi Spa, poste in liquidazione, operano affinché vengano redatti i bilanci finali di liquidazione entro il 31 luglio 2015. Il liquidatore della Somesa s.r.l., posta in liquidazione, opera affinché venga redatto il bilancio finale di liquidazione entro il 31 marzo 2016 (2).

14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la Delib.G.R. n. 89 del 31

marzo 2015, sia attuato entro il 31 marzo 2016 (3).

14-bis. Entro il termine del 31 marzo 2016, in ogni caso, deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione, la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dell'*articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) (4).

15. Il mancato rispetto del termine assegnato al comma 14 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle società in liquidazione (5).

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(3) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(4) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(6) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(7) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lettera d), punti 1 e 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(10) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 1, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(12) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 1, comma 1, L.R. 31 maggio 2019, n. 16*. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 1, della stessa legge*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio - 24 luglio 2020, n. 163

(pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 2020, n. 30, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata L.R. n. 6/2019.

Art. 2 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali (14).

In vigore dal 28 aprile 2015

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.

3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

5. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.

7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015 (13).

11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'*articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'*articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'*articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.

15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

(13) La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi del presente comma, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della *L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, come previsto dall'*art. 2, comma 1*, della medesima legge.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre - 15 dicembre 2016, n. 266 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 2-bis Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale (15).

In vigore dal 1 gennaio 2017

1. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.

2. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli Enti

strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.

3. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, a carico dei dirigenti generali dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

4. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli Enti strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

(15) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lettera f)*, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1*, della suddetta L.R. n. 43/2016.

L.R. n. 3 del 13 gennaio 2015 (1).
Misure per il contenimento della spesa regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 gennaio 2015, n. 4.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1
In vigore dal 27 giugno 2019

[1. Ai fini del contenimento della spesa, il personale della Regione Calabria è inserito in un ruolo "unico", senza differenze tra personale della Giunta e personale del Consiglio. (2)]

[2. Ogni norma di legge e regolamento in contrasto con tale principio deve intendersi abrogata. (2)]

[3. La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rideterminerà la struttura organizzativa, con riduzione delle strutture dirigenziali, anche di massimo livello, attualmente esistenti. (2)]

4. Ai fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, per Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, i gettoni di presenza spettanti ai componenti sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1° gennaio 2015 (3) .

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

(2) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 13 marzo 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 13 marzo 2015, n. 9* e dall'*art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 25 giugno 2019, n. 30*, a decorrere dal 27 giugno 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

**L.R. n. 56 30 dicembre 2013 – Artt. 3, 4.
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).**

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2013, n. 24, S.S. 31 dicembre 2013, n. 7.

TITOLO II

Razionalizzazione delle spese degli enti sub-regionali e delle società partecipate

**Art. 3 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.
In vigore dal 1 gennaio 2014**

1. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di "spending review", e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia;

b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all'*articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.2.

2. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

3. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Controlli e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, al Dipartimento Bilancio e patrimonio e al Dipartimento Controlli dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

5. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti indicati nel presente articolo.

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

Art. 4 Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione.

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società "in house providing" e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società "in house providing" e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino alle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia;

b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture;

c) non è possibile inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dell'amministrazione controllante o dei propri enti strumentali controllanti, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per

conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia;

d) ferme restando le esclusioni disposte dall'*articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, deve essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze;

e) i dati di cui alla precedente lettera d), devono essere, altresì, comunicati al Dipartimento Controlli della Regione Calabria, secondo le scadenze temporali comunicate dal predetto Dipartimento;

f) i dirigenti delle società di cui trattasi, ferme restando le esclusioni disposte dall'*articolo 3, comma 7-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, che alla data di entrata in vigore della predetta *legge n. 125/2013*, risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.

2. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, nonché l'attestazione afferenti al rispetto delle disposizioni in tema di autovetture, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo, devono essere inviati al Dipartimento Controlli e al Dipartimento vigilante.

4. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo e la mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi, è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.

5. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Controlli, una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

6. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con

risultato d'esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Controlli, entro due mesi dall'approvazione del Bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell'equilibrio economico. Detto Piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento di predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto, ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo.

7. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d'esercizio negativo, è fatto divieto, ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.

8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione.

9. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo a rappresentanti regionali nominati dalla Regione di trasmettere entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.

10. I rappresentanti regionali presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013. – Art. 9**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

(...)

Art. 9 *Ente per i Parchi marini regionali.*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.
2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.
3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla L.R. n. 9/2008, alla L.R. n. 10/2008, alla L.R. n. 11/2008, alla L.R. n. 12/2008 e alla L.R. n. 13/2008.
4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.
5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.
6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
 - c) il comitato d'indirizzo ⁽²¹⁾.
7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'*articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo

sviluppo) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

8. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;

b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";

c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;

d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;

e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;

f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;

g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;

h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;

i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ⁽²²⁾.

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento ⁽²²⁾.

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente ⁽²²⁾.

8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese ⁽²²⁾.

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

10 Al direttore generale spetta un'indennità commisurata all'80 per cento di quella spettante all'analoga figura dei Parchi nazionali. Tale indennità è soggetta alla decurtazione prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia di spending review ⁽²³⁾.

(21) Lettera aggiunta dall' *art. 11, comma 1, lettera a)*, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1, della medesima legge*).

(22) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 1, lettera b)*, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1, della medesima legge*).

(23) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24*, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(...)

**L.R. n. 69 del 27 dicembre 2012 – Artt. 12, 13, 15.
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno
2013).**

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 dicembre 2012, n. 23, S.S. 28 dicembre 2012, n. 6.

TITOLO II

Razionalizzazione delle spese degli enti subregionali e delle società partecipate

Art. 12 Disposizioni in materia di società partecipate e di Enti subregionali.

In vigore dal 29 dicembre 2012

1. La realizzazione della riduzione degli oneri finanziari degli Enti subregionali, per come indicato all'*art. 9, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è garantita dalla riduzione del 20 per cento dei trasferimenti regionali agli Enti strumentali, nonché dalle riduzioni di spesa disciplinate nel presente Titolo.

Art. 13 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.

In vigore dal 29 dicembre 2012

1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38*, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.

2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38*, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli

importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese.

4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38*, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono omnicomprensive del rimborso spese.

6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'*articolo 3 del D.P.C.M. del 23 marzo 2012*. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma.

7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall'*articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22*.

8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell'*art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3*.

9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all'OIV regionale.

10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di "spending review", e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38* e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80% per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge;

b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'*articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'*articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135*;

i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;

j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;

k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l'*articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135*;

l) in attuazione dell'*art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135*, i canoni dei contratti di locazione passiva

sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dal 1° gennaio 2015. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;

3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell'*art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l'autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento "Controlli";

m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:

1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;

2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;

n) predisposizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell'individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;

o) predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi;

p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso;

2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi;

4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l'anno 2013.

12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Controlli" e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario "ad acta", con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo.

14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

Art. 15 Norme di contenimento della spesa per le società "in house" e per le società controllate direttamente o indirettamente.

In vigore dal 29 dicembre 2012

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società "in house providing" e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente al fine di ottenere che le società "in house providing" e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, anche attraverso modifiche statutarie, ottemperino alle seguenti disposizioni:

a) gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, a partire dal primo rinnovo devono essere costituiti in forma monocratica, ad eccezione

degli Organi di amministrazione e di indirizzo di Fincalabra;

b) nei casi previsti dall'*art. 2477 c.c.* e a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo devono essere costituiti in forma monocratica;

c) nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni, sia obbligatoria la presenza di Organi di controllo collegiali, a partire dal primo rinnovo, il numero dei componenti non può essere superiore a tre, e l'importo spettante a ciascuno dei componenti deve essere ridotto del 60 per cento rispetto a quello stabilito per l'esercizio 2012. Il compenso dei componenti supplenti dell'Organo di controllo è consentito solo in caso di sostituzione di un componente effettivo in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

d) dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve discendere una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento delle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale contrazione sarà assicurata con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono onnicomprensive anche dei rimborsi spese;

e) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi, gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010 e, in ogni caso non possono essere cumulativamente superiori al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'*articolo 3 del D.P.C.M. 23 marzo 2012*. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui alla presente lettera si intendono onnicomprensive anche del rimborso spese;

f) sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, per i compensi, limiti inferiori a quello previsto dalla precedente lettera e);

g) alle società di cui al comma 1, fermo restando la necessità di adeguare le eventuali politiche delle assunzioni alle disposizioni previste dall'*art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, per come disposto dall'*art. 4, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sino al 31 dicembre 2015, si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione regionale. Salva comunque l'applicazione delle misure di contenimento di cui al precedente periodo, se più restrittiva continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'*articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*;

h) a decorrere dall'anno 2013 e sino al 31 dicembre 2014 le società di cui al comma 1 devono dare applicazione al comma 11 dell'*art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95*, convertito dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

i) fermo restando la misura di contenimento della spesa contenuta nella precedente lettera h) del presente articolo, e per come disposto dall'*articolo*

23-bis, comma 5-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società di cui al presente articolo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente;

j) la spesa per il personale a tempo determinato, per co.co.co. o co.co.pro., deve essere pari al 50 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2009;

k) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009;

l) nel rispetto dei limiti di cui alla lettera k), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

m) devono essere rispettate le disposizioni di cui all'*articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi;

n) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento della medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

o) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'*articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

p) le spese per missioni devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

q) la spesa per attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

r) le spese per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte del 90 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica, ove compatibile, nei casi previsti dall'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135*. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione, si applica l'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135*;

s) sino al 31 dicembre 2014, non si possono acquistare autovetture né si possono stipulare contratti di leasing aventi per oggetto autovetture;

t) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;

u) le disposizioni di cui alle precedenti lettere q) e r) non si applicano nei

casi previsti dall'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012* convertito nella *legge 7 agosto 2012, n. 135*. Per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere q) e r), si applica l'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito nella *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

v) in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, si applicano le disposizioni contenute nell'*articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201*, convertito con modificazioni nella *legge 22 dicembre 2011, n. 214*;

w) deve essere disposta l'attuazione delle misure di contenimento in tema di contratti di locazione indicate all'art. 8 della presente legge. Le misure e i Piani di contenimento adottati devono essere tempestivamente comunicati ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza e al Dipartimento "Controlli";

x) è obbligatorio ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) i costi per manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'amministrazione regionale non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato;

2) gli eventuali costi per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) i costi per canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;

4) i costi di manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) i costi per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) i costi per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) i costi per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

2. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo si attuano le disposizioni contenute all'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

3. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.

4. Le società di cui al comma 1, semestralmente, trasmettono al Dipartimento regionale vigilante e al "Dipartimento Controlli", una relazione, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

L.R. 3 settembre 2012, n. 39 (1).**Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI (3)
(2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° settembre 2012, n. 16, S.S. 11 settembre 2012, n. 2.

(2) In deroga a quanto previsto dalla presente legge, vedi il *punto 2, O.P.Reg. 23 dicembre 2014, n. 132*, il *punto 1, O.P.Reg. 21 marzo 2020, n. 14*, il *punto 1, O.P.Reg. 20 maggio 2020, n. 45*, il *punto 1, O.P.Reg. 12 aprile 2021, n. 24* e il *punto 1, O.P.Reg. 11 giugno 2021, n. 41*.

(3) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal *punto 1, Delib.G.R. 18 ottobre 2013, n. 361*.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

**Art. 1 Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.) (9).
In vigore dal 26 settembre 2012**

1. Per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale - in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), valutazione ambientale strategica (V.A.S.), autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e valutazione di incidenza (V.I.) - è istituita la Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito anche: S.T.V.), incardinata presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente.

2. La S.T.V. di cui al comma 1:

a) sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC già operante presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;

b) è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di

valutazione ambientale;

c) è composta dal dirigente generale del dipartimento di cui alla lettera a), che la presiede, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, nonché da un numero di componenti, determinato nel regolamento di cui al comma 3, dotati di adeguate competenze professionali, uno dei quali in rappresentanza dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Calabria (4).

2-bis. I componenti della S.T.V. sono individuati, mediante procedura selettiva, tra il personale di ruolo della Regione Calabria, o degli enti strumentali e dipendenti della Regione, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente dispone l'utilizzazione a tempo pieno presso la S.T.V., con determinazione della durata, delle unità di personale degli enti strumentali e dipendenti della Regione individuate ai sensi del primo periodo, le quali mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza (5).

2-ter. Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, della procedura di selezione dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2-bis, i relativi incarichi possono essere conferiti a soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, individuati, mediante procedura selettiva, tra:

a) dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;

b) esperti, esterni alla pubblica amministrazione, con contratto di prestazione d'opera intellettuale (5).

2-quater. La S.T.V. è assimilata, ai fini del trattamento normativo, alle strutture ausiliarie previste dall'*articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* (5).

2-quinquies. Agli oneri per il trattamento economico accessorio dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2-bis si fa fronte con le risorse finanziarie specificate al comma 7. Col regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio sulla base di criteri incentivanti, commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2-quater (5).

2-sexies. Ai componenti della S.T.V. di cui al comma 2-ter è corrisposto un compenso determinato sulla base di criteri incentivanti, fissati nel regolamento di cui al comma 3 e commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo

dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2-quater e maggiorato del cinquanta per cento, a valere sulle risorse finanziarie specificate al comma 7 (5).

2-septies. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti, col regolamento di cui al comma 3 possono essere istituite S.T.V. straordinarie, nel numero massimo di due, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 2-bis e 2-ter (5).

3. Con regolamento della Giunta regionale sono disciplinati:

a) il numero dei componenti, non superiore a 23, le professionalità da inserire nelle S.T.V. e le procedure di individuazione del relativo personale;

b) le specifiche attribuzioni delle S.T.V., l'organizzazione, il funzionamento e le modalità operative delle attività di competenza delle stesse, ivi compresa la loro strutturazione per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti con le altre strutture dipartimentali;

c) le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies;

d) le tariffe per gli oneri istruttori ai sensi del comma 6;

e) le modifiche alla disciplina del Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui al *Reg. reg. n. 3 del 4 agosto 2008* (6).

4. [Con le somme introitate dalla Regione a titolo di oneri istruttori per i procedimenti in materia ambientale, definite per come disposto dal comma 6, viene istituito un apposito fondo destinato al funzionamento della S.T.V., i criteri relativi alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del relativo fondo vengono disciplinati dal regolamento di cui al comma 3] (7).

5. A decorrere dall'effettiva entrata in funzione della S.T.V. di cui al presente articolo ed anche ai fini di cui all'*articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), il Nucleo VIA-VAS-IPPC, incardinato presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è automaticamente soppresso ed i relativi rapporti con i componenti esterni sono risolti di diritto da pari data.

6. Col regolamento di cui al comma 3 sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura degli oneri istruttori sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali, nonché le relative modalità di versamento. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori (8).

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse a titolo di oneri

istruttori, di cui ai precedenti commi, mediante l'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata nell'UPB 3.4.02 e del corrispondente capitolo della spesa nell'UPB 3.2.01.01. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

(4) Comma dapprima modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1 della medesima legge*) e poi così sostituito dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44*, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. La S.T.V., che sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC operativo presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente - presieduta dal Dirigente Generale del medesimo, è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale. Essa è costituita da un contingente di personale in numero non superiore a quindici unità, di cui una unità in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria, dotate di adeguate competenze professionali. I componenti della struttura sono individuati tra i dipendenti dei ruoli della Regione Calabria ovvero degli enti e delle agenzie strumentali della Regione, da collocare nella S.T.V. previo comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione. La STV è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali previste dall'*articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario, il cui trattamento economico aggiuntivo grava sul fondo previsto dal successivo comma 4. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di procedere alla definizione delle pratiche arretrate, possono essere istituite STV Straordinarie i cui compiti, funzionamento e professionalità vengono definiti nel regolamento di cui al successivo comma.».

(5) Comma aggiunto dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44*, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(6) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44*, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Con Regolamento da adottare da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, vengono disciplinati:

a) il numero dei componenti, nonché le professionalità da inserire nella S.T.V., nel rispetto di quanto statuito nel comma 2 del presente articolo, e le procedure di individuazione del relativo personale;

b) i compiti e le attribuzioni di dettaglio della S.T.V.;

c) l'organizzazione e le modalità operative delle attività di competenza della S.T.V., ivi compresa la strutturazione della stessa per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti della stessa con le altre strutture dipartimentali;

d) le modifiche all'attuale disciplina vigente in tale materia, prevista dal *Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3 s.m.i.*».

(7) Comma abrogato dall'*art. 17, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44*, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 1, L.R. 30 ottobre 2012, n. 49* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 9 luglio 2013, n. 33*.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44*, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «6. Con regolamento della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione competente da esprimersi entro 30

giorni dal ricevimento, sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali e le relative modalità di versamento. Il medesimo regolamento può demandare la definizione di aspetti di dettaglio a provvedimenti amministrativi del Dirigente Generale del competente Dipartimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con le tariffe istruttorie versate alla Regione Calabria, per come definite ai sensi del presente comma. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori.».

(9) In attuazione del presente articolo vedi il *Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*.

Art. 2 Entrata in vigore. In vigore dal 26 settembre 2012

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 06/04/2011, n. 11 - Art. 18**Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 1° aprile 2011, n. 6, S.S. 13 aprile 2011, n. 2.

Art. 18 Spese di pubblicazione.**In vigore dal 16 aprile 2011**

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione Calabria.
 2. La pubblicazione degli Statuti degli enti locali è gratuita.
 3. La Giunta regionale, annualmente, o in caso di necessità, fissa le tariffe di inserzione delle pubblicazioni per gli enti, le amministrazioni ed ogni altro soggetto avente titolo. Individua, altresì, le aziende e gli enti regionali per i quali la pubblicazione è a carico della Regione Calabria.
 4. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'articolo 6, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.
-

L.R. n. 22 del 11 agosto 2010 – Artt. 9, 11**Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2010, n. 15, S.S. 20 agosto 2010, n. 1.

TITOLO II

Razionalizzazione delle spese degli enti subregionali e delle società partecipate

Art. 9*Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10% rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10 (11).

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80% della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.

5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

6-bis. [Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, fermo restando il tetto di spesa per il personale previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale possono procedere, in deroga al limite del 50 per cento previsto dal comma 6, all'assunzione di personale sanitario a tempo determinato per la sostituzione dei dirigenti medici e operatori sanitari assenti dal servizio per gravidanza o malattia di lunga durata per grave patologia] (12).

7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali - nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza - abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.

8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si

applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.

9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predispone idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.

12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.

13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008 e 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.

14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

(11) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, vedi l'art. 8,

comma 1, L.R. 24 febbraio 2023, n. 8.

(12) Comma dapprima aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24 e poi abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 25 ottobre 2023, n. 47, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge).

Art. 11

Norme per il contenimento della spesa negli Enti, nelle fondazioni e nelle società partecipate regionali.

1. Nelle more dell'approvazione di una normativa di riorganizzazione degli enti sub-regionali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, l'assetto organizzativo delle Fondazioni operanti partecipate dalla sola Regione Calabria è modificato mediante concentrazione di tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza in capo ad un organo individuale, che sarà individuato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente.
2. Con la nomina del nuovo organo individuale, i corrispondenti organismi collegiali si estinguono ed i relativi componenti cessano di diritto.
3. Gli Enti strumentali diversi dai precedenti, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, provvedono, ove necessario, all'adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di indirizzo, non monocratici, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti.
4. Le disposizioni che precedono abrogano ogni altra disposizione, contenuta nelle leggi istitutive dei vari Enti, incompatibile con l'attuazione delle medesime. La Giunta regionale è autorizzata al compimento di tutti i relativi atti esecutivi.
5. Le attività della Fondazione Field, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della stessa Fondazione, sono poste in essere annualmente sulla base di un apposito atto di indirizzo definito con provvedimento della Giunta regionale che, a tal fine, esercita poteri di indirizzo, coordinamento e supervisione dell'attività della medesima (14).
6. Tutte le determinazioni concernenti atti di amministrazione straordinaria della Fondazione Field e le decisioni di determinante rilievo per l'attività sociale sono assunte previa approvazione da parte della Giunta regionale. Sono attività di determinante rilievo: l'approvazione dei bilanci, la relazione programmatica annuale, i piani ed i programmi, le modifiche statutarie, i regolamenti interni e la struttura organizzativa societaria, la redazione degli schemi di convenzione di servizio concernenti i rapporti tra Regione e Fondazione e nel cui ambito sono determinati il livello di remunerazione per i servizi resi e le modalità ed i tempi di informazione sullo stato di attuazione

delle attività in corso (15).

7. La Regione Calabria, quale organo di controllo delle attività della Fondazione, statuisce ed integra i casi di decadenza di diritto ed esclusione degli organi istituzionali della Fondazione dalla rispettiva carica in quanto non previsti dallo Statuto societario:

a) costituisce causa di decadenza di diritto dalla carica per organo individuale e membri degli organi collegiali la sussistenza, in capo a ciascuno di essi, delle condizioni previste dall'articolo 2832 codice civile;

b) costituisce causa di esclusione il rinvio a giudizio per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica, il buon costume, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio con particolare riguardo a quelli di mafia e di usura (16).

8. La decadenza di diritto e l'esclusione dalla carica sono deliberate dalla Giunta regionale (17).

(14) Comma aggiunto dall'art. 29, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(15) Comma aggiunto dall'art. 29, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(16) Comma aggiunto dall'art. 29, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(17) Comma aggiunto dall'art. 29, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

L.R. n. 19 del 12 giugno 2009 – Artt. 23, 25, 28, 29, 30.**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 giugno 2009, n. 11, suppl. straord. 19 giugno 2009, n. 1.

Art. 23*Riduzione della spesa per consulenze.*

1. Per gli anni 2009 e 2010 la Regione, gli enti, agenzie ed aziende, ivi comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere, devono ridurre le spese per consulenze, studi, incarichi professionali rispettivamente del 10 per cento per l'anno 2009 e del 20 per cento per l'anno 2010 rispetto ai corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2008.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale della Regione, degli enti, agenzie ed aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

- per il conferimento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni;

- per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, funzionali all'attuazione della programmazione regionale unitaria (Fondi Comunitari e

Fondi FAS) ed interamente finanziati nell'ambito della medesima.

3. Al fine del contenimento delle spese di cui al comma 1 sono adottate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure organizzative per il raggiungimento di tale obiettivo.

4. Gli enti, agenzie ed aziende che nell'anno 2008 non hanno conseguito l'obiettivo di contenimento delle spese previsto dall'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono tenuti a conseguire comunque tale obiettivo nell'anno in aggiunta a quello previsto dal comma 1 del presente articolo. Per gli enti di recente costituzione e per giustificati motivi, potrà essere autorizzata una parziale deroga fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa.

5. Il mancato e non adeguatamente giustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo, costituisce giusta causa di revoca automatica degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie regionali anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile. Le relative determinazioni sono assunte dalla Giunta regionale.

Art. 25

Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato.

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i limiti vigenti e fatti salvi i provvedimenti necessari in seguito alla adozione del piano di rientro, non può essere superiore, per l'anno 2009, ai corrispondenti complessivi oneri assunti nell'anno 2008. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni con altri enti ed amministrazioni.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:

- delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007;

- delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;

- delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;

- delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.

3. Fermo restando l'obiettivo di contenimento complessivo di cui al comma 1, i Dipartimenti Organizzazione e Personale e Bilancio e patrimonio, con provvedimento congiunto, dispongono gli opportuni adeguamenti per gli enti di recente costituzione, per quelli per i quali sia intervenuta una modifica legislativa o sia diversamente disposto dalla normativa nazionale.

Art. 28

Compensi ai componenti di commissioni, comitati e dei collegi dei revisori dei conti di nomina regionale.

1. I compensi erogati ai presidenti ed ai componenti di commissioni, comitati operanti nella Regione e negli enti, aziende ed agenzie regionali, sono ridotti del 20 per cento dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della revisione delle indennità da determinare con apposito atto legislativo in seguito alla ricognizione di tutti gli incarichi in capo alla Regione relativi ai collegi dei revisori dei conti da effettuarsi dal Dipartimento Bilancio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità dei revisori che superano € 1.500,00 mensili, sono ridotti del 30%.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma producono effetti a decorrere dal primo rinnovo del relativo incarico.
3. Nell'ambito dell'atto legislativo di cui al comma 1, si valuterà la possibilità dell'introduzione del revisore unico.

Art. 29

Riduzione di commissioni, comitati ed organismi vari.

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale un piano teso alla soppressione di commissioni, comitati, enti, fondazioni in house ed organismi vari, anche se istituiti per legge, le cui funzioni è possibile attribuire direttamente alle strutture dipartimentali.
2. A tal fine tutti i dipartimenti regionali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono effettuare una puntuale ricognizione presentando al dipartimento Presidenza una dettagliata relazione dalla quale risultino tutte le commissioni, comitati, enti, fondazioni ed organismi di rispettiva competenza, la legge od il provvedimento istitutivo, le funzioni svolte, i compensi erogati. Sulla base di detta relazione la Giunta regionale provvede alla formulazione di una motivata proposta di soppressione con l'indicazione dei dipartimenti o degli Enti strumentali che potranno svolgere le funzioni.
3. I Commissari nominati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 10 luglio

2008, n. 20, decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. La gestione ordinaria dell'Ente e gli adempimenti di cui agli articoli 14 e 15 della stessa legge regionale 10 luglio 2008, n. 20, sono affidati, fino alla nuova costituzione dei Consigli, qualora ancora non costituiti, ai dirigenti degli Enti soppressi o accorpati, senza alcun aggravio di spese.

Art. 30

Norme in materia di partecipazioni in consorzi ed enti vari.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un'ulteriore ricognizione rispetto a quella effettuata in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, di tutte le partecipazioni, anche indirette, in Aziende, società ed enti, e valuta la natura strategica delle stesse. Entro i successivi trenta giorni la stessa Giunta predispone un elenco di dismissioni motivate da trasmettere per l'approvazione al Consiglio regionale. Dalle dismissioni vanno esclusi gli Enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38.

L.R. n. 15 del 13 giugno 2008– Artt. 17 e 19
Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 giugno 2008, n. 12, suppl. straord. 21 giugno 2008, n. 1.

Art. 17

Contenimento della spesa per beni e servizi.

1. Per l'anno 2008 la Regione Calabria e i suoi Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione e le società da essa controllate, le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere, dovranno realizzare un risparmio di spesa di almeno il 5 per cento rispetto all'anno 2007 per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9. Gli atti di affidamento dei predetti incarichi devono indicare, al momento dell'adozione del provvedimento, ovvero all'atto di stipula del contratto, l'ammontare della spesa, anche presuntiva, prevista per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi successivi.
2. È fatto divieto di conferire i predetti incarichi ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano inadempienti rispetto alle prescrizioni dettate dalla Giunta regionale, in esecuzione dell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.
3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti la Giunta Regionale e gli organi degli enti indicati al comma 1 adottano un apposito provvedimento con il quale, sulla base delle spese sostenute nell'anno 2007, quantificano il limite di spesa per l'anno 2008. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e Patrimonio che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono soggetti agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Ai fini del controllo dell'andamento delle spese di cui ai commi 1 e 3, i dipartimenti regionali e gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti dalla Regione, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere, trasmettono semestralmente al Dipartimento Bilancio e Patrimonio un elenco degli atti comportanti le spese sopra indicate e degli incarichi affidati corredati da una relazione sull'andamento della spesa (18). La prima relazione è prodotta entro il 31 luglio 2008. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio predispose successivamente una relazione di sintesi che è inoltrata

al Presidente della Giunta regionale e alla Sezione regionale di controllo presso la Corte dei Conti nonché alla competente Commissione consiliare (19).

(18) Periodo così modificato dall'art. 9, comma 6, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(19) Periodo così modificato dall'art. 9, comma 6, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Art. 19

Norme in materia di società a partecipazione regionale (20).

1. Anche in attuazione delle norme di principio di cui all'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Giunta regionale dà indirizzo ai propri rappresentanti, nelle Società partecipate o interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalla Regione, di conseguire o promuovere l'obiettivo della riduzione di almeno il 20 per cento delle spese per la gestione ed il funzionamento delle stesse.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in attuazione dell'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a dismettere le partecipazioni, anche indirette, in società non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché a valutare l'opportunità di dismettere le proprie quote di partecipazione nelle società che hanno chiuso in perdita negli ultimi tre esercizi. La Regione non potrà assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

3. Il Dipartimento Attività produttive, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce un piano di riduzione delle quote di partecipazione possedute dalla Regione nei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale.

(20) Con Delib.G.R. 24 novembre 2008, n. 851 sono state approvate, ai sensi del presente articolo, le direttive per i rappresentanti regionali nelle società partecipate.

L.R. 26 novembre 2001, n. 29 (1)**Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2001, n. 104, supplemento straordinario n. 1.

Art. 1*Oggetto.*

1. La presente legge ha come finalità il regolamento dell'esercizio della pesca degli osteitti e la protezione ed incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.
2. Ai fini della presente legge sono considerate "acque interne" tutte le acque dolci e salmastre delimitate dal mare; le presenti disposizioni si applicano fino alla congiungente i punti più foranei delle foci e degli sbocchi in mare dei fiumi e degli altri corsi d'acqua.
3. Con il termine "fauna ittica" si intendono gli osteitti "pesci con scheletro del tutto o in gran parte ossificato" e tutti gli altri animali acquatici eterotermi che vivono, anche temporaneamente, nelle acque interne pubbliche; essa è tutelata quale risorsa naturale rinnovabile.
4. È fatto divieto assoluto di catturare o tendere insidie a qualsiasi organismo che non sia compreso negli osteitti; eventuali deroghe a tale divieto sono individuate nei regolamenti provinciali.

Art. 2*Funzioni amministrative.*

1. Le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di tutela della fauna delle acque interne della Regione sono affidate alle Province ai sensi dell'articolo 14 comma f) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 52 del D.P.R. n. 987 del 1955.
2. Restano di competenza della Regione le funzioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 le funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché le seguenti funzioni amministrative:
 - a) adozione dei criteri e degli indirizzi da osservare per la pianificazione;
 - b) predisposizione dei modelli per le licenze di pesca di cui al successivo

articolo 10;

c) istituzione e tenuta dell'Albo regionale delle associazioni di pesca di cui al successivo articolo 7.

Art. 3

Indirizzo e coordinamento.

1. La Regione esercita le funzioni d'indirizzo e di coordinamento ed attua interventi straordinari avvalendosi di Enti pubblici, istituti scientifici ed associazioni piscatorie, preferibilmente esistenti nella Regione Calabria.
2. La Regione adotta altresì tutte le opportune iniziative a livello interregionale allo scopo di armonizzare i tempi, le modalità e i regolamenti di pesca.
3. Gli interventi nel settore sono attuati su basi pianificate, d'intesa con le province, con la diretta partecipazione dei soggetti interessati per tramite dei propri organismi associativi ai vari livelli.

Art. 4

Comitato, tecnico consultivo regionale.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, il Comitato tecnico consultivo regionale per l'esercizio della pesca e per la protezione e l'incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.
2. Il Comitato tecnico consultivo regionale è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, o Assessore all'uopo delegato, in qualità di Presidente del Comitato medesimo;
 - b) il Funzionario (o Dirigente) regionale responsabile del settore pesca, in qualità di Segretario del Comitato medesimo;
 - c) il Presidente di ciascuna Amministrazione provinciale della Regione Calabria, o un suo delegato;
 - d) i Presidenti o loro delegati di ciascuna Sezione provinciale della federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea (F.I.P.S.A.S.), (D.M. 14 febbraio 1956 articolo 6 e D.P.R. 4 maggio 1958, n. 797 articolo 2 comma f);
 - e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al successivo articolo 7;
 - f) il responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato, o un suo delegato;

- g) uno zoologo designato dal Comitato universitario regionale;
 - h) il rappresentante delle Comunità montane, eletto dalla delegazione regionale UNCEM;
 - i) il Direttore dell'Istituto zooprofilattico per la Calabria, o un suo delegato.
3. Il Comitato tecnico consultivo regionale dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento del Consiglio regionale; non possono farvi parte coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca. Esso sarà operante, anche in assenza di tutte le designazioni sopra previste.
4. I componenti il Comitato, di cui al punto e), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle Associazioni stesse.

Art. 5

Compiti del Comitato tecnico consultivo regionale.

1. Nell'ambito delle funzioni legislative attribuite alla Regione, il Comitato tecnico consultivo regionale ha il compito di formulare pareri e proposte sulla gestione delle acque interne della Regione Calabria.
2. L'acquisizione del parere del Comitato tecnico consultivo regionale è obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla Giunta e dal Consiglio regionale in materia di pesca, salvaguardia e tutela della fauna delle acque interne della Regione.

Art. 6

Comitato tecnico consultivo provinciale.

1. Ciascuna Provincia, per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di protezione ed incremento della fauna delle proprie acque interne, istituisce un Comitato tecnico consultivo provinciale, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comitato tecnico consultivo provinciale è composto da:
 - a) il Presidente dell'Amministrazione provinciale, o Assessore all'uopo delegato, in qualità di Presidente del Comitato medesimo;
 - b) il Funzionario (o Dirigente) provinciale responsabile del settore pesca, in qualità di Segretario del Comitato medesimo;
 - c) il Presidente della Sezione provinciale della federazione italiana pesca sportiva, o un suo delegato (D.M. 14 febbraio 1956 articolo 6 e D.P.R. 4

maggio 1958, n. 797 articolo 2 comma f);

d) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni presenti sul territorio provinciale ed iscritte all'Albo regionale di cui al successivo articolo 7;

e) il Responsabile provinciale dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste, o un suo delegato;

f) il Responsabile provinciale dell'Ufficio delle opere pubbliche, o un suo delegato;

g) il Responsabile provinciale dell'Ispettorato dell'agricoltura o un suo delegato;

h) i Responsabili degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali o delle oasi di protezione, eventualmente ricadenti del tutto o in parte nell'ambito del territorio provinciale, interessati da bacini idrografici, o loro delegati;

i) un docente di biologia designato dal Comitato universitario regionale;

j) uno zoologo designato dal Comitato universitario regionale.

3. Il Comitato tecnico consultivo provinciale integra e sostituisce la Commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, di cui all'articolo 26 del R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I membri del Comitato, che rappresentano le Associazioni di pesca iscritte all'Albo di cui al successivo articolo 7, sono nominati dal Presidente dell'Amministrazione provinciale su designazione delle Associazioni stesse.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento del Consiglio provinciale.

6. L'acquisizione del parere del Comitato tecnico consultivo provinciale è obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla Giunta e dal Consiglio provinciale in materia di pesca e di tutela della fauna delle acque interne.

Art. 7

Associazioni di pesca - Albo regionale.

1. È istituito l'Albo delle Associazioni di pesca aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'agricoltura caccia e pesca secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento assunto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'articolo 5.

3. Le Associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico od aventi riconoscimento nazionale, possono chiedere al Presidente della Giunta regionale l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma.

4. Le Associazioni richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) finalità formative tecniche/alieutiche e ricreative;
- b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;
- c) comprovato impegno a tutela degli ecosistemi fluviali.

5. All'Albo regionale di cui al presente articolo è iscritta d'ufficio la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea (F.I.P.S.A.S.), nelle sue articolazioni locali, in quanto organo del CONI, munito di personalità giuridica di diritto pubblico, avente tra i propri fini istituzionali, statutariamente sanciti, la difesa e la rappresentanza dei pescatori dilettanti e sportivi nonché la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi acquatici.

6. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le province nelle operazioni di:

- a) immissione e distribuzione del materiale ittico da ripopolamento;
- b) sorveglianza mediante le proprie guardie giurate volontarie;
- c) individuazione di fonti inquinanti, di prelievi o derivazioni d'acqua non autorizzati.

7. Inoltre le Associazioni, partecipano alle forme di gestione delle acque di cui ai successivi articoli 16 e 17 nonché provvedono alla formazione professionale dei soggetti aderenti, che potranno essere utilizzati per le opere di ripopolamento dei corsi e degli specchi d'acqua, per il monitoraggio delle acque interne, per la sorveglianza ittica e per divulgare gli scopi associativi per la pesca sportiva.

Art. 8

Carta ittica regionale.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, sentita la F.I.P.S.A.S. e le Associazioni dei pescatori iscritte all'Albo regionale, elabora ed approva la Carta ittica regionale, che è il risultato di uno studio scientifico di carattere idrologico, zoologico, ambientale e di pressione piscatoria, effettuato su ogni bacino idrografico ricadente in tutto o in parte nel territorio di competenza.

2. La Carta individua lo stato dell'ittiofauna esistente, le vocazioni ittiche delle acque, e pianifica gli interventi di gestione delle acque interne dal punto di vista della sostenibilità ambientale delle risorse ittiofaunistiche regionali.

3. La Carta ittica regionale viene aggiornata ogni sette anni e comunque quando intervengano notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico o biochimico di importanti corpi idrici.

Art. 9

Pianificazione del settore.

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale di cui al precedente articolo 4, e sulla base della Carta Ittica, propone al Consiglio regionale l'adozione del Piano ittico regionale poliennale, contenente i criteri generali di pianificazione relativi a:

a) applicazione del D.L. 11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

b) criteri e metodologia da adottare per l'esecuzione delle opere di ripopolamento;

c) criteri e metodologie da adottare per favorire la partecipazione degli utenti associati alle forme di gestione delle acque interne di cui ai successivi articoli 16 e 17.

2. Le province, in virtù delle funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 14 comma f) legge 8 giugno 1990, n. 142 attuano sul territorio di propria competenza la pianificazione degli interventi mediante specifica programmazione.

Art. 10

Licenze di pesca.

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria è consentito a chi è in possesso della relativa licenza di pesca.

2. La licenza di pesca è costituita da un libretto numerato e privo di foto, su cui sono riportati i dati anagrafici del richiedente, rilasciato, previo pagamento del costo del libretto e del tributo annuale di Concessione regionale, ai richiedenti che risiedono nella Regione Calabria.

3. Il libretto non costituisce documento di riconoscimento e quindi deve essere accompagnato da idoneo documento di identità. Il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, fissa in sei anni la validità della licenza di pesca di tipo A, B e C a decorrere dalla data di rilascio. Per gli anni successivi al primo è sufficiente effettuare il pagamento del tributo annualmente; il tributo annuale non è dovuto, se non si esercita l'attività di pesca. Sulla ricevuta del

pagamento del tributo annuale deve essere specificato il numero del libretto cui essa si riferisce, fatta eccezione del primo pagamento relativo al rilascio del libretto stesso.

4. La licenza di pesca deve essere esibita agli addetti alla sorveglianza unitamente ad un documento di riconoscimento e, per gli anni successivi al primo, alla ricevuta del pagamento del tributo annuale.

5. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) il personale degli istituti di ricerca riconosciuti e il personale della Regione e delle Province, appositamente autorizzato dai rispettivi Enti ai fini della ricerca scientifica;

b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costruiti con opere artificiali, durante la loro attività all'interno degli stabilimenti stessi;

c) gli addetti alla sorveglianza durante operazioni di recupero o salvaguardia della fauna delle acque interne, appositamente autorizzate dall'Amministrazione provinciale oppure conseguenti all'esercizio delle loro funzioni;

d) i giovani fino al compimento del 14° anno di età, purché accompagnati da altro pescatore maggiorenne in possesso di regolare licenza;

e) coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di "privata proprietà", cioè non collegati naturalmente od artificialmente con acque pubbliche, adibiti alla pesca sportiva.

Art. 11

Tipi di licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse - Deleghe.

1. La licenza di pesca rilasciata dalla Regione Calabria ha validità su tutto il territorio nazionale.

2. I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria.

3. Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l'abilitazione all'attività alieutica nelle acque interne sono le seguenti:

a) Tipo "A": per l'esercizio della pesca di mestiere, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;

b) Tipo "B": per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, armata con uno o più ami, nonché con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;

c) Tipo "C": per l'esercizio della pesca non professionale con l'uso della canna senza mulinello, armata con uno o più ami, secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;

d) Tipo "D": riservata agli stranieri e valida tre mesi dalla data di rilascio, per l'esercizio della pesca secondo le modalità espresse per la licenza di tipo "B".

4. Le tasse e le soprattasse costituenti il tributo annuale sulle concessioni regionali relative a tutti i tipi di licenza di pesca della Regione Calabria sono quelle riportate all'articolo 14, commi 18 e 19, della tariffa approvata con D.L. 22 giugno 1991, n. 230 modificata con D.L. 23 gennaio 1992, n. 31.

5. Le soprattasse individuate dal D.L. 23 gennaio 1992, n. 31 saranno ripartite tra le Amministrazioni provinciali, le Associazioni sportive dei pescatori iscritte all'Albo regionale e le Associazioni regionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimento del Consiglio regionale, da emettersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (decreto legislativo n. 230/1991 - allegato 1 n. d'ordine 18).

6. Il versamento del tributo annuale sarà effettuabile in qualsiasi periodo dell'anno mediante versamento su modulo di conto corrente postale.

7. Alle province è delegata la funzione amministrativa del rilascio delle licenze di pesca, secondo criteri e modalità che le stesse stabiliranno. Alle province non è consentita l'imposizione di ulteriori tributi. Alle Amministrazioni provinciali spetta la tenuta e il relativo aggiornamento dei registri delle licenze rilasciate.

8. Le Province, peraltro, potranno delegare le funzioni relative al rilascio del libretto delle licenze di tipo "B", "C", "D", ai comuni, alle Comunità montane, ad altri Enti locali e funzionali ed alle Associazioni piscatorie iscritte all'Albo di cui all'articolo 7; questi trasmettono alle Province, periodicamente e comunque, non oltre i tre mesi dall'emissione, le ricevute dei libretti rilasciati, affinché le stesse provvedano all'aggiornamento dei registri.

9. Per tutti i tipi di licenze, in caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa, (decreto legislativo n. 230/1991 - n. d'ordine 18).

Art. 12

Esercizio della pesca.

1. Per pesca o Azione di pesca o Esercizio della pesca si deve intendere:

a) ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata, come il porre in acqua una lenza da pesca;

b) ogni azione o comportamento che indirettamente è riconducibile o finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne,

come il vagare nei pressi del corpo idrico recando con sé pesci e/o canne e/o esche e/o attrezzature da pesca e/o qualunque mezzo destinato alla pesca, anche se questi sono portati in contenitori o foderi che ne agevolano il trasporto;

c) ogni azione o comportamento di collaborazione, complicità, aiuto, partecipazione, con chi pone in essere azioni o comportamenti direttamente finalizzati alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata.

Art. 13

Classificazione delle acque.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province effettuano la classificazione di tutte le acque interne pubbliche.

2. Le acque interne pubbliche sono classificate in:

- acque pregiate;
- acque principali;
- acque secondarie.

a) Le acque pregiate sono quelle prevalentemente popolate da specie ittiche pregiate, che possiedono elevate caratteristiche di purezza e qualità, e che sono parte di un ecosistema ancora integro e ben conservato. Ad esempio, sono tali le acque con sponde integre, vegetazione riparia non disboscata, frequentate da specie animali selvatiche importanti, con assenza di cementificazioni, scarichi, ecc.

b) Le acque principali sono le uniche dove è autorizzata anche la pesca di mestiere.

c) Le acque secondarie sono tutte le altre acque interne della Provincia.

3. Nell'effettuare la classificazione, le province devono tener presente che:

a) non necessariamente in una Provincia debbano esistere tutte le tipologie di acque;

b) nello stesso corpo idrico è da prevedersi la possibilità che siano presenti tratti di differenti tipologie;

c) per specie ittiche pregiate si intendono quelle che sono tali secondo gli usi e le tradizioni locali, con particolare riferimento alle famiglie dei salmonidi e dei timallidi.

4. La classificazione delle acque deve essere ripetuta allorché la Regione Calabria emetta o modifichi la Carta ittica regionale.

Art. 14*Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti.*

1. Le province, oltre ad adottare tutti i provvedimenti di legge atti alla conservazione e al ripristino delle condizioni dei corpi idrici, e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, emanano nei rispettivi regolamenti di pesca norme atte a garantire la compatibilità tra le attività di pesca e le esigenze di conservazione della fauna delle acque interne. In particolare, esse determinano, nell'ambito delle tipologie di acque classificate, le norme sui luoghi di pesca, sui tempi di pesca, sulle modalità e gli strumenti di pesca, sulle specie oggetto di pesca, sulle esche, sui quantitativi e sulle misure del pesce pescato, sui ripopolamenti, sul commercio dei prodotti della pesca e sul regime delle acque.

2. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, valgono, in ogni caso, le seguenti disposizioni:

a) l'esercizio della pesca degli osteitti nelle acque interne della Regione Calabria è consentito dall'alba all'imbrunire; le province possono estendere anche alle ore notturne l'orario di pesca nei casi di:

- pesca non professionale e di mestiere nelle acque principali;
- pesca non professionale limitatamente alle acque antistanti il loro sfocio in mare, al fine di consentire la pesca di quelle specie che da esso risalgono e che hanno attività prevalentemente notturna, come spigole ed anguille;
- pesca non professionale nelle rimanenti acque, ma limitatamente a quelle specie ad attività prevalentemente notturna, come le anguille, e comunque non oltre le ore 24,00; in tal caso le Province hanno l'obbligo di regolamentare e limitare in modo chiaro gli attrezzi, le esche e le modalità di pesca, al fine di non creare ambiguità nell'accertamento di tali attività agli organi preposti alla sorveglianza.

3. Fatto salvo quanto disposto dal R.D. n. 1486/1914 e dal R.D. n. 1604/1931, è vietata altresì la cattura e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, nei periodi sotto indicati:

a) barbo: dal 1° maggio al 31 maggio;

b) trota di ogni specie: dall'imbrunire della seconda domenica di novembre all'alba della seconda domenica di marzo. Nei detti periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi delle specie e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi. È vietata altresì la cattura, la commercializzazione, lo smercio in pubblici esercizi e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, di misura inferiore a quella appresso indicata:

- barbo: cm. 15;
- cefalo, persico reale: cm. 20;
- trota di ogni specie, catturata in fiume: cm. 20;
- spigola: cm. 25;

- per la misura minima di tutte le altre specie marine, valgono le leggi marittime.

4. Nelle acque interne della Regione Calabria la cattura di specie ittiche e la loro detenzione nell'esercizio della pesca è limitata per ciascun pescatore e per ogni giornata di pesca alle quantità appresso indicate:

a) trota di ogni specie: n. 5 capi. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate dall'Amministrazione provinciale, tale limite non ha effetto;

b) complessivamente le specie ittiche non dovranno superare il peso di 5 kg; tale limite non si applica a singola preda di peso superiore. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale, tale limite non ha effetto. Esso non si applica neanche agli allenamenti tenuti dagli atleti iscritti alle Associazioni sportive, purché il pescato sia conservato in vivo e rimesso in acqua al termine della seduta di allenamento.

5. In tutte le acque interne della Regione Calabria è sempre vietata:

a) la detenzione nell'esercizio della pesca, la pasturazione o l'uso delle seguenti esche: uova di salmone e/o di altri pesci, sangue e suoi derivati;

b) la pesca con le mani, con la fiocina o arpione, con l'uso di fonti luminose, nonché la pesca subacquea.

6. In tutte le acque interne della Regione Calabria classificate come pregiate:

a) è sempre vietata la pesca di mestiere e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di lucro;

b) esistono limitazioni nel prelievo delle spese ittiche. In particolare, il pescatore non potrà trattenere più di 5 esemplari al giorno di salmonidi o timallidi; le province possono limitare ulteriormente i prelievi;

c) è previsto da parte delle province il rilascio di un tesserino catture su cui riportare le norme più significative del regolamento provinciale e della presente legge; il pescatore è tenuto a marcare su di esso sia i capi trattenuti che la giornata di pesca. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato soltanto a coloro che risulteranno in possesso di regolare licenza di pesca. Per il suo rilascio o rinnovo, le province potranno incaricare le Associazioni piscatorie iscritte all'Albo regionale, che forniranno le opportune garanzie;

d) possono essere individuate zone dove praticare il "catch and release" (no-kill), ossia dove è possibile, effettuare il rilascio della preda senza trattenerla;

e) è vietata ogni forma di gare o competizione di pesca;

f) al fine di non arrecare danno all'ecosistema esistente, in particolar modo nei piccoli corsi d'acqua, possono essere previste limitazioni nell'uso degli stivali;

g) è sempre vietata nell'esercizio della pesca la detenzione, la pasturazione e l'uso della larva di mosca carnaria (bigattino);

h) è sempre vietato l'uso della tecnica di pesca denominata camolera o temolera;

i) durante il periodo di divieto di pesca di specie pregiate che prevalentemente popolano tali acque è assolutamente vietato ogni forma di

pesca.

7. Nelle acque principali è consentita sia la pesca non professionale che quella di mestiere.

8. Nelle acque secondarie è sempre vietata la pesca di mestiere e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di lucro.

Art. 15

Istituzione delle zone denominate "acque pregiate destinate allo svago".

1. Nelle acque pregiate, le province possono individuare zone dove effettuare ripopolamenti più massicci e più frequenti anche nei periodi d'apertura della pesca, al fine di offrire ai pescasportivi maggiori possibilità di svago. Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti, i pescasportivi che vorranno accedere a tali zone dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalle province, previo il pagamento di una somma che sarà destinata alle previste opere di ripopolamento e gestione di tali zone; essa ha validità annuale e potrà essere integrata nel tesserino catture provinciale. Dette zone saranno denominate "acque pregiate destinate allo svago".

Art. 16

Gestione delle acque.

1. La Regione Calabria, tramite le province competenti per territorio, al fine di garantire una qualificata, partecipata ed economica gestione delle acque interne di particolare pregio, provvede alla concessione di tratti di corsi d'acqua a soggetti che ne abbiano fatto istanza e ne posseggano i requisiti.

2. L'istruttoria e il decreto di assegnazione delle acque a scopo di piscicoltura sono affidati alla Provincia sul cui territorio ricade il tratto interessato, che emette il decreto di gestione, sentito il parere vincolante del Comitato tecnico provinciale.

3. L'amministrazione concedente vigila sull'attuazione degli adempimenti indicati nel disciplinare di affidamento.

4. Il concessionario decade dal diritto di gestire le acque, per mancata esecuzione degli adempimenti previsti dal disciplinare di affidamento o per inosservanza di disposizioni legislative e regolamenti in vigore.

5. La Regione Calabria promuove altresì accordi di programma così come previsti dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per la gestione, la tutela e l'incremento della fauna delle acque interne della Regione.

Art. 17

Delega alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago".

1. Le Province possono delegare, gratuitamente, alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago", o di tratti di esse, le Associazioni di categoria iscritte all'Albo regionale, su loro richiesta. In essa l'Associazione interessata deve, tra l'altro, presentare un preciso piano dei ripopolamenti, garantire una costante attività di sorveglianza con proprie guardie giurate, e preventivare le spese che dovranno essere sostenute. All'approvazione della richiesta, le province garantiranno il rimborso annuale delle spese, dietro presentazione d'idonea documentazione giustificativa delle stesse.

2. Per l'esercizio della pesca in tali zone, il pescasportivo dovrà essere munito della tessera associativa dell'Associazione che gestisce le acque. L'Associazione non potrà emanare norme aggiuntive o diverse da quelle già previste dal Regolamento provinciale e dalle vigenti leggi, né potrà pretendere dal pescasportivo alcun corrispettivo economico oltre al costo della tessera associativa, pena l'immediata decadenza della delega alla gestione.

3. L'Associazione dovrà aver cura di delimitare con apposite tabelle la zona affidatale in gestione.

Art. 18

Limiti nell'assegnazione delle acque.

1. Nell'assegnare in concessione o gestione tratti d'acqua ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, le province non possono superare il limite del 70 per cento dell'estensione di ogni tipologia di acqua per ogni corpo idrico. Le

Associazioni che ne fanno richiesta debbono essere iscritte nell'Albo regionale.

Art. 19

Tutela dell'ambiente.

1. La Regione Calabria promuove la tutela dell'ambiente acquatico indispensabile per la vita e lo sviluppo della fauna delle acque interne, imponendo la rigorosa applicazione delle norme statali al riguardo esistenti:

- a) R.D. 8 maggio 1904, n. 368;
- b) R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
- c) D.L. 11 maggio 1999, n. 152;
- d) legge 18 maggio 1989, n. 183;
- e) legge 7 agosto 1993 n. 275;
- f) legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 20

Gare e manifestazioni di pesca.

1. Le province, entro il 10 gennaio di ciascun anno, emanano il calendario delle gare e manifestazioni di pesca, avvalendosi della F.I.P.S.A.S. quale coordinatore, ai sensi dell'articolo 56 comma 2 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Le province, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 6, predispongono altresì l'apposita regolamentazione e i provvedimenti autorizzativi conseguenti, fatta eccezione per le manifestazioni di pesca che si svolgeranno nelle acque date in gestione ad Associazioni iscritte all'Albo regionale ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge.

Art. 21

La pubblicità della risorsa idrica ed i laghetti di pesca sportiva.

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario; gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
2. La pubblicità delle acque è strettamente connessa alla sua destinazione: riguarda l'uso che è fatto della risorsa idrica in correlazione alle esigenze dell'uomo - compresa l'acquacoltura, la produzione industriale, ecc.; - tutti gli altri usi sono ammessi, solamente, quando la risorsa è sufficiente.
3. Tutte le acque sono pubbliche unicamente per il loro utilizzo ai fini umani, agricoli ed industriali: il proprietario di un fondo ubicato nel territorio della Regione Calabria e in cui vi è un laghetto, naturale o creato artificialmente, potrà, pertanto, previo possesso delle necessarie autorizzazioni, eventualmente anche di quelle previste all'articolo 22 della presente legge, recintare l'invaso, impesciarlo e destinarlo all'attività di pesca sportiva; tuttavia, le stesse acque, potranno essergli sottratte per pubblica utilità. Analogamente per quanto concerne laghetti, invasi, corpi idrici o tratti di essi, adibiti all'allevamento in genere di osteitti o di altra fauna delle acque interne.
4. Nei predetti laghetti adibiti alla pesca sportiva, se non comunicanti naturalmente od artificialmente con corsi d'acqua pubblici, oppure se l'entrata e l'uscita dell'acqua è delimitata da opere (griglie e simili) che impediscono il passaggio della fauna ittica, è consentita l'attività alieutica senza il possesso della licenza di pesca, previo consenso - anche a pagamento - del proprietario o del concessionario; inoltre, in tali laghetti, i divieti di pesca, le misure minime, il limite numerico delle catture e tutte le altre norme che disciplinano l'attività della pesca, non hanno effetto.
5. L'Ente pubblico deputato all'utilizzo della risorsa idrica per il consumo umano, dovrà tenere in debita considerazione la necessità di risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'acquacoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli stessi doveri competono al titolare del fondo in cui si trova il laghetto adibito alla pesca sportiva.

Art. 22

Derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale, idroelettrico, ecc.

1. Per le richieste di concessione di derivazione d'acqua ai sensi della legge n. 1775 del 1931, che interessano un corpo idrico, a scopo agrario, industriale, idroelettrico, o ai fini della creazione di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva o all'allevamento in genere, o quant'altro previsto, l'Autorità concedente, prima dell'autorizzazione, dovrà acquisire il parere favorevole e le eventuali relative prescrizioni da parte del Comitato tecnico territorialmente competente; se il corpo idrico interessato è ubicato in una sola Provincia, la competenza appartiene al Comitato tecnico provinciale; se il corpo idrico è ubicato in più province, la competenza appartiene al Comitato tecnico regionale.
2. Il Comitato tecnico territorialmente competente prescriverà ai concessionari le eventuali modificazioni o opere aggiuntive ai progetti (la costruzione di scale di monta, di piani inclinati, di graticci all'imbocco dei canali di presa, il prelievo degli osteitti e della fauna delle acque interne viventi a valle degli sbarramenti e la loro immissione a monte di questi, ed ogni altra misura atta a tutelare gli osteitti, gli interessi della pesca e la fauna delle acque interne), e le clausole da inserire nel disciplinare di concessione.
3. Le concessioni già esistenti all'entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente confermate. Esse però dovranno essere sottoposte, dall'Autorità concedente ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al Comitato tecnico territorialmente competente ai soli fini delle eventuali prescrizioni. Queste ultime sono comunicate dall'Autorità concedente ai concessionari, che provvederanno alla loro realizzazione in tempi brevi e comunque non oltre un anno dalla comunicazione, pena la decadenza del diritto alla concessione.
4. In ogni caso, la concessione dell'autorizzazione, è subordinata alla garanzia della sopravvivenza dell'ecosistema idrico. A tal fine, la portata idrica non potrà mai essere ridotta al di sotto del "flusso minimo vitale", il quale viene individuato nell'esatta metà della portata idrica in tempo di massima magra.

Art. 23

Sorveglianza.

1. La sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, agli effetti della presente legge, è esercitata dalla Regione e dalle province, nonché da tutti gli altri agenti della forza pubblica. Inoltre essa è esercitata dalle guardie giurate volontarie riconosciute ai sensi delle vigenti leggi, con funzioni di Agenti di Polizia Giudiziaria nel limite dell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Le province, i comuni, i consorzi, le Associazioni piscatorie iscritte all'Albo

regionale di cui all'articolo 7 della presente legge, e chiunque altro vi abbia interesse, possono richiedere il decreto di nomina di agenti giurati per la sorveglianza ambientale e sulla pesca nelle acque interne pubbliche.

3. Gli interessati al rilascio o rinnovo del decreto, dovranno possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 138 del Testo unico leggi pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), fatta eccezione per quanto richiesto al punto settimo, se volontari. Il decreto a detti agenti è rilasciato dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio; il relativo giuramento è effettuato dinanzi al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio.

4. Gli agenti giurati, nell'esercizio delle proprie funzioni e per tutte quelle ad esse connesse, assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, relativamente alla sorveglianza sulla pesca, e, oltre a quella di Polizia Giudiziaria, anche quella di agenti di pubblica sicurezza, relativamente alla sorveglianza ambientale in difesa dei bacini imbriferi e degli ecosistemi acquatici.

5. Le competenze di sorveglianza e di controllo assegnate a tali agenti riguardano le disposizioni previste dalla presente legge, dalle leggi nazionali, dai regolamenti provinciali, da quelle relative alla legge n. 152 del 1999 e da tutte quelle che riguardano la difesa degli ecosistemi acquatici.

6. Tutti gli incaricati della sorveglianza ambientale e sulla pesca, possono in ogni tempo ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di stoccaggio, di deposito, di allevamento, di pesca o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Art. 24

Agenti giurati volontari.

1. Le amministrazioni provinciali stabiliranno il numero di agenti giurati volontari da assegnare a ciascuna Associazione o Ente richiedente, considerando le esigenze che scaturiscono dall'estensione dei corpi idrici del territorio provinciale, e le indicazioni fornite dal Comitato tecnico provinciale: in ogni caso il numero di agenti non potrà essere inferiore a dieci né superiore a cento unità per ciascun richiedente di ciascuna Provincia.

2. Per la predetta funzione di pubblica sicurezza, ciascuna Associazione o ente richiedente potrà ottenere che ai singoli agenti volontari sia rilasciato dalle autorità competenti il porto d'arma da fuoco corta o lunga per difesa personale a tassa ridotta, in ragione di un numero non superiore al 10 per cento dell'organico dei propri agenti volontari, che consentirà loro di portare l'arma per difesa personale in tutto il territorio nazionale, senza limiti temporali, nel

rispetto delle norme che disciplinano la materia.

3. L'attività di sorveglianza svolta dagli agenti volontari, che all'interno della propria struttura saranno organizzati in "Servizio di Sorveglianza", è considerata attività propria del volontariato; pertanto il rilascio o rinnovo dei decreti dovrà essere esentato dal pagamento dei bolli, è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici e quant'altro disposto dagli articoli 7 e 8 della legge n. 266 del 1991.

4. Gli agenti volontari sono utilizzati anche nel corpo di polizia delle amministrazioni provinciali territorialmente competenti, previo accordo tra queste e le Associazioni o Enti di appartenenza sul servizio da espletare e sulle spese che dovranno essere rimborsate.

Art. 25

Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni pecuniarie o amministrative espresse in Lire si intendono espresse anche in Euro, secondo il tasso di conversione decreto legislativo n. 213/1998 art. 51, per le infrazioni alla presente legge, cui dovranno riferirsi anche le province nell'emanare i rispettivi regolamenti, sono:

a) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi regolamentari ma non consentiti nelle circostanze di tempo e di luogo: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

b) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi, mezzi, modalità, mai consentita: L. 300.000 a L. 1.200.000 (in misura ridotta L. 400.000);

c) uso, pasturazione, detenzione nell'esercizio della pesca, di esche non consentite: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

d) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche sottomisura: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

e) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche per le quali la pesca è chiusa o vietata: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

f) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche in numero superiore a quello consentito: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

g) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche per un peso complessivo superiore a quello consentito: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

h) pesca senza licenza: da L. 100.000 a L. 450.000 (in misura ridotta L. 150.000);

i) dimenticanza di licenza: da L. 40.000 a L. 150.000 (in misura ridotta L. 50.000);

j) pesca senza tesserino catture anche per dimenticanza: da L. 100.000 a L. 450.000 (in misura ridotta L. 150.000);

k) mancata marcatura del tesserino catture (giornata e/o pesci): da L. 40.000 a L. 150.000 (in misura ridotta L. 50.000);

l) pesca o detenzione di specie ittiche ai fini di attività commerciali o di ripopolamento senza le prescritte autorizzazioni o dove ciò non è consentito, con particolare riferimento alla pesca e al commercio del novellame alle foci dei fiumi: da L. 500.000 a L. 4.000.000 (in misura ridotta L. 1.000.000);

m) pesca in zona di divieto: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

n) pesca in periodo di divieto: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

o) pesca nelle "acque pregiate destinate allo svago" senza l'autorizzazione della Provincia: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

p) pesca nelle "acque pregiate destinate allo svago" senza la tessera dell'Associazione che la gestisce: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

q) pesca in acque in concessione di piscicoltura senza autorizzazione del concessionario (rif. articolo 33 legge n. 1604/1931): da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

r) prelievo o derivazione di acque a scopo di irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

s) prelievo o derivazione di acque per usi diversi dall'irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da L. 300.000 a L. 1.200.000 (in misura ridotta L. 400.000);

t) ripopolamento o immissione di specie ittiche senza l'autorizzazione della Provincia: da L. 500.000 a L. 4.000.000 (in misura ridotta L. 1.000.000);

u) per ogni altra infrazione non esplicitamente indicata: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000).

2. Per l'applicazione degli importi delle sanzioni, si fa riferimento alla legge n. 689 del 1981 che regola le sanzioni amministrative.

Art. 26

Finanziamenti.

1. Al finanziamento della presente legge la Regione Calabria provvede sia con fondi del proprio bilancio che con la ripartizione degli introiti delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, secondo i seguenti parametri:

- il 10 per cento dell'intero montante alla Regione stessa per le spese

d'istituto e per la predisposizione dei modelli delle licenze di pesca;

- il 10 per cento dell'intero montante da ripartire tra Associazioni iscritte all'Albo regionale in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

- il rimanente 80 per cento del montante alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative secondo la seguente tabella:

a) il 55 per cento in base alla estensione dei corpi idrici utili per l'attività alieutica di competenza;

b) il 25 per cento in base al numero di licenze di pesca valide e attive sul territorio di competenza.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, dai risarcimenti dei danni alla fauna delle acque interne e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Provincia territorialmente competente, la quale li riutilizzerà per il potenziamento del servizio di sorveglianza sia degli effettivi che dei volontari.

Art. 27

Norme transitorie e finali.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutti quei provvedimenti afferenti alla disciplina della pesca nelle acque interne della Regione Calabria precedentemente adottati dalla stessa o dalle sue province che contrastano con le presenti disposizioni. È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far osservare la presente normativa come legge della Regione Calabria.

L.R. 17/05/1996, n. 9 - Art. 13**Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 22 maggio 1996, n. 52.

Art. 13*Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione (31).*

1. La Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione, delle province interessate, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c, in undici ambiti territoriali di caccia, di dimensione sub-provinciale e/o interprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, determinati e individuabili, comunque indicati con tabelle collocate nei punti di discontinuità dei confini naturali e nelle aree di accesso.

2. La ripartizione iniziale, a carattere sperimentale, può essere modificata dalla Regione per motivate ragioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, è soggetta a eventuale revisione quinquennale.

3. La Regione approva e pubblica il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale che, tra l'altro, deve precedere le modalità di istituzione e lo statuto degli organi di gestione degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima elezione ed ai successivi rinnovi. Il Piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione possono essere modificati o revisionati dalla Regione con periodicità quinquennale.

4. L'ambito territoriale di caccia, A.T.C., è struttura associativa, senza fini di lucro, formata secondo i criteri della legge n. 157 del 1992, che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agro-silvo-pastorale.

5. Sono organi dell'ambito:

- 1) il Presidente;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) l'assemblea dei soci;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea dei soci provvede all'approvazione dello Statuto tipo dell'A.T.C. previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali sub-provinciali per la gestione programmata della caccia sono i comitati di gestione.

6. I comitati di gestione, nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di

protezione ambientale legalmente riconosciute, sono composti da venti membri costituiti nel modo seguente:

- a) due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- b) due rappresentanti dei comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- d) sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- e) quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente (32).

6-bis. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi ed associazioni indicate al comma 6, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni (33).

6-ter. I comitati di gestione di cui al comma 6 hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza; programmano inoltre gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. In particolare:

- a) provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;
- b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);
- c) provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a), b), c), del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157/92;
- d) per l'espletamento delle proprie funzioni possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'ATC (34).

6-quater. Gli organi direttivi degli ATC possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/92. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157/92 (35).

7. Ogni cacciatore residente ha diritto all'accesso in un A.T.C. compreso nella Regione, previa domanda all'amministrazione provinciale competente su modulo predisposto dalla Regione e può avere accesso ad altri ambiti della Regione ovvero ad ambito anche in una Regione diversa, previo consenso dei relativi organi di gestione e sulla base della normativa regionale vigente.

8. La Giunta regionale, in sede di emanazione del calendario venatorio annuale, prevede la possibilità di autorizzare i cacciatori residenti in Calabria ad effettuare gratuitamente, nell'arco della stagione venatoria, da dieci a venti giornate di

caccia alla sola selvaggina migratoria, negli altri A.T.C. della Regione determinandone le quote di interscambio.

9. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza del termine.

10. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia l'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia, fatto salvo quanto già predisposto nel precedente comma 7, è subordinata al versamento annuale di una quota, determinabile dagli stessi comitati di gestione degli A.T.C., in misura non superiore al 30 per cento della tassa di concessione regionale. La suddetta quota è destinata dai comitati di gestione esclusivamente a finalità faunistico-venatorie nonché per lo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente sotto l'aspetto faunistico-venatorio (36).

11. La Regione, per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale, sentiti i competenti organi di gestione degli A.T.C., promuove scambi interregionali e determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili sul proprio territorio e ne disciplina l'accesso. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale determina annualmente e sulla base di dati censuari, l'indice di densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia. Tale indice deriva dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

(31) Vedi, anche, la Delib.G.R. 31 ottobre 2022, n. 537.

(32) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157 del 1992.».

(33) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157 del 1992.».

(34) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;

- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

- a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;
- b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);
- c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 più volte citata;
- d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;
- e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157 del 1992.».

(35) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

- a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;
- b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);
- c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157 del 1992.».

(36) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

L.R. n. 41 del 5 maggio 1990 – Art. 18
Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali.
Pubblicata nel B.U. Calabria 14 maggio 1990, n. 44.

Art. 18

Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali (36).

- [1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al primo comma dovranno presentare domanda scritta corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.
3. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale che comunicherà alle associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa.
4. Ai fini dell'incentivazione dell'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici].

(36) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 54, comma 1, L.R. 3 ottobre 2023, n. 45.

L.R. 11/07/1986, n. 28 - Art. 1**Ricezione turistica all'aria aperta.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 18 luglio 1986, n. 43.

Art. 1*Oggetto della legge.*

La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici ed i villaggi - camping, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto.

Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività.

Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative.

Sono villaggi - camping i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che dispongono altresì di un numero di posti letto, in allestimenti minimi, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative e per non più dell'80% dei posti equipaggio.

L'installazione di proprietà degli ospiti allestita su un posto equipaggio o l'unità abitativa da essi occupata, costituiscono a tutti gli effetti ed ai sensi della legislazione vigente, dimora di essi, per tutto il periodo di soggiorno.

I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione alla loro capacità ricettiva e riservati esclusivamente agli ospiti.

Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.

Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.

È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorità competenti;

- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista.

10-bis. Nelle strutture ricettive stagionali all'aria aperta, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del 30 per cento della superficie complessiva autorizzata (2).

Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.

È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentire di campeggiare e/o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

I complessi di cui al presente articolo devono possedere requisiti indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della presente legge.

(2) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).